

**N. 10166/2021 RG V.G.**



**TRIBUNALE di MILANO  
SEZIONE XV CIVILE  
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Angelo Mambriani	Presidente Relatore
Maria Antonietta Ricci	Giudice
Alima Zana	Giudice

all'esito della discussione in camera di consiglio nel procedimento per inibitoria ex art. 840-sexiesdecies c.p.c. iscritto al n. R.G. V.G **10166/2021** promosso da:

**CINZIA ZANINELLI, MASSIMO CASTELLANA, SIMONA PELUSO, AURELIO REBUZZI, MAGNOTTA SALVATORE, EMILIA ALBANO, GIUSEPPE D'ALOIA, ANTONELLA CORONESE, SERENA BATTISTA, GIUSEPPE ROBERTO, ANDREA SIMON**, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ascanio Amenduni e Maurizio Rizzo Striano

**RICORRENTI**

**CONTRO**

**ILVA S.P.A. in A.S.** rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Lombardi, Marco Annoni, Raffaele Angelo Cassano, Manuela Soligo e Tassinari Vittone David.

**ACCIAIERIE D'ITALIA HOLDING S.P.A. in A.S. e ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A. in A.S.** rappresentate e difese dagli Avv.ti Luisa Torchia, Stefano Grassi, Claudio Tatozzi e Riccardo Perini.

**RESISTENTI**

**e nei confronti di**

**REGIONE PUGLIA**, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rossana Lanza e Anna Bucci.

**GRUPPO DI INTERVENTO GIURIDICO**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo Colapinto e Filippo Colapinto.

**CODACONS**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo Rienzi, Gino Giuliano, Marco Maria Donzelli.

INTERVENUTI

ha emesso, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 ottobre 2025, il seguente

## DECRETO

### SOMMARIO

- I. Svolgimento del procedimento.**
- II. Questioni preliminari.**
- III. Oggetto del procedimento.**
- IV. La domanda *sub* 1) di “accertare e dichiarare che il provvedimento di AIA rilasciato in data 25 luglio 2025 viola il diritto comunitario pertinente come interpretato dalla CGUE nella sentenza della Grande Camera della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 25 giugno 2024, resa nella causa C-626/2022 e, per l’effetto, disapplicarlo, mediante, ove ritenuto necessario, la disapplicazione delle norme di legge nazionali sulle quali si fonda, contenute negli artt. 1.ter e 1.quater del D.L. n.3/2025, convertito in legge con L. del 20 marzo 2025, n. 31”:** **parziale fondatezza.**

*IV.1) Il rischio cui sono sottoposti i residenti in zone limitrofe allo Stabilimento, inaccettabile se non rigorosamente affrontato, tempestivamente e drasticamente abbattuto mediante l’adozione – in sede di AIA – di prescrizioni (idonee e) legittime.*

*IV.1.1) La prova del rischio: considerazioni in diritto.*

*IV.2) Attuale pericolosità dello Stabilimento.*

*IV.2.1) Le valutazioni di danno sanitario.*

*IV.2.2) Le consulenze tecniche.*

*IV.2.3) I Rapporti delle autorità internazionali.*

*IV.2.4) Riconoscimenti del rischio espresso dallo Stabilimento risultanti in sede legislativa, amministrativa, giudiziaria.*

*IV.2.5) I piani di decarbonizzazione della produzione.*

*IV.3) Profili di illegittimità dell’AIA 2025 e parziale disapplicazione. Parziale accoglimento della domanda dei ricorrenti sub 1).*

*IV.3.1) Potere / dovere del Giudice Ordinario di disapplicare, anche parzialmente, l’atto amministrativo illegittimo.*

*IV.3.2) Aspetti di illegittimità di alcune prescrizioni dell’AIA.*

*IV.4) La domanda dei ricorrenti sub 2). Parziale accoglimento. Concessione di un termine di grazia. La domanda dei Ricorrenti sub 3): assorbimento. Le deduzioni in*

*materia di frode alla legge: assorbimento. La domanda dei Ricorrenti sub 6):  
accoglimento. La domanda dei ricorrenti sub 7): rigetto.*

#### **V. La domanda dei ricorrenti sub 4): rigetto.**

#### **VI. Esecutività del presente decreto.**

#### **VII. Spese processuali.**

##### **I. Svolgimento del procedimento.**

Il Tribunale ha emesso, in data 16 settembre 2022, due ordinanze, una con la quale sono state trattate numerose questioni preliminari processuali ed è stato sospeso il procedimento per la proposizione di questione pregiudiziale comunitaria (di seguito: la “Prima Ordinanza”), l’altra (di seguito: la “Seconda Ordinanza”; congiuntamente: le “Ordinanze”) con la quale è stata sollevata tale questione avanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (di seguito: CGUE).

Entrambe le Ordinanze devono aversi qui per richiamate e trascritte, costituendo presupposto e riferimento integrativo del presente provvedimento.

Nella la Prima Ordinanza è stato esposto lo svolgimento che ha avuto il procedimento sino a quel momento e sono state in premessa illustrate sinteticamente le domande delle parti (par. I), le allegazioni a supporto e sono state affrontate le seguenti eccezioni:

- carenza di potere giurisdizionale del Tribunale in ordine alle domande dei ricorrenti (par. II.1);
- carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti (par. II.2);
- carenza di legittimazione passiva delle resistenti (par. II.3);
- inammissibilità del ricorso ex art. 7 Legge n. 31/2019, per essere lo stesso diretto a inibire condotte antecedenti alla data di entrata in vigore della legge (par. II.4).

A seguito dell’emissione delle Ordinanze il procedimento è rimasto sospeso sino alla data di comunicazione della sentenza CGUE del 25 giugno 2024 in causa n. C-626/22 (di seguito la Sentenza CGUE). La Sentenza CGUE è stata depositata in atti il giorno successivo.

Nel corso del periodo di sospensione si sono costituiti nel procedimento, spiegando intervento *ad adiuvandum* dei Ricorrenti ex art. 105 comma 2 c.p.c., rispettivamente la Regione Puglia il 12.12.2022 e Gruppo di Intervento Giuridico (di seguito: GIG) il 27 febbraio 2023.

Dopo la reiezione di istanza di interruzione depositata durante il periodo di sospensione del processo, l’11 luglio 2024 il procedimento è stato dichiarato interrotto appunto perché ADI, nel corso del periodo di sospensione, era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con D.M. del 20.02.2024 e poi il Tribunale ne aveva dichiarato l’insolvenza con sentenza del 29 febbraio 2024 e successivamente era stata ammessa alla stessa procedura anche ADIH.

Il 18 luglio 2024 si costituiva Codacons, anch’esso spiegando intervento *ad adiuvandum*.

Il 26 luglio 2024 i ricorrenti depositavano ricorso in riassunzione del procedimento interrotto.

A seguito di tale ricorso il Tribunale emetteva decreto di fissazione di udienza per il 24 ottobre 2024, assegnando ai ricorrenti termine per la notifica del ricorso e del decreto ed alle altre parti termine per costituirsi nel procedimento riassunto.

Le altre parti si costituivano depositando memorie e numerosi documenti. In particolare parti resistenti, nelle memorie di costituzione, riprodotte le memorie di prima costituzione, illustravano i motivi di rigetto del ricorso alla luce delle risposte fornite dalla CGUE nella Sentenza ai quesiti formulati nell’ordinanza di rimessione. In via preliminare ILVA eccepiva l’inammissibilità degli interventi proposti nelle more da Regione Puglia, GIG e Codacons.

All'udienza del 24 ottobre 2024 il Tribunale rilevava la sopravvenienza di alcune questioni in ordine alle quali solo parti resistenti, costituendosi nel procedimento riassunto, avevano potuto interloquire, segnatamente “... - la sentenza della Corte di Giustizia in ordine alla quale hanno svolto deduzioni alcune parti ma non i ricorrenti; - il procedimento di rinnovo dell'AIA di cui i ricorrenti non hanno potuto parlare; - tutta la documentazione prodotta dalle resistenti anche in materia di VIS, VDS e attestazione dell'avvenuta esecuzione del Piano Ambientale; - l'annullamento della sentenza della Corte di Assise di Taranto e il successivo sequestro da parte del Gip di Potenza; - la procedura di infrazione della Commissione Europea ancora pendente. Infine parti intervenute non hanno avuto possibilità di interloquire rispetto alle eccezioni di inammissibilità sollevate dalle resistenti, in particolare da ILVA”. All'esito di ampia discussione, su istanza dei ricorrenti, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 6 febbraio 2025, assegnando alle parti termini per il deposito di memorie di replica e controreplica. Tutte le parti provvedevano al deposito delle memorie nei termini assegnati.

All'udienza del 6 febbraio 2025 le parti ed il Tribunale prendevano atto dell'approvazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 5 del 30 gennaio 2025.

Il d.l. in questione: - indicava, tra i provvedimenti normativi considerati in premessa, anche la Sentenza CGUE; - all'art. 1 (“Rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) per gli impianti ex Ilva”) esordiva affermando l'intento di: “... dare attuazione alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, afferenti, in particolare, al rapporto tra valutazioni sanitarie e riesame del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) secondo l'interpretazione datane dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024, resa nella causa C-626/22, all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 ...” e quindi modificava, mediante l'inserimento dei commi 2-bis / 2-quater, l'art. 1-bis del d.l. 3.12.2012 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla l.n. 231 del 2012; - all'art. 2 prevedeva “Procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale”; - all'art. 3 prefigurava una disciplina transitoria con salvaguardia degli “atti già prodotti dal gestore” per il caso di procedimenti di riesame dell'AIA “in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e aventi ad oggetto impianti strategici” – cioè, a quanto consta, solo quello per lo stabilimento ILVA di Taranto – e prevedeva specifici e brevi termini per il deposito del parere dell'ISS, il rilascio del parere della Commissione di cui all'art. 8-bis TUA – integrata con un esperto in materia sanitaria designato dal Ministero della salute – (Commissione Istruttoria IPPC), e la motivata determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

Il D.l. n. 5 del 2025 è poi stato abrogato dall'art. 1, comma 2, l.n. 31 del 20 marzo 2025 di conversione del d.l. n. 3 del 24 gennaio 2025 (recante “Misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA”) e le relative norme sono state riportate – si deve ritenere per ragioni di unitarietà sistematica – nella stessa legge di conversione, la cui intitolazione è divenuta “Misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti dell'ex ILVA S.p.A., nonché per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale”.

A fronte dell'intervenuta modifica normativa, dell'iter amministrativo in corso per l'approvazione dell'AIA, e della tempistica acceleratoria ivi indicata, il Tribunale, su istanza di parti resistenti, con decreto reso fuori udienza, rinviava il procedimento al giorno 22 maggio 2025.

Il 19 maggio 2025 ADI e ILVA depositavano due note del Direttore Generale della Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Arch. Luigi Nocco. Con la prima, datata 30 aprile 2025, aveva rappresentato che: - nel corso della Conferenza di Servizi svoltasi il 17 aprile 2025, il Gestore aveva chiesto di poter trasmettere entro il 23 aprile successivo le proprie osservazioni al Parere Istruttorio conclusivo (PIC), osservazioni effettivamente depositate in tale data, ed aveva dichiarato di trasmettere entro il 4 maggio 2025 le

osservazioni al Piano di monitoraggio e controllo (PMC); - il Presidente della Commissione AIA aveva comunicato che il Gruppo Istruttore della medesima Commissione aveva rappresentato l'esigenza di disporre di una maggiore tempistica per la disamina tecnica delle numerose osservazioni al PIC trasmesse dal Gestore. Dunque, sia per consentire al Gruppo Istruttore di formulare le sue valutazioni tecniche in ordine al documento trasmesso dal Gestore, sia per consentire ad ISPRA di aggiornare il PMC, veniva convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi degli artt.14, 14-ter della legge 7 agosto 1990 n. 241, dell'art. 29-quater, comma 5, del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e dell'art. 1-quater del D.L. 3/2025 convertito dalla legge 31/2025, per il giorno 21 maggio 2025. Con la seconda nota, in considerazione della complessità tecnica ed istruttoria del procedimento in questione, anche in considerazione di ulteriori osservazioni integrative che i Commissari di governo, in qualità di Gestore, si erano impegnati a trasmettere entro il 16 maggio 2025, rinviava a data da destinarsi la riunione della Conferenza di Servizi.

All'udienza del 22 maggio 2025, in sintesi, le Resistenti deducevano motivi di merito a sostegno dell'infondatezza del ricorso, comunque sottolineando che nell'ambito del procedimento finalizzato al riesame con valenza di rinnovo dell' AIA, ispirato all'attuazione avanzata del principio di precauzione a tutela della salute e dell'ambiente, il contraddittorio con il Gestore si stava prolungando in ragione delle osservazioni svolte in tema di fattibilità e costo delle misure previste; i termini previsti dalla l.n. 31/2025 non erano perentori; erano intervenute circostanze nuove quali l'attuazione delle prescrizioni di cui all'AIA 2017 e la riduzione della produzione; era dunque necessario almeno attendere il rilascio dell'AIA.

I Ricorrenti si opponevano deducendo l'imprevedibilità della durata del contraddittorio con il Gestore – che aveva svolto numerosissime contestazioni al PIC – nonché motivi di merito, tra cui il recente incidente all'Altoforno 1; producevano lettera di messa in mora della Commissione Europea in data 7 maggio 2025 e sentenza Corte EDU del 27 marzo 2025.

Il Tribunale si riservava.

Occorre dare atto che, nelle more delle udienze, tutte le parti depositavano documenti sopravvenuti afferenti, tra l'altro, agli sviluppi del procedimento amministrativo in corso per il rilascio dell' AIA.

**Il 25 luglio 2025, all'esito del procedimento “Riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, n. DVA-DEC- 2012-547 del 26/10/2012, DPCM 14/03/2014 e DPCM 29/09/2017 e s.m.i. per l'esercizio dello stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d'Italia S.p.A. in A.S. sito nei comuni di Taranto e Statte”, è stato depositato il provvedimento di Autorizzazione integrata Ambientale (di seguito: AIA 2025).**

Il Tribunale, con decreto del 22 agosto 2025, invitate le parti al sollecito deposito di PIC e PMC ed assegnati termini per il deposito di memorie e documenti sino al 30 settembre 2025, **fissava udienza di discussione per il giorno 9 ottobre 2025.**

**Le parti depositavano tempestivamente memorie ed ulteriore documentazione, tra cui quella richiesta dal Tribunale.**

**All'udienza del 9 ottobre 2025, dopo ampia discussione, il Tribunale riservava la decisione.**

## **II. Questioni preliminari.**

Come ricordato al par. I), con la Prima Ordinanza – qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta - sono state risolte in via provvisoria e interinale tutte le eccezioni preliminari proposte da ILVA, ADI a ADIH.

In questa sede il Collegio ribadisce e conferma in via definitiva le soluzioni adottate in quella sede, salve le seguenti integrazioni e precisazioni.

In primo luogo, va ribadito che la soluzione adottata in punto di giurisdizione di questo Tribunale - ampiamente motivata al par. II.1 della Prima Ordinanza - tratta e risolve anche le contigue eccezioni di eccesso di potere giurisdizionale rispetto al potere legislativo e amministrativo.

Quanto al tema della giurisdizione, tuttavia, sono da aggiungere, sempre nel senso del rigetto dell'eccezione di parti resistenti, le considerazioni che si svolgeranno al par. IV.3) qui da intendersi integralmente richiamate.

In secondo luogo, ad integrazione di quanto affermato con riguardo alla soluzione adottata in punto di ammissibilità delle domande dei ricorrenti in relazione al disposto dell'art. 7 l.n. 31/2019 - ampiamente motivata al par. II.1 della Prima Ordinanza -, va detto che il Tribunale non condivide la deduzione di ADI e ADIH in ordine alla preclusione della valutazione delle condotte - caratteristiche, modalità, tempi di svolgimento dell'attività produttiva dello Stabilimento, in sé e rispetto alla normativa ed agli atti amministrativi applicabili - anteriori al 19 maggio 2021.

Invero, una volta affermata l'ammissibilità del procedimento ex art. 840-sexiesdecies c.p.c. - avente ad oggetto le condotte successive a tale data - quelle anteriori - innegabilmente ad esse storicamente e causalmente collegate - assumono necessariamente astratta rilevanza sul piano di fatto e, appunto, causale e sono come tali senz'altro oggetto della valutazione del giudice. Il discrimine è dunque altro e diverso dalla collocazione della condotta prima o dopo il 19 maggio 2021 e cioè la attualità delle condotte generative del rischio alla salute, oltre che il pregiudizio alla vita priva e all'ambiente. Ne consegue che le condotte antecedenti alla data suddetta non possono senz'altro ritenersi sottratte alla valutazione del giudice, ed invece soggette ad essa, e suscettibili di giudizio di rilevanza in fatto a seconda del legame storico/causale e dunque indiziario che conservino rispetto a quelle rilevanti posteriori alla data in questione.

In terzo luogo, ad integrazione di quanto detto nella Prima Ordinanza circa la legittimazione passiva di ILVA (par. II.3), va richiamato il disposto dei punti 1 e 6 dell'art. 19 del contratto di affitto 28 giugno 2017 (di seguito: il "Contratto di Affitto"), che prevede, tra l'altro, la vigilanza dei Commissari Straordinari e delle Società Concedenti sull'esecuzione, da parte dell'Affittuario (AM InvestCo Italy S.r.l.), delle attività e misure di tutela ambientale e sanitarie previste dal Piano Ambientale, salvo per quelle attività espressamente poste a carico dei Commissari e Società medesime ai sensi dell'art. 19.4 e 19.5 (v. anche art. 19.11, art. 17.1.(ii)). In ogni caso l'Affittuario si impegnava ad eseguire, a propria cura e spese, ogni ulteriore attività o misura di tutela ambientale sanitaria. Nello stesso senso si pongono la Premessa (Y) ed il relativo Addendum. ADIH è subentrata ad AM INvestCo Italy s.r.l. quale affittuario del ramo d'azienda includente lo Stabilimento (v. *postea*). E' appena il caso di aggiungere che, attraverso il richiamo, in sede contrattuale, delle norme e disposizioni in materia ambientale e sanitaria, le Società Concedenti - *in primis* ILVA - e l'Affittuario assumevano precise posizioni di garanzia vero i terzi tutelati da quelle norme e disposizioni.

Le considerazioni appena svolte rilevano anche con riferimento alla conferma definitiva della legittimazione passiva di ADIH. Invero - fermo il richiamo di quanto detto in proposito nella Prima Ordinanza - va ribadito per un verso che ADIH ha ammesso di essere successore dell'Affittuario (AM InvestCo S.r.l.) - con la conseguenza di essere subentrata nel Contratto di Affitto <sup>(1)</sup> - e, per altro verso, ha tuttavia negato di essere obbligata all'acquisto in base al Contratto di affitto e ha indicato ADI come l'effettivo gestore, ma non ha minimamente documentato, almeno in questa sede, tali affermazioni né ha chiarito i rapporti con ADI, talché non è possibile apprezzare in quale modo e per quali aspetti, il Contratto di Affitto - di cui ADIH è parte - sia stato derogato e/o si sia verificata tra ADI e ADIH un qualche genere di successione nei rapporti con le Società Concedenti, *in primis* ILVA.

---

<sup>1)</sup> " ... AdI (*rectius*: la relativa Holding) ha presentato un'offerta per l'affitto con obbligo di acquisto dei complessi aziendali oggetto di alienazione in base al programma commissariale. ...": Memoria di costituzione ADIH, p. 7.

\* Le società resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per assoluta genericità soprattutto nella descrizione delle condotte in tesi negligenti e illecite che avrebbero determinato i danni (o rischi) lamentati.

L'eccezione non può trovare accoglimento.

Per un verso, in diritto, va osservato che le resistenti assumono che i ricorrenti abbiano agito deducendo una fattispecie di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., ma tale assunzione non è del tutto corretta, poiché l'azione inibitoria ex art. 840-sexiesdecies c.p.c. implica bensì elementi comuni, ma anche significativi scostamenti rispetto alla fattispecie-base.

Invero, per un verso, i ricorrenti hanno espressamente dichiarato di non agire per il risarcimento del danno ed invece per ottenere tutela inibitoria rispetto all'ingiusto rischio al quale sono sottoposti (in proposito v. anche par. III). In proposito si è già osservata la coerenza tra tale *causa petendi* ed il *petitum* inibitorio.

Va aggiunto che, in comune rispetto alla fattispecie ex art. 2043 c.c., vi è che il predicato dell'ingiustizia è collegato all'effetto della condotta – qui il rischio per, là la lesione al diritto soggettivo azionato –, non invece alla condotta stessa, la cui illegittimità può derivare, come pure si è già detto, non solo dalla difformità rispetto al provvedimento autorizzativo, ma anche dalla sua conformità, se il provvedimento amministrativo è suscettibile di disapplicazione in quanto illegittimo per vizio intrinseco (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) o se la fonte normativa su cui è fondato è a sua volta illegittima perché in violazione della Costituzione o del diritto comunitario applicabile.

Ne consegue che non è condivisibile, già in diritto, nemmeno l'eccezione dei resistenti relativa alla mancanza di colpa nella gestione dello stabilimento per essere stata l'attività debitamente autorizzata (AIA 2011, DPCM 2014, DPCM 2017 ed ora AIA 2025). Invero, per un verso, il rilascio dell'autorizzazione non esclude la tutela inibitoria civilistica qualora i ricorrenti dimostrino – onere che grava sui medesimi, ma da assolvere secondo i principi di precauzione, prevenzione e causalità attenuata (v. *postea*, IV.3) – che le precauzioni prescritte non sono state realizzate o che l'autorizzazione era illegittima. Cioè l'azione inibitoria dell'attività d'impresa ex art. 840-sexiesdecies c.p.c. non sottende necessariamente una fattispecie di responsabilità identificabile con quella oggetto dell'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., considerate le differenze strutturali tra i due tipi di tutela. Ne consegue che l'imputabilità all'imprenditore, a titolo di colpa, dell'esercizio illecito dell'attività ben può, in taluni casi, non costituire elemento necessario della fattispecie la cui verifica comporta l'adozione del provvedimento inibitorio.

Rispetto alle fattispecie effettivamente azionate dai ricorrenti, le relative deduzioni non sono risultate generiche, ed invece supportate da idonee deduzioni in fatto ed in diritto (v. *postea*, par. III), che consentono di considerare ampiamente superato, per questo aspetto, il vaglio di ammissibilità del ricorso.

A conforto di tale conclusione si deve aggiungere che le allegazioni di parti Ricorrenti hanno consentito a parti Resistenti di esercitare pienamente ed efficacemente il loro diritto di difesa, avendo dimostrato in atti di avere perfettamente compreso quali sono gli elementi di fatto e le deduzioni in diritto che fondano l'azione delle controparti, tanto da avere predisposto difese assolutamente pertinenti, diffuse e coerenti.

Fermo quanto detto, va osservato che i Ricorrenti hanno imputato alle Resistenti anche condotte dolose, *in primis* frode alla legge mediante stipula di contratto di affitto di azienda recante in tesi la sostituzione di poteri di controllo di tipo privatistico a poteri pubblici di controllo e l'omesso od apparente esercizio di tali poteri. Si tratta di addebiti sufficientemente descritti, perfettamente

compresi e contrastati da parti Resistenti, dunque senz'altro ammissibili e della cui fondatezza ci si occuperà nel par. IV.

\* In corso di procedimento le società resistenti hanno sollevato un'altra questione preliminare processuale, cioè l'inammissibilità degli interventi di Regione Puglia GIG e Codacons, nonché una pregiudiziale di merito, cioè la sopravvenuta carenza di interesse ad agire delle ricorrenti per effetto della sopravvenuta adozione dell'AIA.

L'eccezione di inammissibilità degli interventi è fondata essenzialmente sulla pronuncia della Corte di Appello di Milano 23 agosto 2023, secondo cui il divieto di intervento previsto dall'art. 840-bis, comma 4, c.p.c. per l'azione di classe risarcitoria (artt. 840 bis e ss. c.p.c.) sarebbe applicabile anche all'azione inibitoria di cui all'art. 840-sexiesdecies c.p.c.

Ad avviso della Corte di Appello, in particolare, non sarebbe condivisibile l'argomento secondo cui il divieto di intervento previsto dall'art. 840-bis c.p.c. non è applicabile all'azione inibitoria in quanto: - l'azione inibitoria, diversamente dalla risarcitoria, non prevede l'adesione di altri componenti della classe ai sensi dei primi due commi dell'art. 840-quinquies c.p.c.; - il divieto di intervento si spiega, in sede risarcitoria, con l'esigenza di evitare duplicazioni e presenze processuali improprie a fronte dell'ampia possibilità, ini assicurata, di partecipazione all'azione e della preventiva valutazione qualitativa dei ricorrenti prevista dall'art. 840-ter, comma 4 let. d) c.p.c.

La Corte fonda la sua opinione sulla previsione dell'art. 840-sexiesdecies, comma 4, c.p.c. secondo cui: "Si applica l'art. 840-quinquies in quanto compatibile". Ad avviso della Corte il richiamo in questione riguarderebbe tutte le previsioni dell'art. 840-quinquies c.p.c., dunque anche i suoi primi due commi, i quali prevedono appunto modalità e forme di adesione da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei: ammessa l'adesione, sarebbe dunque da applicare il divieto di intervento ex art. 840-bis, comma 5, c.p.c.

La Corte aggiunge che l'azione inibitoria viene sovente esercitata congiuntamente a quella risarcitoria, sicché, se nel primo caso l'intervento fosse ammesso e nel secondo no, si determinerebbe *"un disallineamento tra il perimetro processuale delle due azioni"* e, a sostegno, richiama proprio il disposto dell'art. 840-sexiesdecies penultimo comma c.p.c. che ammette *"la possibilità di una proposizione congiunta delle due azioni (pur prescrivendo, in tale evenienza, la separazione delle cause)"*.

La ricostruzione sistematica della Corte non convince ed il Tribunale ritiene di dover confermare il proprio orientamento circa la possibilità di intervento ex art. 105 c.p.c. nel procedimento per inibitoria ex art. 840-sexiesdecies c.p.c.

Anzitutto il Tribunale osserva che:

- (i) dei quindici articoli di legge precedenti, l'art. 840-sexiesdecies c.p.c. richiama solo l'art. 840-quinquies c.p.c. sottoponendolo espressamente alla condizione di compatibilità;
- (ii) la disciplina dell'azione inibitoria collettiva di cui all'articolo richiamato prevede regole di legittimazione attiva stabilite in via autonoma e senza rimandi a quelle previste dagli articoli precedenti;
- (iii) la disciplina dell'azione inibitoria collettiva prevede una importante regola di legittimazione passiva opposta rispetto a quella prevista per l'azione risarcitoria con riferimento alla proponibilità nei confronti di imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica utilità;
- (iv) la disciplina dell'azione inibitoria collettiva ne prevede l'esperibilità a mezzo di uno schema processuale – le *"forme del procedimento camerale, regolato dagli artt. 737 e seguenti"*, sempre sottoposte alla condizione di compatibilità – del tutto distinto e diverso rispetto a quello di cui ai non richiamati articoli 840-bis e ss., bastando, in

- proposito, considerare l'attitudine / inattitudine al giudicato dei provvedimenti che rispettivamente definiscono il giudizio risarcitorio e il procedimento inibitorio;
- (v) delle due azioni è espressamente ed obbligatoriamente prevista la separazione (art. 840-sexiesdecies, penultimo comma, c.p.c.

Ve n'è più che abbastanza, ad avviso del Tribunale, per desumere la volontà del legislatore di tenere distinte ed autonome le due azioni, talché ogni estensione della disciplina dell'azione risarcitoria all'azione inibitoria dovrà sottostare alle regole vigenti in materia di analogia – *in primis* la necessità dovuta alla presenza di una lacuna normativa – e la valutazione di compatibilità dovrà essere riguardata con particolare attenzione.

Tanto premesso, occorre osservare che l'argomento ermeneutico "*a contrario*" utilizzato dalla Corte rispetto al ragionare del Tribunale, prova troppo.

Occorre muovere dalla circostanza che l'art. 840-sexiesdecies non richiama l'art. 840-bis c.p.c.

Invero il Tribunale non ha fatto altro che rinvenire una *ratio* al divieto di intervento previsto nell'ambito dell'azione risarcitoria, osservando che essa *ratio* non era estensibile all'azione inibitoria, ma non è affatto sufficiente ritenere – non condivisibilmente (v. *postea*) – che quell'argomento non sarebbe corretto per concludere che il divieto di intervento varrebbe anche in ambito di inibitoria.

La Corte, invece, avrebbe dovuto dimostrare che la disciplina dell'azione inibitoria reca una lacuna e che quella lacuna – per *eadem ratio* – deve essere colmata estendendo il divieto di intervento.

Questa analisi non solo difetta del tutto nell'argomentare della Corte, ma si scontra con una regola ermeneutica generale, cioè la stretta interpretazione dei divieti. Una regola generale piuttosto logica, considerando che l'eccedenza – da eliminare estendendo il divieto – è il contrario della lacuna.

In ogni caso il Tribunale ritiene che non possa essere condiviso nemmeno il presupposto del ragionamento della Corte. Invero, l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 840-quinquies c.p.c. all'azione inibitoria è sottoposta, come si diceva, alla condizione di compatibilità. Tale valutazione è stata completamente trascurata dalla Corte, che avrebbe dovuto invece dimostrare la compatibilità della disciplina ivi prevista al primo comma per l'azione risarcitoria all'azione inibitoria.

Ritiene il Tribunale, in proposito, che il giudizio in tema di compatibilità di quella disciplina con l'azione inibitoria deve essere risolto in senso negativo.

Invero l'adesione dei soggetti titolari di diritti omogenei può essere proposta – secondo il disposto dell'art. 840-quinquies, comma 1, c.p.c. - in un termine perentorio fissato dal Tribunale tra i 60 ed i 150 giorni dalla pubblicazione nel portale ministeriale dell'ordinanza di ammissione dell'azione di classe. Tuttavia, con riferimento all'azione inibitoria, il procedimento ex art. 737 c.p.c. non prevede l'adozione, da parte del Tribunale, di alcuna ordinanza di ammissibilità dell'azione, talché manca, in questo procedimento, sinanco l'atto presupposto su cui si fonda la sequenza procedurale colà prevista, che risulta perciò incompatibile con le scansioni procedurali previste per l'azione inibitoria. Per lo stesso motivo non sono compatibili le ulteriori previsioni dell'art. 840-quinquies, comma 1, primo periodo c.p.c., laddove stabilisce che il Tribunale "*provvede secondo quanto previsto dall'art. 840-sexies, primo comma, lettera c)*", cioè "*definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b), specificando gli elementi necessari per l'inclusione nella classe dei soggetti di cui alla lettera e)*".

Parimenti non compatibile il disposto dell'art. 840-quinquies, comma 2, c.p.c., secondo cui: "*I diritti di coloro che aderiscono a norma del presente comma sono accertati secondo le disposizioni di cui all'articolo 840-octies, successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie l'azione di classe*". Né lo è l'ultimo comma, che prevede: "*Il tribunale accoglie o rigetta nel merito la*

*domanda con sentenza che deve essere pubblicata nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito”.*

Invero gli artt. 737 e ss. c.p.c. configurano un procedimento che non termina con una sentenza ma con un decreto, atto questo che non ha ad oggetto l'accertamento di diritti risarcitori e che, come detto, non è suscettibile di giudicato. Tale configurazione processuale, lungi dal presentare caratteri di stravaganza, è invece coerente con l'oggetto del procedimento per inibitoria, sia perché la tutela richiesta non ha natura risarcitoria – atteso che il *petitum* risarcitorio è incompatibile con il *petitum* inibitorio, mentre il danno subito ben può ma non necessariamente deve configurare *causa petendi* di un'azione inibitoria e comunque non la esaurisce -, sia perché, mentre il diritto risarcitorio omogeneo necessita, per trovare tutela, dell'esercizio dell'azione – il ché appunto spiega l'istituto dell'adesione – la tutela anticipata integrata dall'inibitoria giova automaticamente e senza bisogno di intervento individuale anche a chi quell'azione non abbia proposto.

Infine, le considerazioni della Corte di Appello in ordine al “disallineamento” che subirebbero l'azione di classe risarcitoria e l'azione di classe inibitoria congiuntamente proposte risultano inconferenti a fronte dell'espresso obbligo di separazione imposto dalla legge al giudice, ulteriore indice questo dell'autonomia delle due azioni e della non estensibilità, almeno in via generale e di principio, delle norme che regolano l'una all'altra.

Non solo, tuttavia, l'intervento del terzo ex art. 105 c.p.c., ed in particolare gli interventi *ad adiuvandum* dei ricorrenti, non sono vietati, ma essi devono essere ritenuti compatibili con il procedimento per inibitoria e senz'altro ammissibili.

Invero, come si è già detto, proprio l'incompatibilità del procedimento di adesione con l'azione inibitoria, ed anche la legittimazione eventualmente singolare (“*Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria ...*”) del ricorrente, rendono non solo possibile ma anche del tutto compatibile l'intervento di chi o appartenga all'insieme di individui o enti in pregiudizio dei quali sono realizzate le condotte che quel pregiudizio abbiano provocato oppure sia comunque legittimato secondo la legge a proporre l'azione, *in primis* le organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro di cui al secondo periodo del primo comma dell'art. 840-sexiesdecies c.p.c.

Tali sono senz'altro la Regione Puglia, il GIG, il Codacons.

Invero, senza che parti resistenti abbiano svolto in proposito contestazione alcuna, sia la Regione Puglia <sup>(2)</sup>, che GIG <sup>(3)</sup>, che Codacons <sup>(4)</sup> hanno svolto ampie e precise deduzioni dalle quali risulta

---

<sup>2)</sup> “... l'interesse della Regione Puglia a sostenere in giudizio (nelle forme dell'intervento adesivo dipendente ex art.105 c.p.c.) le ragioni dei ricorrenti è determinato dalla necessità di evitare qualsiasi pregiudizio ambientale e alla salute umana, cagionato dalla prosecuzione dell'attività dello stabilimento. La Regione Puglia, quale ente esponenziale degli interessi della collettività tarantina e della regione tutta, “*persegue il benessere e la sicurezza (dei propri abitanti) ispirandosi ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Costituzione italiana*” (art. 1, comma 3 dello Statuto regionale). L'intervento nel presente giudizio, *ad adiuvandum* rispetto alle ragioni dei ricorrenti, è volto a sostenere l'interesse degli abitanti del territorio tarantino alla salubrità ed alla riqualificazione dell'area industriale interessata dallo stabilimento siderurgico ex ILVA. A tale riqualificazione la Regione Puglia ha un interesse diretto come Amministrazione pubblica, in quanto in base all'art. 2 dello Statuto regionale, tra i compiti dell'Amministrazione rientra anche la tutela del proprio territorio quale “*bene da proteggere e da valorizzare in ciascuna delle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica, storico culturale e rurale*”.

Inoltre, la tutela dell'ambiente, dell'ambiente salubre e della salute, nonché della sicurezza e del lavoro rientra, indubbiamente, tra gli interessi primari di cui l'ente regionale è titolare in forza delle prerogative e specifiche competenze allo stesso attribuite e riconosciute dalla Costituzione italiana (artt.9 e 117, comma 3) e dal D. Lgs. n.152/2006 e smi (Codice dell'ambiente).

Peraltro, con specifico riferimento alla vicenda “Ilva”, la titolarità di un interesse qualificato in capo alla Regione Puglia è stata riconosciuta anche dalla Corte Costituzionale con sentenza n.182 del 13/7/2017, pubblicata in GURI del 19/7/2017, nella quale testualmente si legge che “*la fase di attuazione (del Piano ambientale, ndr) è configurata come un'attività dinamica, e non meramente esecutiva, nel cui ambito la voce della Regione ha modo di essere debitamente tenuta in considerazione*” ...” (Memoria 25.09.2024, p. 5 s.).

che essi sono titolari dell'interesse e dei connotati istituzionali che consentono il loro intervento in questa sede.

Si deve quindi concludere nel senso dell'ammissibilità degli interventi sopra indicati.

\* La domanda di parti resistenti di dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse ad agire dei ricorrenti non può essere accolta.

Invero, le domande di parti ricorrenti si fondano anzitutto sulla richiesta di tutela rispetto al rischio che i loro diritti *in primis* alla salute, nonché serenità / non turbativa della vita privata e il diritto al clima subiscono per effetto dell'esercizio dello Stabilimento, e, poiché lo Stabilimento è ancora in funzione, l'interesse all'accoglimento delle domande permane senz'altro.

Per altro verso non è di per sé dirimente – rispetto alla sussistenza dell'interesse ad agire dei Ricorrenti - che l'AIA sia stata oggetto di riesame con valenza di rinnovo, sia perché il presente procedimento ha ad oggetto condotte che, in se stesse, ben possono, in ipotesi, essere formalmente legittime ma, in tesi, comunque causative di danni o rischi ingiusti, sia perché, per altro verso si tratta di provvedimento amministrativo che – sul piano della giurisdizione del giudice ordinario – costituisce solo il presupposto delle condotte in tesi potenzialmente dannose e possibile oggetto di valutazione solo nella prospettiva della disapplicazione, come più volte osservato.

### III. L'oggetto del procedimento.

<sup>3)</sup> “Con il presente atto interviene *ex art. 105 c.p.c.* e in base agli artt. 13 e 18 della legge n. 349/1986 anche Gruppo di Intervento Giuridico – OdV, associazione di protezione ambientale, a carattere nazionale *ex art. 13 legge n. 349/1986, giusta gli allegati Decreti Ministeriali 00203 del 18 luglio 2016 e 0000076 del 15 febbraio 2022. La prefata associazione ha sede legale in Cagliari* ... ed è presente, giusta la previsione dell'allegato Statuto Sociale, art. 11, in varie sedi regionali, con poteri di rappresentanza, tra le quali, quella della Regione Puglia, con sede in Bari ... l'associazione *de qua*, già iscritta all'Anagrafe Onlus con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per la Sardegna n. AC/5768/07 del 6 febbraio 2007, è costituita anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e seguenti del d.lgs. n. 117/2017, quale ente del *terzo settore*. Dunque, trattasi anche di associazione senza scopo di lucro, i cui obiettivi statuari comprendono la tutela degli interessi pregiudicati dalla condotta di cui al primo periodo dell'art. 840 *sexiesdecis* c.p.c, vale a dire, atti e comportamenti posti in essere in pregiudizio di individui o enti. La associazione *de qua* ha caratteristica di tutela dell'ambiente e dei diritti civili attraverso l'attività giuridica nella sua forma più ampia ed ha come finalità, tra le altre, la promozione, lo sviluppo e l'attuazione delle forme di tutela giuridica dell'ambiente, della vita umana, delle relazioni fra gli individui, singoli e associati, e l'ambiente naturale. Si pone al servizio dei cittadini e delle forme esponenziali per l'assistenza e la consulenza in materia di tutela del diritto all'ambiente, alla salute e dei diritti civili anche nell'ambito del procedimento di formazione degli atti legislativi, amministrativi e del procedimento con particolare riguardo al diritto all'informazione ...” Memoria di costituzione, 24.02.2023, p. 4 s.).

<sup>4)</sup> “In virtù dei propri fini statuari e delle attività svolte a difesa dell'ambiente, il Codacons è Associazione di Protezione Ambientale riconosciuta con Decreto Ministeriale n. 109/SCOC/95 del 17 ottobre 1995, ai sensi della Legge 8 luglio 1986 n. 349 istitutiva del Ministero dell'Ambiente, nonché ai sensi del D.Lgs. 152/06. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 dello Statuto dell'Associazione interveniente, la stessa persegue la tutela “*dei diritti e degli interessi di consumatori ed utenti [...] nei confronti dei soggetti pubblici e privati produttori e/o erogatori di beni e servizi*”, nonché “*tutela i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, nei confronti di qualsiasi soggetto, promuovendo azioni giudiziarie o intervenendo in giudizi civili e penali, attraverso la costituzione di parte civile per il risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità perseguite dall'Associazione*”; *altresì, ha la finalità di “tutelare, a titolo esemplificativo, anche mediante costituzione di parte civile, i consumatori gli utenti contribuenti ed i risparmiatori da ogni forma di frode e di reati che offendono, oltre agli interessi che persegue, anche: salute, istruzione, ambiente, l'incolumità pubblica [...]*”. Ad ogni buon conto, la scrivente agisce a tutela degli interessi generali comuni ad un'intera categoria di utenti e consumatori (categoria socialmente debole) non al fine di sostituirsi all'iniziativa del singolo bensì al fine di agevolarla (Corte di Cassazione, n. 17351/2011). Nondimeno, il Codacons è Associazione ambientalista di volontariato riconosciuta ai sensi della Legge 349/1986, del DLgs. n.460/97, nonché ai sensi del D.Lgs.152/06 è Associazione con riconosciute finalità di Ente parapubblicistico, così come riconosciuto dal Consiglio di Stato (si veda Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 1 del 2007) e così confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 7 del 2012. Quale Associazione di tutela del consumatore ed ambientalista, la scrivente è legittimata ad intervenire nei giudizi che riguardano l'ambiente in relazione agli interessi del territorio. La tutela ambientale è infatti obiettivo essenziale dell'associazione ...” (Memoria di costituzione 18.07.2024, p. 2 s.).

L'oggetto del ricorso – causa *petendi* e *petitum* - è stato descritto alle pagg. 1 e ss. della Prima Ordinanza:

«I ricorrenti agiscono ex art. 840-sexiesdecies c.p.c. per la protezione, in via di inibitoria collettiva, di diritti omogenei dei residenti in Taranto e comuni limitrofi, in tesi gravemente lesi dall'attività produttiva dell'acciaieria la cui proprietà è di ILVA S.p.A. in A.S. (di seguito: ILVA) e gestita da Acciaierie d'Italia S.p.A. controllata da Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.

In particolare essi chiedono la tutela: (i) del loro diritto alla salute; (ii) del loro diritto alla serenità e tranquillità nello svolgimento della loro vita; (iii) del loro diritto al clima.

I ricorrenti sostengono che tali diritti sono lesi anche attualmente ed in via permanente a causa di comportamenti dolosi tuttora in atto che provocano un inaccettabile inquinamento causato dalle emissioni provenienti dagli impianti dello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto (di seguito: lo Stabilimento) le quali espongono i cittadini residenti ad eventi di morte e malattie aggiuntive, non ulteriormente tollerabili.

I ricorrenti – nonostante alcuni di essi abbiano dedotto di essere o essere stati affetti da patologie oncologiche o malattie e che lo sono o lo sono stati loro famigliari - precisano di non agire per l'accertamento del nesso causale tra tali specifiche patologie e le emissioni inquinanti dello Stabilimento ILVA né per il risarcimento del danno – azione che si riservano di proporre in seguito -, ma perché sia eliminata l'attuale “ingiusta esposizione al rischio” del primario e fondamentale bene della salute (oltre che degli altri diritti indicati in ricorso).

I ricorrenti fanno derivare la loro legittimazione ad agire dall'essere “tutti residenti a Taranto”, elemento questo da considerare in relazione a quanto affermato dalla sentenza CEDU del 24 gennaio 2019 (Causa Cordella c. Italia) <sup>(5)</sup> (di seguito: sentenza CEDU Cordella).

I ricorrenti inoltre agiscono in giudizio per fare valere diritti omogenei, comuni a circa 300.000 residenti in Taranto e comuni limitrofi, territorio qualificato come SIN (sito di interesse nazionale)

---

<sup>5)</sup> “101. Secondo la giurisprudenza della Corte, l'elemento cruciale che permette di determinare se, nelle circostanze di una causa, il danno ambientale abbia comportato violazione di uno dei diritti garantiti dal paragrafo 1 dell'articolo 8 è l'esistenza di un effetto nefasto sulla sfera privata o familiare di una persona, e non semplicemente il degrado generale dell'ambiente (Fadeieva c. Russia, n. 55723/00, § 88, CEDU 2005-IV).

102. Nella presente causa, la Corte rileva che i ricorrenti denunciano il danno derivante dalle emissioni nocive dello stabilimento Ilva di Taranto. I comuni interessati da queste emissioni sono stati individuati con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1990: si tratta delle città di Taranto, Crispiano, Massafra, Montemesola e Statte, che sono stati classificati «ad alto rischio ambientale». Inoltre, i comuni di Taranto e Statte sono stati inclusi nel SIN con decreto del Ministero dell'Ambiente del 10 gennaio 2000 (paragrafo 34 supra).

103. Poiché l'area direttamente interessata dagli effetti nocivi dell'Ilva è stata quindi definita da misure interne, la Corte constata che diciannove ricorrenti risiedono in comuni diversi da Taranto, Crispiano, Massafra, Montemesola e Statte e che questi ricorrenti non hanno presentato prove tali da rimettere in discussione l'estensione di tale area.

104. Per quanto riguarda gli altri ricorrenti, la Corte rammenta che l'inquinamento in un determinato settore diventa potenzialmente pericoloso per la salute e il benessere di coloro che vi sono esposti. In ogni caso, si tratta di una presunzione che può non verificarsi in un caso determinato.

105. Rimane comunque il fatto che, nel caso di specie, dagli elementi di prova di cui dispone la Corte emerge che l'inquinamento ha inevitabilmente reso le persone che vi erano sottoposte più vulnerabili a varie malattie.

106. I numerosi rapporti e studi scientifici a disposizione della Corte (si veda in particolare il rapporto SENTIERI, paragrafi 20 e seguenti supra) attestano in effetti l'esistenza di un nesso di causalità tra l'attività produttiva della società Ilva di Taranto e la situazione sanitaria compromessa, in particolare nei comuni sopra menzionati. Per lo studio più recente in questa materia, la Corte fa riferimento anche al rapporto dell'ARPA del 2017, che ribadisce il nesso di causalità sopra menzionato e attesta la permanenza di uno stato di criticità sanitaria nella zona «ad alto rischio ambientale» e nel SIN di Taranto, dove il tasso di mortalità e di ricovero ospedaliero per alcune patologie oncologiche, cardiovascolari, respiratorie e digestive era superiore rispetto alla media regionale (paragrafo 29 supra).

107. L'inquinamento ha avuto senza dubbio conseguenze nefaste sul benessere dei ricorrenti interessati (si veda, a contrario, Kyratos, sopra citata, § 53, e, mutatis mutandis, Fadeieva, sopra citata, §§ 87 88 e Di Sarno, sopra citata, § 81)”:

per la necessità della sua bonifica a causa del grave inquinamento delle matrici ambientali: acque, aria e suolo.

A sostegno di tali allegazioni i ricorrenti citano, tra l'altro:

(i) **le valutazioni di danno sanitario (VDS) redatte negli anni 2017, 2018, 2021, le quali tutte riscontrano una relazione causale tra l'alterato stato di salute dei residenti nell'area di Taranto e le emissioni di ILVA, specie con riferimento a PM10 ed SO2 di origine industriale.**

(ii) il “Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment” del Human Rights Council dell'Assemblea Generale dell' ONU del 12 gennaio 2022 in cui Taranto è inserita tra le “zone di sacrificio” <sup>(6)</sup>.

A seguito di una dettagliata disamina delle fonti normative primarie e secondarie (tra cui, in particolare, AIA del 2012, Piani Ambientali del 2014 e del 2017) che regolano in modo speciale l'attività dell' ILVA – cioè essenzialmente del relativo Stabilimento – nonché considerando – in tesi – in frode alla legge i contratti di affitto d'azienda stipulati tra le società resistenti negli anni 2017 e 2020, anche a fronte di comportamenti ritenuti inadempienti delle resistenti (sebbene non si tratti di comportamenti “nuovi” o “diversi” da quelli riscontrati dalle autorità competenti), i ricorrenti ne hanno illustrato la ritenuta assoluta inadeguatezza a tutelare il diritto alla salute, siccome esposto al rischio sopra indicato, il diritto alla tranquillità ed il diritto al clima riconducibile in capo a loro medesimi ed ai residenti di Taranto e dei comuni limitrofi.

I ricorrenti hanno altresì denunciato l'illegittima e dannosa proroga del termine di 36 mesi previsto dal 3 comma 2 d.l. n. 207 del 2012, convertito con modificazioni dalla l.n. 231 del 2012 per l'attuazione dell'AIA 2012 – cioè il 31 dicembre 2015 -, ad opera di varie norme e da ultimo dell'art. 6 comma 10 bis lett a) d.l. n. 244 del 2016, convertito, con modificazioni dalla l.n. 19 del 2017, in quanto termine lesivo, in danno della salute pubblica, del bilanciamento tra diritto alla salute, diritto all'esercizio dell'attività economica e diritto all'occupazione sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 85 del 2013.

In forza di tali deduzioni essi hanno individuato, quale strumento giuridico necessario rispetto alla tutela dei diritti fatti valere, **l'inibitoria, variamente graduata, dell'attività produttiva svolta nello Stabilimento.**

In particolare essi hanno evocato in giudizio ILVA, Acciaierie d'Italia Holding S.p.a. [...] e Acciaierie d'Italia S.p.a. [...] chiedendo:

“1) Ordinare ad Ilva S.p.A, in A.S., nonché ad Acciaierie d'Italia Holding S.p.A e alla sua controllata Acciaierie d'Italia S.p.A., **la chiusura dell'area a caldo degli Impianti ILVA di Taranto, ovvero la cessazione delle relative attività, assegnando un termine massimo di 60 giorni, idoneo allo svolgimento dei lavori in sicurezza;**

---

<sup>6)</sup> Le “zone di sacrificio” sono definite “extremely contaminated areas where vulnerable and marginalized groups bear a disproportionate burden of the health, human rights and environmental consequences of exposure to pollution and hazardous substances”; “Today, a sacrifice zone can be understood to be a place where residents suffer devastating physical and mental health consequences and human rights violations as a result of living in pollution hotspots and heavily contaminated areas”. Su Taranto, inserita tra le “zone di sacrificio”, si dice: “45. The Ilva steel plant in Taranto, Italy, has compromised people’s health and violated human rights for decades by discharging vast volumes of toxic air pollution. 68 Nearby residents suffer from elevated levels of respiratory illnesses, heart disease, cancer, debilitating neurological ailments and premature mortality. Clean-up and remediation activities that were supposed to commence in 2012 have been delayed to 2023, with the Government introducing special legislative decrees allowing the plant to continue operating. In 2019, the European Court of Human Rights concluded that environmental pollution was continuing, endangering the health of the applicants and, more generally, that of the entire population living in the areas at risk”.

2) In via subordinata, ordinare alle suddette società la chiusura delle cokerie, ovvero la cessazione delle relative attività, entro lo stesso termine;

3) In via ulteriormente gradata, ordinare ai resistenti di fermare l'attività produttiva dell'area a caldo fino alla completa attuazione delle prescrizioni AIA recepite dal piano ambientale di cui al DPCM 2017, e di ogni altra che successivamente dovesse essere prescritta;

4) In ogni caso, ordinare ai resistenti di predisporre immediatamente un piano industriale che preveda l'abbattimento di non meno del 50% delle emissioni di gas ad effetto serra rispetto alle emissioni conseguenti ad una produzione di sei milioni di tonnellate annue di acciaio entro il 2026, ovvero ordinare che le parti resistenti adottino le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate. Ritenere assorbita la domanda in caso di accoglimento di una delle domande sub 1 e 2;

5) Condannare i resistenti a dare diffusione dei provvedimenti invocati ed emessi nelle modalità e con l'utilizzo dei mezzi di comunicazione, da stabilirsi nel provvedimento medesimo;

6) Ai sensi dell'art. 614 bis, richiamato dal comma dell'art. 840 s.decies si chiede la condanna dei resistenti, in via solidale, a pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di denaro che si riterrà di giustizia quale misura di coercizione indiretta in caso di ritardo nell'esecuzione delle misure inibitorie accordate».

Con il **deposito in data 30 settembre 2025 della memoria** autorizzata all'udienza del 30 maggio 2025, parti ricorrenti hanno modificato le domande come segue:

*«1) In via preliminare, come conseguenza del dovere di applicare i principi dettati dal massimo organo giurisdizionale europeo, accertare e dichiarare che il provvedimento di AIA rilasciato in data 25 luglio 2025 viola il diritto comunitario pertinente come interpretato dalla CGUE nella sentenza della Grande Camera della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024, resa nella causa C-626/2022 e, per l'effetto, disapplicarlo, mediante, ove ritenuto necessario, la disapplicazione delle norme di legge nazionali sulle quali si fonda, contenute negli artt. 1.ter e 1. quater del D.L. n.3/2025, convertito in legge con L. del 20 marzo 2025, n. 31.*

*2) Di conseguenza, ordinare ad Ilva S.p.A., in A.S., nonché ad Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. e alla sua controllata Acciaierie d'Italia S.p.A., entrambe in A.S. e loro eventuali aventi causa, la sospensione immediata dell'attività produttiva dell'area a caldo, fino al rilascio di una nuova AIA che prescriva quanto imposto nella sentenza della CGEU e fino a quando dette prescrizioni non saranno completamente adempiute, con conseguente adeguamento degli impianti, accertato da parte dell'autorità di controllo, assegnando un termine massimo di 60 giorni, idoneo allo svolgimento dei lavori di sospensione in sicurezza.*

*3) In via subordinata e salvo gravame, ordinare la sospensione immediata dell'attività fino a quando non siano state adempiute tutte le prescrizioni impartite nell'AIA rilasciata in data 25 luglio 2025 e suoi eventuali riesami, con conseguente adeguamento degli impianti, accertato dall'autorità di controllo, assegnando un termine massimo di 60 giorni, idoneo allo svolgimento dei lavori di sospensione in sicurezza.*

*4) In ogni caso, in accoglimento della domanda di protezione del diritto umano al clima, ordinare alle parti resistenti e loro aventi causa di predisporre immediatamente un piano industriale che preveda l'abbattimento di gas ad effetto serra di non meno del 50% rispetto alle emissioni conseguenti ad una produzione di sei milioni di tonnellate annue attualmente autorizzate attuandolo entro il termine di 5 anni decorrenti dalla data della decisione definitiva della causa.*

*5) Emettere qualunque ulteriore provvedimento idoneo ad assicurare tutela alle doglianze dei ricorrenti.*

6) *Condannare i resistenti a dare diffusione dei provvedimenti invocati ed emessi nelle modalità e con l'utilizzo dei mezzi di comunicazione, da stabilirsi nel provvedimento medesimo ex art. 120 c.p.c.*

7) *Ai sensi dell'art. 614 bis, richiamato dal comma dell'art. 840 s.decies si chiede la condanna dei resistenti, in via solidale, a pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di denaro che si riterrà di giustizia, pro die, quale misura di coercizione indiretta in caso di ritardo nell'esecuzione delle misure inibitorie accordate.*

8) *Condannare le parti resistenti alle spese e ai compensi del presente giudizio e di quello pregiudiziale svolto presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari».*

Tale modifica del *petitum* è ammissibile, sia perché la disciplina processuale dell'azione inibitoria non prevede, in proposito, preclusioni di sorta, sia perché le modifiche sono giustificate da circostanze sopravvenute in diritto - la Sentenza CGUE – ed in fatto – l'adozione dell'AIA del 23 luglio 2025 -, sia perché il nuovo *petitum* è più circoscritto rispetto al precedente – in particolare richiedendo, in conformità al dettato della Sentenza CGUE, una sospensione temporanea e condizionata dell'area a caldo e non la sua chiusura – sia perché in ordine alle circostanze nuove – ben conosciute dalle Resistenti, che sono state anche protagoniste del procedimento di rilascio dell'AIA – è stato ampiamente assicurato il contraddittorio tra le parti, concedendo rinvii del procedimento ed autorizzando il deposito di memorie e documenti.

Pertanto **la cognizione del Tribunale si svolgerà sulle domande dei Ricorrenti, come precisate nella memoria depositata il 30 settembre 2025 e sopra riportate.**

**IV. La domanda sub 1) di “accertare e dichiarare che il provvedimento di AIA rilasciato in data 25 luglio 2025 viola il diritto comunitario pertinente come interpretato dalla CGUE nella sentenza della Grande Camera della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024, resa nella causa C-626/2022 e, per l'effetto, disapplicarlo, mediante, ove ritenuto necessario, la disapplicazione delle norme di legge nazionali sulle quali si fonda, contenute negli artt. 1.ter e 1. quater del D.L. n.3/2025, convertito in legge con L. del 20 marzo 2025, n. 31”: parziale fondatezza.**

*IV.1) Il rischio cui sono sottoposti i residenti in zone limitrofe allo stabilimento, inaccettabile se non rigorosamente affrontato, tempestivamente e drasticamente abbattuto mediante l'adozione – in sede di AIA – di prescrizioni (idonee e) legittime.*

La decisione in ordine alla domanda dei ricorrenti di cui sub 1) richiede la soluzione di una questione in fatto preliminare – posto e trattato dalle parti nel corso di tutto il procedimento e la cui considerazione è peraltro imposta dalla stessa Sentenza CGUE – cioè *se il diritto alla salute, il diritto alla serenità – da intendersi come non turbativa - della vita privata, il diritto al clima delle persone residenti in zone limitrofe allo Stabilimento siano sottoposti ad un elevato rischio di lesione grave per effetto dell'attività industriale svolta dallo Stabilimento stesso.*

Parti ricorrenti hanno affermato la sussistenza di tale rischio richiamando, in particolare:

- *le valutazioni di danno sanitario (VDS) redatte negli anni 2017, 2018, 2021, 2024;*
- *le ordinanze emesse dal Sindaco di Taranto;*
- *la chiusura ex lege di una serie di diffide per violazioni ante DPCM 2014;*
- *il fenomeno dei wind days;*
- *gli incidenti occorsi nello Stabilimento e, fra essi, da ultimo quello del novembre 2025;*
- *Studi Sentieri;*

- la consulenza tecnica redatta dalla dott.sa Anna Moschetti (Presidente della Commissione Ambiente dell'Ordine dei Medici di Taranto) (di seguito: Consulenza Ricorrenti);
- le valutazioni già espresse in proposito da autorità giurisdizionali ed enti sovranazionali quali la CEDU, l'ONU, la Commissione UE.

Parti resistenti hanno escluso la sussistenza di tale rischio richiamando, in particolare:

- studi e rilevazioni in ordine alla qualità dell'aria a Taranto;
- la consulenza tecnica redatta dai Prof. Cristaudo e dalle dott.se Romiti e Ruffi (doc. 36-a ILVA; di seguito: la Consulenza ILVA).
- l'avvenuta attuazione dell'AIA di cui al DPCM 2017;
- l'avvenuto rilascio dell'AIA 2025.

Ritiene il Tribunale che sussista tutt'ora, in capo alle persone residenti in zone limitrofe allo Stabilimento, un elevato rischio di lesioni gravi per effetto dell'attività industriale svolta dallo Stabilimento, dovendosi immediatamente aggiungere che non si tratta di un rischio insuscettibile di essere ridotto a livelli accettabili ma solo con l'implementazione effettiva di misure e interventi che assicurino a quelle persone la ragionevole certezza di vivere senza il fondato timore di essere attinte da malattie gravi o comunque di vedere intollerabilmente violata la serenità della propria vita per effetto dell'attività industriale svolta nello Stabilimento.

IV.1.1) La prova del rischio: considerazioni in diritto.

Fonti di diritto nazionale e comunitario impongono che la materia oggetto del presente giudizio – come sopra descritto - sia valutata utilizzando tre criteri: principio di precauzione, principio di prevenzione, principio di causalità attenuata, tra loro strettamente collegati.

Quanto ai principi di precauzione e prevenzione l'art. 191 TFUE, per quanto qui più strettamente rileva, prevede:

«1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
- protezione della salute umana,
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione.

3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale l'Unione tiene conto:

- dei dati scientifici e tecnici disponibili,
- delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione,
- dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione,
- dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue

*singole regioni.*

[...]».

Il principio di precauzione è comunemente definito come un “*approccio alla gestione del rischio per cui, qualora sia possibile che una determinata politica o azione possa arrecare danno ai cittadini o all’ambiente e qualora non vi sia ancora un consenso scientifico sulla questione, la politica o l’azione in questione non dovrebbe essere perseguita. Tuttavia, è possibile riesaminare la politica o l’azione non appena si rendano disponibili maggiori informazioni scientifiche. Il principio di precauzione è stabilito nell’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).*”

*Il concetto del principio di precauzione è stato stabilito per la prima volta in una comunicazione della Commissione europea, adottata nel febbraio 2000, che ha definito il concetto e la sua modalità di applicazione.*

*Il principio di precauzione può essere invocato solo in caso di rischio potenziale e non può mai essere utilizzato per giustificare decisioni arbitrarie.*

*Alcuni esempi in cui l’Unione europea ha applicato il principio di precauzione comprendono il quadro normativo per le sostanze chimiche [regolamento (CE) n. 1907/2006, noto con il nome di REACH] e il regolamento generale sulla legislazione alimentare [regolamento (CE) n. 178/2002]»<sup>(7)</sup>.*

Nella citata “*Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione*”, si afferma che “*Il fatto di invocare o no il principio di precauzione è una decisione esercitata in condizioni in cui le informazioni scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni che i possibili effetti sull’ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possono essere potenzialmente pericolosi e incompatibili con il livello di protezione prescelto*”. La Commissione ha poi cura di precisare che l’applicazione del principio di precauzione deve inserirsi nel quadro generale dell’analisi e della gestione del rischio connesso all’esercizio di una determinata attività. Ciò che, nei fatti, richiede di definire il livello di pericolo “accettabile” per la società, sulla base (i) dell’identificazione degli effetti potenzialmente negativi, (ii) della valutazione dei dati scientifici disponibili e (iii) dell’ampiezza dell’incertezza scientifica, ovverosia facendo riferimento a rigorosi criteri ed analisi, e non invece a semplici ipotesi o scelte politiche<sup>(8)</sup>.

Anche la Direttiva 2010/75/UE del 24.11.2010 “*relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)*” (di seguito: la Direttiva) si riferisce in moltissimi passaggi,

---

<sup>7)</sup> Definizione tratta dal sito ufficiale UE. Si veda anche il Principio 15 della Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo tenutasi a Rio nel 1992, secondo cui: “Al fine di proteggere l’ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro capacità, il Principio di precauzione. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l’assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per differire l’adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale”. In materia di salvaguardia dei mari, dei laghi e dei corsi d’acqua fluviali, si vedano: Convenzione di Helsinki sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, 1992; Convenzione di Helsinki sulla protezione dell’ambiente marino nell’area del Mar Baltico, 1992; Convenzione di Parigi sulla protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico del Nord-Est, 1992. Nel diritto comunitario, quali prodromi dell’art. 191 TFUE, si vedano: art. 130 R (2) del Trattato di Maastricht, posto ad apertura del Titolo XVI (“Ambiente”), secondo cui la politica della Comunità in materia ambientale è fondata, fra l’altro, sui “*principi di precauzione e dell’azione preventiva*”; art. 174 del Trattato di Amsterdam.

<sup>8)</sup> punto 6.4 della Comunicazione sopracitata afferma: “*Le regole esistenti nella legislazione comunitaria e in quella di numerosi paesi terzi applicano il principio dell’autorizzazione preventiva (elenco positivo) prima dell’immissione sul mercato di alcuni tipi di prodotti, quali le medicine, gli antiparassitari o gli additivi alimentari. Ciò costituisce già un modo di applicare il principio di precauzione spostando la responsabilità della produzione delle prove scientifiche. È questo il caso in particolare delle sostanze ritenute a priori pericolose o che possono essere potenzialmente pericolose ad un certo livello d’assorbimento. In questo caso il legislatore, per precauzione, ha previsto l’inversione dell’onere della prova, stabilendo che tali sostanze siano considerate come pericolose finché non sia dimostrato il contrario. Spetta quindi alle imprese realizzare i lavori scientifici necessari per la valutazione del rischio. Finché il livello di rischio per la salute e per l’ambiente non può essere valutato con sufficiente certezza, il legislatore non può legittimamente autorizzare l’utilizzazione della sostanza, salvo in casi eccezionali per effettuare prove*”.

oltre che nel titolo, al principio di prevenzione – articolazione operativa del principio di precauzione -, ed in particolare, senza pretesa di completezza: considerando nn. 2, 3, 4, 5, 8, 23; art. 1, 7, 11<sup>9)</sup>, 12, 14, 69.

A livello nazionale il principio di precauzione, quale principio-base del diritto ambientale, è consacrato dall'art. 301, comma 1, TUA: *“In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione”*, e interviene -al contempo- a disciplinare le tipologie e le modalità di applicazione delle misure preventive adottabili (cfr. art. 304 ss. d.lgs. n. 152/2006)<sup>(10)</sup>.

Inoltre il principio di precauzione è richiamato proprio nell'Introduzione del Decreto Interministeriale 24 aprile 2013 *“Disposizioni volte a stabilire i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) in attuazione dell'articolo 1 -bis, comma 2, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231”* (di seguito: il D.M. 2013). In particolare, ivi si stabilisce: *“... la vds evidenzia due aspetti che rispettivamente rispondono all'esigenza: a) di verificare se la popolazione ha subito, o sta subendo, un danno alla salute correlabile all'attività dello stabilimento; b) di valutare, in accordo con il principio di precauzione di cui all'art. 301 del*

---

<sup>9)</sup> Art. 11, rubricato *“Principi generali degli obblighi fondamentali del gestore”* recita: *“Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'installazione sia gestita in modo conforme ai principi che seguono: a) sono adottate tutte le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento; b) sono applicate le migliori tecniche disponibili; c) non si verificano fenomeni di inquinamento significativi; d) è prevenuta la produzione di rifiuti, a norma della direttiva 2008/98/CE; e) [...]; g) sono adottate le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; h) si provvede affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso sia ripristinato conformemente allo stato soddisfacente di cui all'articolo 22”*.

<sup>10)</sup> Del principio di precauzione si è fatta ampia applicazione nel diritto amministrativo. *“Il principio di precauzione impone alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di scongiurare i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l'effettiva esistenza e la gravità di tali rischi e prima che subentrino più avanzate e risolutive tecniche di contrasto. Ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche in assenza di certezze riguardo all'esistenza o alla portata del pregiudizio per la salute delle persone che si vuole scongiurare. I principi di proporzionalità e ragionevolezza impongono all'amministrazione il bilanciamento tra l'interesse privato alla commercializzazione dei prodotti e le contrapposte esigenze di tutela della salute pubblica, con la conseguenza per cui il peso di scelte cautelative, imposte dal dubbio residuale sui margini di rischio, debba gravare sul soggetto responsabile della condotta illecita”*: Cons. Stato, sez. III, sent. del 26 ottobre 2023, n. 9265. *“Il principio di precauzione, costituente uno dei canoni fondamentali del diritto alla salubrità dell'ambiente e alla salute, rappresenta al tempo stesso un principio generale del diritto comunitario che obbliga alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente e, posto in relazione al complementare principio di prevenzione, si caratterizza anche per una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche previste al fine di evitare che l'attività posta in essere possa danneggiare l'uomo o l'ambiente. Tale principio deve essere applicato facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici (cfr. T.a.r. Campania, Napoli, Sez. V, 31 gennaio 2013, n. 683). L'esigenza di tutela della salute diventa imperativa già in presenza di rischi soltanto possibili, ma non ancora scientificamente accertati, atteso che, essendo le istituzioni comunitarie e nazionali responsabili - in tutti i loro ambiti di azione - della tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, la regola della precauzione può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle disposizioni del Trattato (cfr.: Corte di Giustizia CE, 26.1.2002 T132; sentenza 4 luglio 1998, causa C-248/95; sentenza 3 dicembre 1998, causa C-67/97; Bluhme; Cons. Stato, VI, 3.12.2002, n. 6657; T.A.R. Lombardia, Brescia, 11.4.2005, n. 304): TAR Napoli, Sez. V, sent. del 5 dicembre 2020, n. 5835.*

Come significato dalla più autorevole giurisprudenza formatasi sul punto, *“l'applicazione del principio di precauzione comporta, in concreto, che ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione precoce, anticipatoria rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche. È evidente, peraltro, che la portata del principio in esame può riguardare la produzione normativa in materia ambientale o l'adozione di atti generali ovvero, ancora, l'adozione di misure cautelari, ossia tutti i casi in cui l'ordinamento non preveda già parametri atti a proteggere l'ambiente dai danni poco conosciuti, anche solo potenziali”* (cfr., sul punto, ex multis, T.A.R. Piemonte, I, 3.5.2010, n. 2294).

*decreto legislativo n. 152/2006, se un analogo danno possa verificarsi in futuro, identificando, se del caso, eventuali misure di prevenzione”.*

Infine il principio di precauzione è richiamato nel PIC 2025 (p. 39), citando l’ISS, come riferimento di prescrizioni generali ivi definite. Si vedrà come ciononostante, ad avviso del Tribunale, alcune prescrizioni dell’AIA – significative per numero e qualità - siano in contrasto con tale principio (v. *postea* IV.3).

Per quanto concerne la giurisprudenza costituzionale, appaiono rilevanti, oltre alla ben nota e pertinente sent. n. 85 del 2013, tra le altre, le sentenze della Corte Costituzionale nn. 116 del 2006, 58 del 2018, 105 del 2024.

Con la sent. n. 116 del 2006 la Corte - chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del d.l. n. 279/2004 (“Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica”) – afferma che *“la formulazione e specificazione principio di coesistenza tra colture transgeniche, biologiche e convenzionali, rappresenta il punto di sintesi fra i divergenti interessi, di rilievo costituzionale, costituiti da un lato dalla libertà di iniziativa economica dell'imprenditore agricolo e dall'altro lato dall' esigenza che tale libertà non sia esercitata in contrasto con l'utilità sociale, ed in particolare recando danni sproporzionati all'ambiente e alla salute.*

*Va aggiunto che l'imposizione di limiti all'esercizio della libertà di iniziativa economica, sulla base dei principi di prevenzione e precauzione nell'interesse dell'ambiente e della salute umana, può essere giustificata costituzionalmente solo sulla base di «indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi, di norma nazionali o sovranazionali, a ciò deputati, dato l'essenziale rilievo che, a questi fini, rivestono gli organi tecnico scientifici» ([sentenza n. 282 del 2002](#)).*

*Inoltre, l'elaborazione di tali indirizzi non può che spettare alla legge dello Stato, chiamata ad individuare il «punto di equilibrio fra esigenze contrapposte» ([sentenza n. 307 del 2003](#)), ...».*

Nella sentenza n. 85 del 2013 la Corte rimarca come, nell’ottica del legislatore, il procedimento che culmina nel rilascio dell’AIA rappresenti, per le sue caratteristiche di partecipazione e di pubblicità ed in quanto *“risultato di apporti plurimi, tecnici e amministrativi”*, il migliore strumento attraverso cui pervenire all’individuazione del punto di equilibrio in ordine all’accettabilità e alla gestione dei rischi che derivano da un’attività industriale.

Ed anzi l’AIA – cui l’attività produttiva deve conformarsi per essere legittimata a svolgersi e proseguire - costituisce l’esito un procedimento nel quale *“devono trovare simultanea applicazione i principi di prevenzione, precauzione, correzione alla fonte, informazione e partecipazione che caratterizzano l'intero sistema ambientale”* (par. 10.1). E proprio tale procedimento, per *“le sue caratteristiche di partecipazione e pubblicità, rappresenta lo strumento attraverso il quale si perviene ... all'individuazione del punto di equilibrio in ordine all'accettabilità e alla gestione dei rischi che derivano dall'attività oggetto di autorizzazione”*.

Nella sentenza n. 58 del 2018 la Corte non ha avuto necessità – come non l’ha avuta il giudice rimettente – di richiamare il principio di precauzione e quelli connessi, essendo stata ritenuta direttamente contrastante con gli artt. 3, 32, 41 Cost. la disciplina emergenziale dettata dagli artt. 3 d.l. n. 92 del 2015, 1, comma 2, e 21-octies l.n. 132 del 2015 *sub specie* di irragionevole bilanciamento tra i diritti in gioco a scapito del diritto alla salute. Ha poi affermato – nel passo richiamato anche dalla Corte nella sentenza n. 105 del 2024 (par. 5.4.1) – *“Rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la salute, l'incolumità e la vita dei lavoratori costituisce ... condizione minima e indispensabile perché l'attività produttiva si svolga in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona”*.

Con la l. cost. n. 1 del 11 febbraio 2022 sono state introdotte modifiche agli artt. 9 <sup>(11)</sup> e 41 Cost. <sup>(12)</sup>, da cui si desume che, nel bilanciamento tra i diritti in conflitto, sono ambiente e salute – costituendo limiti alla libera iniziativa economica - a costituire il referente di tutela prevalente, fermo solo il controlimite del divieto del diritto “tiranno”.

Nella sentenza n. 105 del 2024, la Corte – nel dichiarare l’illegittimità parziale del disposto dell’art. 104-bis, comma 1-bis.1 disp. att. c.p.p. per violazione degli artt. 9, 32 e 41 cost., rimarcando la rilevanza, in *subiecta materia*, delle modifiche introdotte agli artt. 9 e 41 cost. (par. 5.1.1.) – pur nella materia limitrofa delle misure adottabili dal Governo per consentire la provvisoria prosecuzione di un’attività di interesse strategico nazionale oggetto di sequestro penale, ha affermato che, in vista di una tutela effettiva della salute e dell’ambiente, esse “*dovranno tendere a realizzare un rapido risanamento della situazione di compromissione ambientale o di potenziale pregiudizio alla salute determinata dall’attività delle aziende sequestrate*” e non già, invece, a consentirne indefinitamente la prosecuzione attraverso un semplice abbassamento del livello di tutela di tali beni; ma soprattutto saranno costituzionalmente tollerabili solo quando si presentino “*come disciplina interinale, che consenta di non interrompere un’attività produttiva ritenuta di rilievo strategico per l’economia nazionale o per la salvaguardia dei livelli occupazionali, nel tempo strettamente necessario per portare a compimento gli indispensabili interventi di risanamento ambientale e riattivare gli ordinari meccanismi procedurali previsti dal d.lgs. n. 152 del 2006. E ciò, in particolare, attraverso il riesame delle AIA esistenti, che si siano rivelate insufficienti rispetto ai loro scopi*”. Di qui appunto la dichiarazione di illegittimità della norma censurata “*nella parte in cui non prevede che le misure ivi indicate si applichino per un periodo di tempo non superiore a trentasei mesi*”.

Si può concludere che la stessa giurisprudenza costituzionale e *claris verbis* la sent. n. 85 del 2013 individuano proprio nella configurazione del rapporto tra libertà di iniziativa economica, da un lato, e, dall’altro, esigenza che tale libertà non sia esercitata in contrasto con l’utilità sociale, ed in particolare recando danni sproporzionati all’ambiente e alla salute, l’ambito nel quale opera, assumendo rilievo decisivo, il principio di precauzione (e connessi).

Sul piano comunitario e, per quel che qui più rileva, nella Sentenza CGUE, l’art. 191 TFUE ha giocato un ruolo decisivo, essendo richiamato, in premessa (punti 67 e 70 ), quale norma statuyente gli obiettivi che la stessa direttiva 2010/75 è stata chiamata ad attuare ex art. 192, par. 1, TFUE e poi quale presupposto interpretativo normativo che – insieme agli artt. 35 e 37 della Carta – ha consentito alla Corte di affermare che “*la direttiva 2010/75 ... deve essere interpretata nel senso che gli Stati membri sono tenuti a prevedere che una previa valutazione degli impatti dell’attività dell’installazione interessata tanto sull’ambiente quanto sulla salute umana costituisca atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame di un’autorizzazione all’esercizio di una tale installazione ai sensi di detta direttiva*”.

In conclusione, il principio di precauzione è da intendersi quale criterio fondamentale per l’individuazione del punto di equilibrio tra i summenzionati diritti in conflitto.

Infine, quanto a prova della sussistenza rischio, della sua natura e del nesso causale, rileva il disposto del quarto comma dell’art. 840-sexiesdecies c.p.c., secondo cui “*Il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici*”. Si tratta di norma particolarmente significativa, se il legislatore ha inteso riproporla qui nonostante che il richiamo all’art. 840-quinquies c.p.c. consentisse di ritenere vigente l’analoga disposizione colà prevista “*Ai fini dell’accertamento della responsabilità del resistente*”. Dal coordinamento tra le due norme si ricavano due conseguenze ermeneutiche rilevanti. La prima è la conferma che – come si è già detto - il procedimento ex art.

---

<sup>11)</sup> “*La Repubblica ... Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni ...*”.

<sup>12)</sup> “*L’attività economica ... Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana*”.

840-sexiesdecies c.p.c. non ha ad oggetto la “responsabilità” del resistente, ed invece l’oggettiva situazione di pericolo di pregiudizio (*rectius*: rischio) in cui versa il ricorrente. La seconda è che, con riferimento alla valutazione del rischio, è prevista a maggior ragione rispetto alla fattispecie di responsabilità – implicante il rapporto tra condotta illecita o inadempiente e danno - l’adozione di criteri anche semplicemente statistici e presuntivi, laddove appunto la causazione di un danno non rientra né nella fattispecie sostanziale considerata né nell’oggetto del procedimento.

#### IV.2) Attuale pericolosità dello Stabilimento.

Gli elementi rilevanti – evidenziati anche dalle parti – ai fini della valutazione del rischio sanitario e ambientale espresso dallo Stabilimento sono:

1. le valutazioni di danno sanitario (VDS).
2. Le consulenze tecniche in atti.
3. I Rapporti delle autorità internazionali.
4. I riconoscimenti del rischio espresso dallo Stabilimento risultanti in sede legislativa, amministrativa e giudiziaria.
5. I progetti di decarbonizzazione della produzione.

##### IV.2.1) Le valutazioni di danno sanitario.

Dal “Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario - Stabilimento ILVA di Taranto ai sensi del Decreto Interministeriale 24 aprile 2013” – **Dicembre 2017** (doc. 15 ric.) - redatto a cura di: ARPA PUGLIA – AReSS – ASL TA, si desume, per quanto qui rileva, quanto segue:

- Il Rapporto è stato redatto ai sensi del D.M. 2013.
- Il metodo di analisi è descritto in premessa di tutte le VDS:  
“... la VDS parte dalla definizione di una fase conoscitiva, sulla base della rassegna dei dati ambientali e sanitari disponibili. Il risultato ottenuto dall’analisi dei dati correnti funge da filtro per la prosecuzione (o meno) di livelli successivi di approfondimento:  
la **Valutazione di 1° livello** comprende la definizione del profilo di salute della popolazione basato sulle stime più aggiornate di mortalità, ospedalizzazione e incidenza tumorale per la stima del danno attuale, ed una valutazione della qualità ambientale per la stima del danno potenziale;  
in presenza di criticità (profilo di salute che merita approfondimenti e/o un quadro ambientale compromesso) si procede con una **Valutazione di 2° livello** che prevede, da un lato, l’esecuzione di studi epidemiologici ad hoc (ad esempio di coorte residenziale) e dall’altro la stima dell’esposizione;  
la **Valutazione di 3° Livello**, definita sulla base delle risultanze delle fasi precedenti, prevede il risk assessment”. *Solo* “criticità evidenziate esclusivamente da quest’ultimo passaggio possono legittimare la Regione competente a chiedere il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in base a quanto previsto dall’art.1 comma 7 del Decreto-Legge 4 giugno 2013, n.61, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n.89”.
- E’ stata presa in considerazione l’area dei comuni di Taranto e Statte, in cui sono state posizionate n. 9 centraline di rilevamento, tre delle quali (via Machiavelli, via Archimede, via Orsini) nel quartiere Tamburi.
- Lo Stabilimento (che da solo rappresenta il 98 % dell’intero comparto industriale) è risultato responsabile del 66 % delle emissioni di PM10, e, con riferimento ai microinquinanti organici, - es.: Benzo(a)Pirene e PCDD/F (diossina) – del 99 % delle emissioni.

- Il quadro emissivo ha preso in considerazione sostanze inquinanti quali PM10, PM2,5, Benzo(a)Pirene, Benzene, metalli pesanti (As, Ni, Cd, Pb) nel Pm10, NO2, H2S, CO, IPA. Il Benzo(a)Pirene è risultato presente in concentrazioni superiori ai limiti di legge solo negli anni 2009-2011, mentre per tutte le altre sostanze sono stati riscontrati livelli inferiori ai limiti di legge.
- Sono emerse invece criticità per valori elevati di diossine nei mesi di novembre 2014 e febbraio 2015 (*“Dioossina nel quartiere Tamburi- Relazione integrativa sulle deposizioni”*, prot. Arpa n. 28787 del 09/05/2017).
- Per quanto attiene alla situazione sanitaria è emerso: - incidenza molto più alta in Taranto (216,2/000) di tumori maligni infantili rispetto alla media regionale (165,2/000) e alle province di Lecce (137,5/000) e Brindisi, rilevandosi dalla tab. 2 tassi standardizzati di tumori maligni infantili molto più alti in ASL Taranto che nelle ASL Brindisi, BT, Lecce e comunque un SIR “significativamente superiore a 100” e tassi standardizzati di incidenza apprezzabilmente più alti dei tassi ATRIUM, concludendosi per un **“eccesso di tumori infantili a Taranto”**. In proposito si rileva: *“si è osservato che la differenza rispetto ai tassi AIRTUM riguarda solo le classi di età 5-9 e 10-14 i cui SIR stimati sono rispettivamente 164,0 (95,6-262,6) e 150,9 (93,4-230,7). Tale rilievo richiede indubbiamente successive conferme, ma può costituire un utile indizio per individuare con maggior precisione un particolare sottogruppo dove l’impatto della contaminazione ambientale è più evidente e orientare le indagini sui possibili meccanismi di esposizione. Obiettivi del prosieguo della ricerca sono, perciò, stimare con maggiore precisione l’incidenza dei tumori pediatrici per ciascun gruppo di tumori e ciascuna Asl, stimare l’incidenza dei tumori pediatrici nella città di Taranto ... “*.
- Con riferimento al PM10 si legge: *“Per il quartiere Tamburi-Lido azzurro (quello più influenzato dalle emissioni industriali), ed in misura minore per Isola-Borgo, gli andamenti temporali dell’inquinamento industriale sono simili a quelli dei tassi di mortalità naturale; quanto detto non avviene per gli altri quartieri. Per incrementi di 1 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione media annua di PM10 di originale industriale si osserva un incremento percentuale del rischio di morte per tutte le cause naturali del 3,09%”*.
- Per quanto concerne i **“Wind-days”** (di seguito: WD; vento di velocità superiore ai 3m/s per almeno 3 ore consecutive), con specifico riguardo alla città di Taranto, oltre a registrarsi un aumento della concentrazione di PM10 – in ordine al quale si osserva un’associazione con il rischio-morte -, nel paragrafo **“Risultati”** si legge: *“Dalle analisi, è emersa un’associazione positiva e statisticamente significativa per la mortalità per cause cardiovascolari, cardiache, e respiratoria nel quartiere Tamburi di Taranto a distanza di 2-3 giorni dal giorno in cui si è verificato l’evento WD”*.
- Con riferimento *“alla definizione del profilo di salute delle popolazioni residenti nell’area individuata, attraverso la produzione di un quadro epidemiologico basato sulle stime più aggiornate di mortalità, di ospedalizzazione e di incidenza dei tumori”* il risultato è stato: *“La tabella 5.1 mostra per la provincia di Taranto, negli anni 2012-2014, nel confronto con la popolazione regionale, eccessi statisticamente significativi di mortalità in entrambi i sessi per tutte le cause, il tumore della pleura, mieloma multiplo e malattie dell’apparato cardiocircolatorio ... La tabella successiva descrive la mortalità nei due comuni del SIN, che evidenzia ulteriori eccessi nel sesso maschile per tumore del rene e, in entrambi i sessi, per malattie dell’apparato digerente”*. Vengono poi ribaditi *“eccessi di rischio per le patologie tumorali”* relativi a *“Mortalità nel SIN 0-14 anni”* e tassi in incremento e superiori al dato regionale. Stessa conclusione con riferimento all’ospedalizzazione <sup>(13)</sup>.

<sup>13)</sup> Solo per riportare i passi più significativi: *“... eccessi statisticamente significativi di ospedalizzazione in entrambi i generi per tumore della pleura e della tiroide ... Nei comuni dell’area a rischio (Taranto, Statte, Massafra, Montemesola, Crispiano), nel confronto con la regione (tabella 5.2), oltre agli incrementi di rischio già citati, si evidenzia in entrambi i sessi un eccesso statisticamente significativo nella ospedalizzazione per tutti i tumori maligni e*

- La VDS conclude nel senso che: **“Si segnala in conclusione la presenza di criticità in ordine alle patologie associabili con gli inquinanti emessi dagli stabilimenti dell’area industriale di Taranto”**.
- Vengono poi richiamate le conclusioni dello studio di epidemiologia analitica, concluso nell’agosto del 2016, assai significativo in quanto **“Ad ogni individuo della coorte, sulla base dell’indirizzo di residenza, sono stati attribuiti gli indicatori della esposizione alla fonte di inquinamento presente nell’area utilizzando i risultati di modelli di dispersione in atmosfera degli inquinanti scelti come traccianti (PM10 e SO2)”**. I risultati dello studio, assai allarmanti, si riportano in nota <sup>(14)</sup>, segnalandosi però l’affermato legame tra livello della produzione dello Stabilimento e la conseguente riduzione delle emissioni e l’**“andamento speculare”** sia dei livelli di inquinamento in prossimità dell’impianto e nei quartieri limitrofi, sia **“della mortalità”**.

Nonostante tali esiti, la VDS si arrestava alla Valutazione di 1° livello.

- Tali esiti sono confermati dalla successiva **VDS - Dicembre 2018** (doc 16 ric.).

Ivi si conferma la preponderanza delle emissioni dello Stabilimento rispetto a tutte le altre fonti (56 % di tutto il PM10; 88% del comparto industriale; 99 % di microinquinanti organici quali Benzo(a)Pirene e PCDD/F) - ma si rileva una diminuzione generalizzata dei livelli di PM10 – con riferimento al limite annuale - negli anni a partire dal 2012-2013, pur registrandosi **“elementi di criticità (concentrazione di sorgenti industriali), come nel caso di specie (Taranto)”**. Significativo, in questo caso il superamento di un valore limite di PM10 proprio nel quartiere Tamburi (via Orsini) ed in generale i valori più alti registrati in Machiavelli, Archimede ed Orsini rispetto a zone più lontane della città (es. Talsano).

Si osserva: **“Il maggior numero di superamenti giornalieri del limite di PM10 è stato registrato in Via Machiavelli, ai Tamburi. Va tenuto presente, tuttavia, che il rispetto dei limiti di qualità dell’aria previsti dalla normativa italiana (il citato D.Lgs. 155/2010), recepimento di analoga normativa europea, sia per quanto riguarda il limite giornaliero del PM10 (pari a 50 µg/m3, che può essere superato per non più di 35 volte nel corso di un anno solare) che per i valori obiettivo dei microinquinanti normati, non fornisce alcuna garanzia di assenza di effetti sulla salute”**.

Quanto ai valori di Pm 2,5, misurati per la prima volta, risultano nei limiti ma significativi quelli di via Macchiavelli e due sforamenti mensili in via Orsini. Anche il valore di Benzo (a) Pirene risulta nei limiti del D.Lgs. n. 155 del 2010, con la precisazione che essi si riferiscono **“unicamente al**

per tumore del polmone; nei maschi per tumore del pancreas, linfoma non Hodgkin. Esaminando solo i due comuni del SIN (Taranto e Statte, tabella 5.3), infine, nel sesso maschile risulta in eccesso l’ospedalizzazione per tutte le cause, nel sesso femminile l’ospedalizzazione per malattie dell’apparato urinario. Esaminando gli andamenti dei tassi nei quattro periodi in studio, si osserva che i valori relativi alle patologie individuate dallo studio Sentieri come associate all’inquinamento ambientale del SIN appaiono tutti in decremento anche se i tassi dei comuni di Taranto e Statte rimangono più elevati di quelli regionali, con l’eccezione dell’ospedalizzazione per malattie respiratorie.

<sup>14)</sup> **“cambiamenti temporali delle esposizioni ambientali e i cambiamenti temporali della mortalità. Lo studio, in sintesi, ha fornito i seguenti risultati: 1. L’esposizione a PM10 e SO2 di origine industriale è associata a un aumento della mortalità per cause naturali, tumori, malattie cardiovascolari e renali dei residenti. All’aumento di 10µg/m3 del PM10 di origine industriale, a parità di età, genere, condizione socio-economica e occupazione, si è osservato un aumento del rischio di mortalità per cause naturali pari al 4%; per l’esposizione ad SO2 di origine industriale l’incremento di rischio è del 9%. Per entrambi gli inquinanti si è osservata anche una associazione con la mortalità per cause tumorali (es. il tumore del polmone +5% per il PM10 e + 17% per SO2) e per le malattie dell’apparato cardiovascolare, in particolare si è osservato un eccesso importante per gli eventi coronarici acuti (infarto del miocardio e angina instabile). Un aumento di rischio si è osservato anche per le malattie dell’apparato renale. 2. Tra i residenti nell’area di Taranto si è osservata una associazione tra gli stessi inquinanti e ricorso alle cure ospedaliere per molte delle patologie analizzate. In particolare, per effetto del PM10 e SO2 (per incrementi di 10 µg/m3 delle concentrazioni) sono stati osservati eccessi per malattie neurologiche, cardiache, infezioni respiratorie, malattie dell’apparato digerente e malattie renali. Le gravidanze con esito abortivo sono associate all’esposizione a SO2 delle donne residenti. Tra i bambini di età 0-14 si sono osservati eccessi importanti per le patologie respiratorie, in particolari tra i bambini residenti a Tamburi si osserva un eccesso di ricoveri pari al 24%, tra quelli di Paolo VI +26%”**.

benzo(a)pirene assorbito sulla frazione di particolato PM10". Comunque "La media annua più elevata è stata quella registrata in *Via Orsini* (rete ILVA)".

La diminuzione dei valori è ricondotta sia alla diminuzione della produzione, sia alle misure di risanamento realizzate a partire dal 2012, in particolare con riferimento ai WD.

Con riferimento alla caratterizzazione socio-demografica-sanitaria (par. 4), si rileva:

*"L'analisi della distribuzione dei tumori maligni –tutte le sedi rileva eccessi più consistenti che coinvolgono il comune capoluogo e i quartieri a ridosso del polo industriale, meno consistenti sono i risultati della stessa distribuzione sui bambini sia in termini di ricoveri che di incidenza a causa della scarsa numerosità dei casi. Nello specifico rimane critica la presenza di eccessi di ricovero, decesso e d'incidenza per i residenti nel comune capoluogo per molte patologie tumorali quali: mesotelioma pleurico, tumore maligno dei polmoni, fegato, pancreas, vescica, rene (sesso maschile), mieloma multiplo (femmine), linfoma non Hodgkin (ricoveri e mortalità). Un'ulteriore conferma emerge dalla distribuzione delle neoplasie tiroidee che si concentrano nei comuni occupanti l'ala orientale della provincia. Le malattie cardiache nel loro complesso fanno rilevare eccessi di ricovero, come per le sedi già descritte, in special modo nel comune di Taranto e Statte e nei quartieri più vicini al polo industriale ... Le malattie dell'apparato respiratorio presentano eccessi di rischio di ricovero e mortalità prevalentemente nel comune capoluogo e nei quartieri vicini al polo industriale. Le bronco patie cronico-ostruttive presentano criticità in termini di eccesso di mortalità in molti comuni del centro e dell'ala orientale della provincia ... Anche le malattie dell'apparato digerente presentano un prevalente coinvolgimento del comune capoluogo e dei quartieri a ridosso del polo industriale"*.

Con specifico riferimento a Taranto:

*"Nella popolazione residente (uomini e donne) risulta aumentato anche il rischio di decesso per le patologie considerate a priori come associate all'esposizione industriale specifica del sito in particolare per il tumore del polmone, mesotelioma della pleura e per le malattie dell'apparato respiratorio, in particolare per le malattie respiratorie acute tra gli uomini e quelle croniche in entrambi i sessi. Si rileva anche una persistenza dell'eccesso di mortalità per le patologie cardiocircolatorie, che la letteratura riconosce come associate all'esposizione a inquinanti atmosferici"*. Così pure in incremento la mortalità nel SIN di Taranto per persone 0-14 anni.

Risultano altresì eccessi statisticamente significativi di ospedalizzazione in entrambi i generi per tutte le cause, per tutti i tumori, per i grandi gruppi di patologia, in decremento con riferimento a quelli che lo Studio Sentieri associa all'inquinamento ambientale del SIN, ma comunque superiori alla media regionale. Quanto all'incidenza neoplastica si rilevano incrementi di rischio rispetto all'area di tutta la provincia (par. 5.2.3.)

Nonostante tali conclusioni, anche questa VDS si arrestava al primo livello di valutazione.

- **La VDS Gennaio 2020 redatta ai sensi del D.M. 2013** (sito Web Arpa Puglia) esprime risultati sostanzialmente sovrapponibili a quelle precedenti, salvo che vengono rilevati, per il PM10 alcuni sforamenti mensili in Massafra e superamenti di limiti giornalieri in via Machiavelli, via Archimede e via Orsini (rilevamenti più vicini allo Stabilimento) <sup>(15)</sup>.

---

<sup>15)</sup> Quanto al quadro epidemiologico, si ribadisce: "Si registrano nel SIN eccessi rispetto al dato regionale di mortalità per alcune patologie oncologiche (tutti i tumori, tumore della pleura, tumore del polmone; tumore del fegato nelle donne; tumore dello stomaco, del pancreas, laringe e del sistema emolinfopoietico negli uomini), per le patologie cardiovascolari e per le patologie respiratorie. In riferimento ai dati di ospedalizzazione, i ricoveri risultano in eccesso rispetto alla regione per tutte le cause, per tutti i tumori maligni, per i tumori del fegato, pancreas, polmoni, pleura e tiroide, e per i grandi gruppi di patologia, eccetto che per le malattie del SNC e per le malattie dell'apparato respiratorio tra le donne ... La valutazione del quadro epidemiologico descritto nel capitolo 5 indica la permanenza di alcune

Si ribadisce, inoltre: “Va rimarcato, nuovamente, che l’attuale quadro ambientale di riferimento, posto alla base della metodologia del citato Decreto Interministeriale 24 aprile 2013, riflette il quadro emissivo attuale, condizionato dalla transitoria chiusura di buona parte delle cokerie, che rappresentano la sorgente più rilevante di inquinanti cancerogeni nell’area di Taranto. Tale quadro potrebbe mutare anche drasticamente, determinando un ulteriore impatto sulla salute quando, al termine delle procedure previste dal Piano Ambientale, tutti gli impianti potranno funzionare con l’assetto produttivo autorizzato anche al di sopra del limite di 6 milioni di tonnellate annuali di acciaio imposto dall’art. 2 dell’ultimo DPCM. Come già riportato nel rapporto precedente, questo aspetto è stato oggetto di indagine attraverso la metodologia del *risk assessment* nel rapporto VDS Taranto elaborato ai sensi della L.R. 21/2012, che **ha evidenziato un rischio residuo non accettabile per la popolazione anche a valle del completamento degli interventi previsti dal decreto di riesame dell’ex- ILVA di Taranto del 2012”.**

In ordine a queste VDS ed al D.M. 2013 il Tribunale osserva che da esse risulta quanto segue:

- Lo Stabilimento produce percentuali elevatissime di inquinamento del SIN e pressoché la totalità degli inquinanti più pericolosi.
- Le concentrazioni inquinanti sono più elevate in alcuni quartieri, specie in Tamburi.
- Sussiste un legame tra gli inquinanti emessi dallo Stabilimento e percentuali più elevate di malattie e di mortalità nel SIN.
- E’ rilevato un legame tra l’incremento di PM10 e l’aumento di malattie e mortalità.
- Risulta non dirimente, rispetto all’elevato livello di rischio di malattie e mortalità collegato all’attività dello Stabilimento e riportato nelle VDS, la circostanza che i livelli di sostanze inquinanti presenti nell’aria non superino i livelli previsti dal D.lgs. 155/2010. Ciò è tanto vero che, in presenza di livelli inferiori a quelli previsti dal D.lgs. 155/2010, si sono riscontrati livelli di malattie e mortalità molto superiori a quelli di zone diverse dal SIN, associati all’inquinamento generato dall’attività dello Stabilimento. Non si vuol certo affermare che i controlli della qualità dell’aria dispiegati con l’utilizzo di numerose centraline sia nei pressi dello Stabilimento e nei quartieri limitrofi, sia in altre zone della città di Taranto siano inutili, ma solo che essi non sono risolutivi rispetto alla verifica e valutazione del rischio sanitario espresso dallo Stabilimento.

Tale circostanza è spiegabile con il fatto che le norme in materia di qualità dell’aria ambiente – quali appunto quelle di cui al D.Lgs. citato – non si applicano interamente e direttamente alle emissioni degli impianti industriali<sup>(16)</sup>, ed invece il loro rapporto essendo regolato in via residuale da una norma inversa, nel senso che “quando il rispetto delle norme di qualità ambientale richiede che un’installazione si attenga a condizioni più rigorose di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili, l’autorizzazione IED di tale installazione contiene misure supplementari”<sup>(17)</sup>.

Ciò si ricava: - dalla chiara lettera del D.Lgs. n. 155 del 2010, che disciplina la qualità dell’ “aria ambiente” in una determinata zona del territorio nazionale<sup>(18)</sup>; - dal disposto dell’art. 18 della Direttiva 2010/75/UE come interpretato dalla Sentenza CGUE e dalla Commissione Europea (v. *supra*); - dal riconoscimento, anche in sede di PIC 2025 (p. 35) della differenza

---

criticità sanitarie rispetto a quanto già noto sulla base di precedenti studi realizzati sia nell’area a rischio che nel SIN di Taranto.”.

<sup>16)</sup> “La stima dei decessi attribuibili nella popolazione all’esposizione delle concentrazioni degli inquinanti provenienti da uno specifico impianto si basa sulla disponibilità di robuste FCR, che, a oggi, riguardano prevalentemente le misurazioni degli inquinanti in contesti urbani e non industriali. L’inquinamento emesso da una sorgente industriale ha una composizione e, quindi, un profilo tossicologico sicuramente differente rispetto a quello riscontrabile in un contesto urbano”: VDS 2021 p. 70

<sup>17)</sup> IT E-001891/2025 Risposta di Jessika Roswall a nome della Commissione europea (27.8.2025), che cita la Sentenza CGUE.

<sup>18)</sup> Art. 2, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 155 del 2010.

tra standard di qualità ambientale e valori soglia per i rischi sanitari; - dalla documentazione tecnica proveniente dalla Direzione Generale ASL Taranto e da ISPRA citata nell' Ordinanza del Sindaco di Taranto del 22 maggio 2023 <sup>(19)</sup>; - dalle conformi considerazioni svolte dall' ISS nel Parere 24-27 luglio 2024 (pag. 5, doc. 3 nota dep. ric. 26.8.2025). Si tratta inoltre di concetto che parrebbe condiviso dalle stesse difese di ADI e ADIH, laddove, proprio in base ad esso, hanno eccepito l'irrelevanza, rispetto alla materia del contendere, della recente Direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.10.2024 “*relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*”, cioè la direttiva che sostituisce quella n. 2008/50/CE attuata con il D.Lgs. n. 155 del 2010 <sup>(20)</sup>.

**Il Tribunale osserva che, richiamate tutte le circostanze e considerazioni sopra svolte, non merita accoglimento l'eccezione, più volte reiterata dalle difese delle parti Resistenti, appunto concernente l'automatica inferenza della non pericolosità dello Stabilimento dalla rilevazione del mancato superamento dei limiti di emissione di cui al D.Lgs. n. 155 del 2010.**

Si deve aggiungere che il D.M. 2013 – sulla base del quale sono state redatte le VDS - presenta evidenti profili di illegittimità.

In primo luogo, la configurazione della VDS secondo tre livelli di valutazione contrasta manifestamente con il principio di precauzione di cui all'art. 301 TUA che lo stesso D.M. assume come paradigma di valutazione del danno futuro. Invero tale configurazione ostacola significativamente l'utilizzo di ogni valido strumento scientifico capace di verificare effettivamente il rischio per la salute della popolazione ricollegabile all'attività dello Stabilimento – strumenti la cui individuazione è di competenza della miglior scienza ed esperienza disponibili nel momento storico -, dovendo semmai essere l'amministrazione a doversi adeguare agli esiti delle analisi scientifiche e non la loro tipologia, ampiezza e approfondimento a subire condizionamenti e limitazioni che appaiono sformate di alcuna giustificazione. Il D.M. 2013 è dunque contraddittorio *ab intrinseco* perché stabilisce una disciplina della VDS che contrasta con i principi sui quali – secondo lo stesso D.M. – dovrebbe fondarsi.

Altro e più grave aspetto di contrasto di questa disciplina con il principio di precauzione – in particolare con le analisi e gli approfondimenti che la miglior scienza ed esperienza sarebbero in grado di fornire - è dato dalla circostanza che alla Regione è riconosciuto il potere di richiedere il riesame dell' AIA solo all'esito di una valutazione di terzo livello, ma il D.M. ha articolato le situazioni che costituiscono il presupposto legittimante il passaggio da un grado di valutazione al successivo in modo del tutto vago e generico, così da un lato prefigurando una disciplina solo apparentemente improntata alla discrezionalità tecnica, ma, dall'altro, rendendo del tutto aleatorio il suo corretto esercizio.

In terzo luogo il D.M. 2013 – ed in particolare il suo allegato A - presenta un evidente profilo di illegittimità per non essere stato tempestivamente aggiornato entro il dicembre 2014 né entro l'anno 2020, in violazione di quanto previsto dall'art. 1-bis, comma 2-bis, d.l. n. 207 del 2012 conv. l.n. 231 del 2012 <sup>(21)</sup>. Rileva, in particolare, per quel che si è detto sopra, l'omessa inclusione di “criteri predittivi”.

---

<sup>19)</sup> Doc. 12 all. mem. Ric. 22.10.2024.

<sup>20)</sup> Verbale udienza 9 ottobre 2025, pag. 3.

<sup>21)</sup> “*Il decreto adottato ai sensi del comma 2 è aggiornato, almeno ogni sette anni, includendo criteri predittivi in ragione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche relative al rischio per la salute associato all'esposizione ad emissioni industriali. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2013, è aggiornato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.*

Le VDS 2017 – 2018 – 2020 presentano lacune piuttosto evidenti nella parte in cui – a fronte delle risultanze appena illustrate – hanno omesso di considerare presenza, livelli ed effetti di sostanze quali tutti i microinquinanti organici – tra i quali in particolare PCDD/F (diossina), Naftalene, Cr(VI) – della cui emissione lo Stabilimento è indicato come responsabile al 99 % e che sono notoriamente cancerogene <sup>(22)</sup>, limitandosi a solo una di quelle (Benzo (a) Pirene) e relegando la tematica PCDD/F ad un'appendice senza svolgere approfondimenti. La limitazione dell'esame risulta contraria al principio di precauzione ed al disposto della decisione di cui al n. 2 della Sentenza CGUE.

A fronte dell'allarmante quadro epidemiologico descritto dalle stesse VDS in questione e delle affermazioni in ordine al legame tra quel quadro e le emissioni dello Stabilimento, risulta contrario alle stesse disposizioni del D.M. 2013 – laddove afferma, con riferimento alle Valutazioni di secondo livello: “*Le valutazioni precedenti possono identificare un profilo di salute che merita approfondimenti e/o un quadro ambientale compromesso, per gli specifici contaminanti correlati alle emissioni dello stabilimento*” (art. 2.2.2. All. A) -, e comunque contraddittorio, che le autorità amministrative di competenza abbiamo omesso di passare alle Valutazioni di 2° e 3° livello.

- **La VDS 2021** (doc. 17 ric.) – stilata a seguito dell'istanza del Sindaco di Taranto di riesame dell'AIA Ilva di cui al DPCM 2017 – è stata redatta dalle stesse autorità pubbliche che hanno redatto quelle precedenti (ARPA Puglia, AReSS Puglia, ASL Taranto) non sulla base del D.M. 2013 ma sulla base del Decreto Direttoriale n. 188 del 2019 del MATTM (Direzione generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali; di seguito: D.D. 2019). La VDS è stata redatta, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.D. 2019, previa valutazione della documentazione rilevante in sede di tavolo tecnico composto da MATTM (ora MiTE), ISPRA, ARPA e Commissione Istruttoria per l'AIA (IPPC).

Lo svincolo dalla disciplina di cui al D.M. 2013 ha consentito: - di procedere direttamente ad un'analisi di *risk assesment* sulla base di analisi di tipo tossicologico ed epidemiologico specificamente dedicate all'area di interesse (Taranto ed in particolare il quartiere Tamburi); - di orientare l'analisi su uno scenario emissivo di 6 mln. ton. / anno, cioè uno scenario identico a quello autorizzato con l'AIA 2025; - di considerare l'impatto sanitario in base a livelli di rischio specifici ed appropriati senza meccanicamente assumere come indicativi quelli di cui al D.Lgs. n. 155 del 2010; - considerare i livelli di PM10 e PM2,5 anche con riferimento al deposito al suolo e non solo la presenza in aria rilevata dalle centraline.

Acquisiti i dati rilevanti ed effettuate tutte le opportune valutazioni secondo le migliori metodologie disponibili, evidenziate altresì le incertezze che inevitabilmente tal genere di analisi comporta, la VDS ha concluso nel senso della inaccettabilità del rischio relativo a tumori polmonari e per la necessità di ridurre le emissioni di PM10 e PM2,5 <sup>(23)</sup>.

---

<sup>22)</sup> V. classificazione OMS.

<sup>23)</sup> **“I risultati mostrano nel quartiere Tamburi, prossimo allo stabilimento siderurgico, rischi superiori alla soglia di accettabilità fissata a 1x10<sup>-4</sup> per entrambi gli inquinanti oggetto di studio (ILCR associato all'esposizione a PM10 pari a 2,7 x10<sup>-4</sup>, ILCR associato all'esposizione a PM2,5 pari a 1,9x10<sup>-4</sup>); nell'intera area in studio i rischi stimati sono comunque superiori a 1x10<sup>-5</sup>, ovvero all'interno dell'intervallo (1x10<sup>-4</sup> - 1x10<sup>-6</sup>), range per il quale US-EPA indica l'esigenza di valutare in modo discrezionale l'opportunità di interventi di contenimento ... i risultati della valutazione dell'impatto sanitario all'esposizione a PM10 e PM2,5 nell'area del quartiere Tamburi indicano **che è indispensabile procedere ad una riduzione dell'esposizione della popolazione residente per ricondurre il rischio all'interno di una soglia accettabile.** ... Con riferimento al PM2,5, **il rischio diventerebbe accettabile se la concentrazione media annuale di PWE del PM2,5 fosse pari a 0,4 µg/m3, corrispondente ad una riduzione percentuale delle PWE, nel quartiere Tamburi, pari al 48%. Nel caso del PM10 sono stati identificati due valori di PWE ottenuti applicando il RR dello studio di Chen e Hoek e il RR dello studio di coorte condotto a Taranto nel 2016. In merito all'applicazione dei RR di Chen e Hoek, il valore soglia dovrebbe essere pari al massimo a 0,59 microg/m3, ovvero essere corrispondente ad una riduzione del 64%; se si considera il RR ottenuto dallo studio di coorte, la riduzione dovrebbe essere del 42%, corrispondente a un valore della PWE pari a 0,93 □g/m3** ... sono state individuate le sorgenti di**

- La **VDS Dicembre 2023 redatta ai sensi del D.M. 2013** (ultima a disposizione nel sito Web Arpa Puglia) offre risultati, sia sul piano del non superamento dei limiti di inquinamento dell'aria di cui al D.Lgs. n. 155/2010, sia con riferimento alla grave situazione epidemiologica del SIN sostanzialmente sovrapponibili a quelli registrati dalle precedenti VDS redatte con gli stessi metodi, ad eccezione che con riferimento ai livelli di Benzene, che sono risultati superiori ai limiti di cui al suddetto D.Lgs. nelle centraline del quartiere Tamburi <sup>(24)</sup>. E ciò nonostante il trend decisamente in calando della produzione dello Stabilimento (oltre 8 Mt/a di acciaio nel 2011-2012, 6 Mt/a nel 2013-2014 e 2015, 4,5 nel 2015 e poi a scendere progressivamente fino a circa 3,5 nel 2022. Produzione di Coke da 2,5 Mt/a negli anni 2011-2012 a meno di due in tutti gli anni successivi fino al 2022: p. 32).

Tale dissociazione – esclusa l'attribuzione al traffico veicolare - è stata spiegata in relazione all'ampia variabilità delle condizioni meteorologiche, in particolare anemometriche <sup>(25)</sup>.

E' confermato un quadro epidemiologico preoccupante sia con riferimento alla mortalità che alla ospedalizzazione <sup>(26)</sup>.

Di particolare interesse le considerazioni finali, in cui sono stati richiamati i dati relativi all'aumento dei livelli di Benzene, il quadro epidemiologico recante criticità nella salute e una permanente vulnerabilità della popolazione del SIN, nonché la VDS 2021 (v. supra) *“da cui è emersa la permanenza di un rischio sanitario residuo non accettabile relativo allo scenario di produzione di 6 milioni di tonnellate/anno di acciaio ante operam”*. Si è sottolineato altresì che *“La valutazione dello scenario post operam, correlato alla produzione massima autorizzata dal DPCM*

particolato, al fine di orientare gli interventi di ulteriore contenimento delle emissioni, da cui emerge che il contributo delle emissioni diffuse dell'area a caldo è prevalente rispetto a quello della movimentazione ... ricevuto, gli Enti scriventi ritengono percorribile una istruttoria di riesame dell'AIA che preveda la riduzione dell'impatto di dette polveri del 48% di PM<sub>2,5</sub> e del 64% di PM<sub>10</sub>, già in questa fase, rispetto allo scenario ante-operam presentato, attraverso prescrizioni che intervengano sulle sorgenti individuate nell'analisi di source apportionment *...si pone l'attenzione sui ritardi rispetto alle scadenze inizialmente previste nell'attuazione delle prescrizioni del DPCM che possono impattare significativamente sulle emissioni di polveri* ... preliminarmente disamina della documentazione fornita dal Gestore per lo scenario post operam, i livelli emissivi delle polveri (in questo caso solo PTS, da cui deriveranno PM<sub>10</sub> e PM<sub>2.5</sub>) sembrano essere in aumento rispetto allo scenario ante-operam, per cui, a maggior ragione, è necessario prendere in esame una riduzione delle polveri al fine di ricondurre il rischio in profili di accettabilità”. Si leggano anche le conclusioni a pag. 82..

<sup>24)</sup> “È emerso un significativo aumento delle concentrazioni di BaP nei campioni dei pool mensili di gennaio 2022 dei soli siti posti ai Tamburi, *Deledda e Machiavelli*, con valori medi mensili pari e superiori a 1 ng/m<sup>3</sup>, criticità che si era verificata anche nel mese di dicembre 2021 con valori rispettivamente di 1.6 ng/m<sup>3</sup> e 1.7 ng/m<sup>3</sup>” (p. 31 s., 38 s., 53 s.)

<sup>25)</sup> “Quando si instaurano le condizioni per il trasporto degli inquinanti dall'area industriale verso il sito Tamburi-Via Orsini, con venti prevalenti da Nord Ovest, le concentrazioni aumentano. Si è registrata una buona correlazione fra le centraline Tamburi – Via Orsini, Taranto – Via Machiavelli e Meteo Parchi, tutte ubicate in direzione Sud Est rispetto all'acciaieria. Nei giorni in cui i venti provengono da Est o Sud Est, aumentano invece le concentrazioni presso la centralina Direzione, mentre calano nettamente nelle altre tre stazioni citate ... “ (p. 40).

<sup>26)</sup> “per il SIN di Taranto, negli anni 2016-2020, nel confronto con la popolazione provinciale, eccessi statisticamente significativi di mortalità in entrambi i sessi per tutte le cause, tumore maligno della trachea, dei bronchi e del polmone, tumore maligno della pleura, malattie ischemiche del cuore, malattie apparato respiratorio, malattie respiratorie acute, malattie infettive e parassitarie, traumatismi ed avvelenamenti, malattie dell'apparato digerente. Si segnalano inoltre eccessi di mortalità nei maschi per tutti i tumori nel complesso, tutti i tumori maligni, tumore maligno della laringe, tumore maligno della ghiandola tiroidea e malattie del sistema circolatorio; nelle femmine per tumore maligno primitivo del fegato e dei dotti biliari intraepatici, e cirrosi e altre malattie croniche del fegato.

Le cause di morte che in letteratura sono associate a priori (evidenza limitata o sufficiente) con le fonti di esposizione ambientale sono tutti i tumori maligni, i tumori maligni del fegato e dei dotti biliari intraepatici, i tumori maligni della trachea, dei bronchi e del polmone, il mesotelioma maligno della pleura, le malattie dell'apparato respiratorio, le malattie respiratorie acute, le malattie polmonari croniche ...” (p. 61 s.). “Si ricorda che le patologie per le quali Sentieri indica **un'evidenza a priori** (sufficiente o limitata) di associazione **con le esposizioni ambientali nel SIN** sono: **tumore maligno della trachea, bronchi e polmoni; mesotelioma della pleura; malattie dell'apparato respiratorio (acute e croniche)**. Per tutte, con l'eccezione delle malattie respiratorie acute, si rileva un eccesso di rischio, in entrambi i sessi, sia nell'intero periodo che negli ultimi 5 anni esplorati. Va segnalato che i tassi di mortalità suddetti appaiono in riduzione, tranne che per le malattie respiratorie” (p. 92).

29.09.2017 al completamento delle prescrizioni di 8 milioni di tonnellate/anno di acciaio di fatto non è mai stata avviata, nonostante le reiterate richieste avanzate dagli Enti regionali”.

Assai rilevante quanto ivi è detto infine, poiché ci si ricollega alla concessione dell' AIA 2025:

*“Le Amministrazioni scriventi, alla luce delle criticità sanitarie evidenziate, associate specificamente alle emissioni dello stabilimento siderurgico, unitamente ai risultati delle attività di valutazione elaborati dai medesimi Enti nel contesto del D.D. n.188/2019, hanno più volte segnalato al MiTE (da ultimo con note prot. ARPA n.9412 dell'8.02.2022, n.11407 del 16.02.2022 e n.40254 del 26/05/2022) la necessità di avviare il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al DPCM del 29.09.2017.*

*Di contro, nel corso del 2022, il MASE ha ritenuto di coinvolgere il Ministero della Salute, al fine di procedere con l'aggiornamento delle valutazioni sanitarie riferite ad uno scenario emissivo post operam connesso ad una produzione di 6 milioni di tonnellate annue di acciaio (nota acquisita al prot. ARPA n.50241 del 12.07.2022), non contemplato dal D.D. n.188/2019. Non sono pervenuti aggiornamenti in merito a tale attività.*

*Nelle more, la AIA da DPCM 2017 è pervenuta alla sua scadenza naturale (23.08.2023) e la già prevista procedura di riesame si è attivata come originariamente stabilito, in assenza di una valutazione del danno sanitario dello scenario post operam.*

*Alla luce di quanto sopra, le Amministrazioni scriventi, come già ravvisato da tempo - anche alla luce dei risultati dei monitoraggi ambientali e dei dati epidemiologici - ritengono necessaria l'introduzione, nell'ambito del procedimento di riesame attualmente in corso, di una **valutazione preventiva del danno sanitario, al fine di verificare gli impatti ambientali e sanitari della configurazione dell'impianto proposta in sede di rinnovo e definire conseguentemente un quadro prescrittivo adeguato alla minimizzazione degli stessi**”.*

I risultati delle VDS 2021 e dicembre 2023 sono confermati dallo studio *“Health Impact Assessment of the steel plant activities in Taranto as requested by Apulia Region”* (doc. 3, 4 Nota dep. Ric. 15.3.2022, p. 31, 39). Rilevano altresì i rapporti: - ARPA Puglia 31.07.2023 relativo al grave superamento dei limiti di benzene, SO<sub>2</sub> e H<sub>2</sub>S in concomitanza con la formazione di una nube sul quartiere Tamburi il 31.07.2023; - ARPA Puglia 14.03.2024 relativo a superamenti delle soglie di benzene calcolati su valori e medie più accurati maggiormente focalizzati su esigenze di tutela della salute, diversi e più rigorosi rispetto a quelli non significativi di cui al D.lgs. n. 155/2010 (v. supra) <sup>(27)</sup>,

Osserva il Tribunale che dalle VDS 2021 e 2023 emergono in modo chiaro i rischi sanitari definiti non accettabili connessi all'esercizio dello Stabilimento. I rischi emergenti dall'attività produttiva dello stabilimento trovano ulteriore conferma nel Parere ISS del 24-27 luglio 2024 (doc. 3 nota dep. ric. 26.08.2025).

#### IV.2.2) Le consulenze tecniche.

Parti resistenti, a supporto della tesi secondo la quale lo Stabilimento non esprimerebbe alcun rischio significativo per la salute dei residenti nel SIN di Taranto hanno prodotto la consulenza tecnica redatta dai Prof. Cristaudo e dalle dott.se Romiti e Ruffi (la Consulenza ILVA; doc. 36-a ILVA). Tale Consulenza, riprendendo i risultati delle VDS, soprattutto considera l'aspetto relativo alla qualità dell'aria a Taranto, ribadisce che i limiti di cui al D.Lgs. n. 155/2010 non risultano superati, propone paragoni con livelli di inquinamento dell'aria con altre città italiane per concludere che essi sono almeno non peggiori, evidenzia che il livello delle malattie nella popolazione di Taranto è in diminuzione dal 1980 ad oggi e propone spiegazioni alternative agli eccessi evidenziati in tutte le VDS riferendosi a fattori alternativi (inquinamento prodotto dal porto o da altri insediamenti industriali; traffico urbano) anche di natura sociale (popolazione connotata

---

<sup>27)</sup> Doc. 13 e 14 all. nnota dep. ric. 22.10.2024.

da basso status economico sociale e situazioni di deprivazione; diffusione di fumo, alcol, obesità, o altri agenti infettivi, lungo periodo di latenza di determinate malattie).

In proposito è stato già osservato che le rilevazioni VDS attribuiscono allo Stabilimento percentuali elevatissime della produzione di PM10 del SIN di Taranto e pressoché la totalità dell'inquinamento da microinquinanti organici, ed invece percentuali più ridotte all'inquinamento veicolare e derivante dall'attività del porto. Quest'ultima, peraltro, è in percentuale notevole dovuta proprio al trasporto di materie prime per l'attività dello Stabilimento.

Il paragone con altre zone italiane non pare particolarmente significativo, sia perché slegato dalle problematiche di tipo epidemiologico evidenziate con riferimento al SIN di Taranto ma non considerate con riferimento alle altre zone, sia perché quel che qui rileva sono i livelli assoluti di inquinamento ed i loro effetti in Taranto e non già se tali livelli siano maggiori o minori altrove (semmai, a fronte di livelli anche altrove allarmanti, generandosi anche con riferimento a quei luoghi la necessità di interventi appropriati), sia perché lo *“Studio sulla caratterizzazione delle polveri di Taranto”* – pure riportato nella Consulenza -, al di là di paragoni come detto non significativi, non ha offerto conclusioni rassicuranti.

Vi si legge, infatti: *“Lo studio condotto sul potenziale immunotossico del PM10 in due diversi periodi stagionali ha evidenziato che il PM10 delle postazioni ISS Roma, Statte e Macchiavelli campionato nella stagione fredda, esercita un effetto di danno alle cellule (effetto citotossico su cellule mononucleate circolanti umane in quanto **riduce in modo significativo il numero di cellule vitali e/o aumenta il numero di cellule in apoptosi rispetto al controllo non esposto**)”*; *“La risposta genotossica indotta dall'esposizione delle cellule al particolato è risultata più elevata con i campioni della postazione di Roma ISS rispetto a quelli di Taranto, in entrambe le campagne di campionamento, con significatività statistica solo nella stagione invernale”*. Rimanendo pacifico che quel che conta è la significatività statistica, anche se limitata solo ad una stagione dell'anno. *“Campioni Stagione Fredda: la vitalità cellulare è risultata invece **significativamente ridotta quando le cellule venivano coltivate in presenza delle fustelle dei filtri stagione fredda campionati nei siti ISS Roma e Macchiavelli rispetto alle cellule coltivate con filtro non esposto ...**”*. Infine sono stati rilevati danni statisticamente rilevanti al DNA, seppure di entità molto bassa.

Le risultanze della Consulenza ILVA sono state completamente e radicalmente confutate dai Ricorrenti mediante deposito della Consulenza redatta dalla dott.sa Anna Moschetti (Presidente della Commissione Ambiente dell'Ordine dei Medici di Taranto) (di seguito: Consulenza Ricorrenti), i cui risultati questo Collegio condivide in quanto basati su dati e considerazioni scientifiche ampiamente riconosciuti e documentati. In particolare e tra l'altro la Consulenza Ricorrenti osserva quanto segue:

- Le comunicazioni ARPA Puglia del 30.11.2021 hanno rivolto ai cittadini l'invito a non aprire le finestre e a non effettuare attività sportive nei WD, considerata la quantità di inquinanti trasportata dal vento in quei giorni, significativamente numerosi nel corso dell'anno. Le scuole del quartiere Tamburi sono state dotate di impianti di ventilazione in modo da evitare l'apertura delle finestre nel corso dei WD.
- Vari studi hanno dimostrato che gli inquinanti si presentano in concentrazioni maggiori nei quartieri Tamburi, Paoli VI e Statte, anche se le concentrazioni sono variabili a causa dei venti;
- Vari studi hanno dimostrato la riduzione del QI e disturbi del neuro sviluppo nei quartieri a ridosso dell'area industriale, disturbi maggiormente evidenti nelle aree di prossimità delle emissioni industriali ed in funzione inversa rispetto alla distanza dalle sorgenti. Si tratta di disturbi associati agli inquinanti metallici, in special modo il piombo. Lo Stabilimento emette in ambiente kg. 36.818 di Piombo per anno (9 volte le emissioni dello stabilimento ENI) e 1.167 kg./anno di arsenico.

- I limiti di legge di diffusione in aria degli inquinanti non sono quelli protettivi della salute umana.
- Legambiente, con riferimento al suo studio sulla qualità dell'aria, ha precisato, facendo correttamente riferimento allo studio SENTIERI (condotto dall' ISS), che “I risultati sulla mortalità evidenziano, nel complesso, un aumento di 0.69% del rischio di mortalità totale per incrementi di 10 µg/m<sup>3</sup> di PM10, effetto superiore a quello riscontrato nelle principali analisi pubblicate in Europa (0.33%), nel Nord America (0.29%) e nei precedenti studi italiani (MISA, 0.31%)”.
- Gli effetti degli inquinanti non vanno commisurati solo con riferimento alle sospensioni in aria ma anche rispetto alla loro composizione, alle polveri rilasciate al suolo, e non con riferimento separato a ciascuno degli inquinanti ma con riferimento a tutti gli inquinanti emessi dallo Stabilimento valutati nel loro complesso.
- I dati utilizzati dallo studio in vitro posto a base della Consulenza ILVA non sono generalizzabili in ragione delle stesse precisazioni ed indicazioni di limitazioni di cui alle sue conclusioni, risultando comunque un documentato effetto tossico dei campioni di sostanze prelevati a Taranto.
- Nel 2012 sono stati riscontrati, nella pavimentazione del tetto della scuola “Deledda” del quartiere Tamburi quantità apprezzabili di Diossine e PCB.
- E' stato più volte riconosciuto ed affermato il nesso causale tra l'esposizione alle polveri di natura industriale emesse dallo Stabilimento e gli eccessi di morte e malattia nella popolazione tarantina (Dichiarazione Ministero Balduzzi 2012; Studio Leogrande e coll. 2019; studio di coorte Alessandrini e coll. Del 2019). Lo studio indicato nella Consulenza ILVA – commissionato dalla stessa ILVA - come base per trarre la conclusione che i lavoratori dell'area a caldo non presenterebbero valori alterati di esposizione ai metalli non è reperibile nelle banche dati e non è utilizzabile. Per contro i rischi per quei lavoratori sono stati riconosciuti in studi scientifici (Bosco e coll. 2018; Vimercati e coll. 2020).

La significativa mortalità in eccesso – specie nei quartieri vicini allo Stabilimento (Tamburi, Paolo VI, Città Vecchia-Borgo) - è confermata, anche in anni recenti, fino al 2020, dallo studio *“Utilizzo delle statistiche demografiche comunali per la stima della mortalità nelle città ad elevato impatto ambientale: risultati del primo studio su tutti i quartieri di Taranto dal 2011 al 2020”* pubblicato sulla rivista scientifica *“Environmental Research”* (doc. 31 m. 21.1.2022 ric.) <sup>(28)</sup>.

#### IV.2.3) I Rapporti delle autorità internazionali.

Nella *“Dichiarazione di fine visita del Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulle implicazioni per i diritti umani della gestione e dello smaltimento ecocompatibile di sostanze e rifiuti pericolosi, Marcos A. Orellana, a conclusione della visita condotta in Italia dal 30 novembre al 13 dicembre 2021”* è stato riconosciuto, con riferimento allo Stabilimento ILVA di Taranto, fra l'altro, che: *“I rapporti medici affermano che l'inquinamento ha causato un'incidenza di cancro, malattie respiratorie, così come malattie cardiovascolari e neurologiche nei lavoratori dell'azienda e nei residenti della città di Taranto. I quartieri di Tamburi e Borgo sono i più vicini all'acciaieria e sono stati particolarmente colpiti. ... Secondo le informazioni ricevute, l'impianto e il suo processo produttivo sono obsoleti. L'ARPA Puglia ha concluso che le future attività previste per l'impianto avrebbero un impatto inaccettabile sulla salute umana e sull'ambiente. Questa conclusione ha*

<sup>28)</sup> *“I significativi eccessi di mortalità sono aumentati e progressivamente si sono estesi dal 2011 al 2020 a diversi quartieri della città di Taranto. Nello specifico, il nostro studio sulla mortalità complessiva a Taranto ha confermato un maggior rischio sanitario in tutti i 3 quartieri vicini all'acciaieria (vale a dire Paolo VI, Tamburi-Lido Azzurro e Città Vecchia-Borgo), rilevandosi un totale di 1020 morti in eccesso da 2011-2019 rispetto ai dati regionali”*.

*preso in considerazione gli standard nazionali esistenti sull'inquinamento atmosferico, che sono ancora meno protettivi di quelli raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ...”.*

Tali conclusioni sono state riprese e ribadite nel *“Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment”* – United Nations – General Assembly – Human Rights Council (28 febbraio – 1 aprile 2022), punto 45 <sup>(29)</sup>.

La Commissione Europea, nel maggio 2025, anche richiamando la Sentenza CGUE, ha inviato all'Italia un'ulteriore lettera di costituzione in mora (INFR(2013)2177) avente ad oggetto la non integrale ricezione della Direttiva sulle Emissioni Industriali ((Dir. 2010/75/UE), non averla rispettata per quanto concerne lo Stabilimento di Taranto, non avere considerato l'impatto degli impianti sulla salute umana, affermando in particolare: *“... l'Italia non garantisce che l'impianto di Acciaierie d'Italia a Taranto operi in conformità alla normativa UE sulle emissioni industriali, con gravi conseguenze per la salute umana e l'ambiente”*.

IV.2.4) Riconoscimenti del rischio espresso dallo Stabilimento risultanti in sede legislativa, amministrativa e giudiziaria.

In numerose e diverse sedi – legislativa, amministrativa e giudiziaria - è stata riconosciuta, a partire dall'anno 2012, la situazione di emergenza ambientale e di pericolo per la salute dei residenti provocata dallo Stabilimento.

Per ripercorrere, in via di necessaria sintesi estrema le altrettanto estremamente complesse ed articolate vicende amministrative e giudiziarie che hanno connotato l'attività dello Stabilimento a partire dalla data in cui si può dire sia iniziata la fase tutt'ora in corso – cioè il sequestro preventivo penale disposto dal GIP di Taranto nell'anno 2012 – si può osservare quanto segue.

Anzitutto sono intervenute norme volte a sterilizzare gli effetti di quei sequestri penali preventivi sostanzialmente consentendo al Gestore di proseguire l'attività, condizionandola all'adempimento di prescrizioni di ambientalizzazione e precauzionali previste dalle successive AIA (o provvedimenti equivalenti: DPCM 2014, DPCM 2017). Tuttavia dei sequestri sono venuti meno gli effetti, ma non risulta siano stati revocati o annullati.

La pericolosità dello Stabilimento è stata riconosciuta in modo inequivocabile sia dal disposto dell'art. 2, comma 1, d.l. n. 61 del 2013 conv. l.n. 89 del 2023 in relazione al disposto dell'art. 1, comma 1, dello stesso d.l. <sup>(30)</sup>, sia dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 85 del 2013 che pure ha rigettato le questioni di legittimità proposte con riferimento alle norme che avevano sterilizzato gli effetti dei sequestri (cfr. Considerando in diritto, par. 12.2).

---

<sup>29)</sup> “The Ilva steel plant in Taranto, Italy, has compromised people’s health and violated human rights for decades by discharging vast volumes of toxic air pollution. Nearby residents suffer from elevated levels of respiratory illnesses, heart disease, cancer, debilitating neurological ailments and premature mortality. Clean-up and remediation activities that were supposed to commence in 2012 have been delayed to 2023, with the Government introducing special legislative decrees allowing the plant to continue operating.<sup>69</sup> In 2019, the European Court of Human Rights concluded that environmental pollution was continuing, endangering the health of the applicants and, more generally, that of the entire population living in the areas at risk.”

<sup>30)</sup> “Il Consiglio dei ministri ... puo' deliberare il commissariamento straordinario dell'impresa ... che gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ... la cui attività produttiva abbia comportato e comporti oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza reiterata dell'autorizzazione integrata ambientale ...”; tali presupposti “... sussistono per la S.p.a. ILVA”.

Ulteriore conferma è successivamente intervenuta nel 2019 – in sede giurisdizionale comunitaria – da parte della Corte EDU con la già citata sentenza “Cordella” (cfr. Prima Ordinanza, I., pag. 2) <sup>(31)</sup>.

Orbene, è certamente da riconoscere che, nei successivi 10 anni, la situazione dello Stabilimento è mutata sia in ragione della realizzazione degli interventi di previsti nelle AIA 2014 e 2017, sia e forse soprattutto, come si ricava da tutte le VDS, dalla drastica diminuzione della produzione, ridottasi nel tempo a circa la metà di quella autorizzata originariamente ed in sede di AIA 2025 (6 Mt/a) e recante seco un equilibrio economico precario.

Ciononostante devono essere sottolineate le seguenti situazioni:

- Impianti e sistema produttivo, come descritto, tra l'altro nella stessa Consulenza ILVA, sono rimasti da decenni gli stessi: produzione di acciaio a ciclo integrale mediante fusione in altoforni di minerali di ferro e carbone coke distillato in apposite batterie, sistema caratterizzato da un complesso sistema di trasporto di materie prime e semilavorati.
- Il completamento degli interventi di ambientalizzazione previsti nelle AIA 2014 e 2017 – peraltro contestato dalla Regione Puglia – è avvenuto, per effetto di numerose proroghe succedutesi nel frattempo, ad enorme distanza di tempo dalla iniziale previsione del loro completamento. Ciò ha significato che – contraddittoriamente e paradossalmente – l'attività si è svolta per la maggior parte del lasso di tempo in cui è stata autorizzata in assenza della completa realizzazione di quegli interventi e quindi della completa implementazione delle condizioni del suo svolgimento.
- Il PIC 2025 – recepito dall' AIA 2025 – prevede, a fini di ambientalizzazione dell'attività dello Stabilimento, ben 470 ulteriori prescrizioni. E' ben vero che molte di esse sono state imposte dalla implementazione delle nuove BAT 2022 ed alcune sono finalizzate a raggiungere i livelli inferiori di emissioni ivi previsti o ad implementare prassi organizzative più avanzate; tuttavia, da molte altre emerge una perdurante – assai preoccupante - incompleta conoscenza delle fonti emissive – e una possibilità di dilazione non giustificata di importati interventi riconosciuti come necessari.

Nel frattempo – cioè nel decennio trascorso:

- Le diffide ex art. 29-decies TUA *ante* DPCM 2014 sono state chiuse *ex lege* in forza del disposto dell'art. 14, comma 1, DPCM 2017.
- Nell'ambito del Contratto di affitto, ILVA ha espressamente dichiarato di non garantire alcunché “*sullo stato di fatto e di diritto dei beni costituenti i Rami (ivi compresi loro eventuali vizi, anche occulti, e mancanza di qualità), sulla loro conformità alla Normativa in materia ambientale, sanitaria, di sicurezza e lavoro e sulla loro utilizzabilità nell'esercizio dei Rami*” (art. 9.3).
- Ritardi ed inadempimenti nell'esecuzione di interventi necessari alla conduzione degli impianti sono stati contestati anche dai Commissari di ILVA ad Aminvestco, nell'ambito del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. (doc. 36 ric.), intentato dei primi verso la seconda (e società del gruppo), con cui era stata dedotta l'illegittimità del recesso dal Contratto di Affitto <sup>(32)</sup>.
- Dall'anno 2019 il Sindaco di Taranto aveva chiesto, sulla base di VDS e dati evidenziati un rischio sanitario non accettabile, un riesame

<sup>31)</sup> Sull'allarmante situazione delle emissioni in area cokeria – con riferimento all'anno 2016 – vedasi altresì Ord. GIP. Taranto 08.02.2019, p. 5 (doc. 12 mem. Ric. 21.01.2022)

<sup>32)</sup> I Commissari ILVA, nel ricorso ex art. 700 c.p.c. avanti questo stesso Tribunale, hanno dedotto che “*ArcelorMittal non ha fatto assolutamente nulla al fine di ottemperare a quegli obblighi di gestione degli impianti in sicurezza*” (pag. 30) e che “*Non ha neppure eseguito il programma di manutenzione degli altiforni*” ( pag. 44) e che “*le lunghe e frequenti fermate degli impianti hanno ridotto notevolmente la vita di tre altiforni*”.

dell'AIA DPCM 2017 sempre procrastinato fino alla scadenza della stessa AIA ed al suo riesame rinnovo avvenuto solo nell'anno 2025.

- Ordinanza contingibile e urgente n. 15 del 27 febbraio 2020 adottata dal Sindaco di Taranto avente ad oggetto *“Rischio sanitario derivante dalla produzione dello stabilimento siderurgico ex Ilva – Arcelor Mittal di Taranto - emissioni in atmosfera dovute ad anomalie impiantistiche - Ordinanza di eliminazione del rischio e, in via conseguente, di sospensione delle attività”*.
- Sentenza del TAR Lecce n. 249 del 27 gennaio 2021 di reiezione dei ricorsi di ILVA e ArcelorMittal avverso la predetta ordinanza del Sindaco di Taranto, che svolge osservazioni in fatto in ordine alla pericolosità dell'attività dello Stabilimento, osservazioni rispetto alle quali la successiva riforma da parte del Consiglio di Stato appare non rilevante <sup>(33)</sup>.
- Sentenza Consiglio di Stato n. 4802 del 2021 che, pur annullando l'ordinanza suddetta, in riforma della sentenza TAR lecce sopra indicata, per essere stato esercitato il relativo potere in presenza di altri rimedi ordinamentali di indimostrata inefficacia e per eccesso di potere, tuttavia ha riconosciuto che *“In primo luogo, che nella città di Taranto vi sia una problematica di carattere sanitario e ambientale, correlata all'attività industriale (anche) dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto, è oramai un fatto che può reputarsi “pacifico”, a fini processuali. Tale dato, infatti, emerge inequivocabilmente dalla messe di decreti legge (emanati anche sotto la spinta di sviluppi investigativi di rilevanza penale, e al fine di assicurare la continuità aziendale pur in pendenza di tali vicende)”*.
- Ordinanza del Sindaco di Taranto del 22 maggio 2023, fondata sull'accertamento dell'aumento dei livelli di benzene in aria ambiente dovuto all'esercizio dello Stabilimento, recante ordine ad ADI e ILVA di individuare, entro 30 giorni, gli impianti interessati dalle emissioni di Benzene ed individuare soluzioni volte a invertire il trend di tali emissioni <sup>(34)</sup>.
- Nel periodo si sono verificati numerosi incidenti e difformità di varia gravità implicanti conseguenze ambientali. Si vedano in proposito, a titolo di mero esempio, tra i tanti: - MATTM *“Diffida ai sensi art. 29-decies del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. di cui alla nota ISPRA protocollo n. 30522 del 09/06/2021”*; - ISPRA Relazione avente ad oggetto *“Attività di controllo ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativa al II trimestre 2024 - Accertamento violazione e proposta di diffida”* riferentesi a superamento VLE delle emissioni di Nox; - ISPRA controllo 20-22 febbraio 2024 e conseguente accertamento violazione e proposta di diffida con riferimento a fenoli totali, cromo totale, azoto

---

<sup>33)</sup> “Osserva il Collegio che la diffusione in atmosfera di significativi eventi odorigeni molesti costituisce anzitutto indice sintomatico di una complessiva insalubrità ambientale e determina notevole allarme nella popolazione residente, come si evince dalle continue segnalazioni in tal senso da parte dei cittadini di Taranto ...”. *“Come sopra già evidenziato, lo stato di grave pericolo in un contesto abitativo come quello della città di Taranto, aggravato proprio dal sempre più frequente ripetersi di emissioni nocive ricollegabili direttamente all'attività del siderurgico, deve ritenersi permanente e immanente”*; *“permanendo comunque – quand'anche per mera ipotesi volesse prescindere da ogni altra valutazione – il grave pericolo per la salute umana connesso all'immissione in atmosfera delle polveri sottili, particolato PM10 e PM2,5 particolarmente dannose in sé, nonché in quanto veicolatori di cancerogeni di ctg. 1 come il naftalene e il benzo-(A)-pirene “ (Pag. 61) e che “ Deve pertanto ritenersi pienamente sussistente la situazione di grave pericolo per la salute dei cittadini, connessa al probabile rischio di ripetizione di fenomeni emissivi in qualche modo fuori controllo e sempre più frequenti, forse anche in ragione della vetustà degli impianti tecnologici di produzione (pag. 64). **“Dalle stesse relazioni semestrali trasmesse dal Gestore al MATTM e acquisite agli atti a seguito dell'istruttoria disposta dal Collegio ... si evince infatti che nell'arco di tempo dall'11.1.2019 al 29.11.2019 sono state effettuate ben n. 65 segnalazioni, molte delle quali relative a casi di anomalie di funzionamento e/o di valori emissivi anomali”**.*

<sup>34)</sup> Doc. 12 all. mem. Ric. 22.10.2024.

ammoniacale e azoto nitroso (<sup>35</sup>), - incidente con incendio dell'altoforno 1 in data 7 maggio 2025 con conseguente sequestro dell'impianto (<sup>36</sup>); - incidente 8 settembre 2025 con emissioni fuggitive (<sup>37</sup>).

Occorre rammentare, quanto agli incidenti, le previsioni dei Considerando (3), (8) e (11) e artt. 7, 11 let. g), 23 let. a) della Direttiva 2010/75/UE, anche richiamanti la disciplina unionale applicabile.

#### IV.2.5 I piani di decarbonizzazione della produzione.

Il confronto - oltre che pubblico, istituzionale che qui maggiormente importa - che ha accompagnato il rilascio dell'AIA 2025 si è ampiamente incentrato su piani di decarbonizzazione dell'attività produttiva dello Stabilimento mediante sostituzione del sistema di produzione dell'acciaio a ciclo integrale con la produzione mediante forni elettrici.

Per quanto qui rileva occorre notare che:

- il PIC 2025 ritiene necessaria la transizione verso la decarbonizzazione del processo produttivo (<sup>38</sup>);
- la prescrizione n. 3 prevede che il Gestore presenti, entro 12 mesi, un Piano operativo che contenga le tecnologie individuate per consentire la progressiva trasformazione dell'attuale ciclo integrale di produzione dell'acciaio, prioritariamente mediante la sostituzione del carbone e dei combustibili fossili. Tale Piano dovrà includere un cronoprogramma di dettaglio delle attività e degli obiettivi previsti;
- Il documento "*Decarbonizzazione degli impianti ex-Ilva*" - sottoscritto il 12-13 agosto 2025, oltre ad altri, da tutti i Ministri competenti, da tutti gli Enti locali interessati, da ILA, ADIH e ADI - indica un percorso indirizzato, anche a mezzo della previsione di apposite clausole contrattuali nel futuro contratto di affitto/cessione dell'azienda / rami d'azienda, alla sostituzione della produzione di acciaio a ciclo integrale con quella mediante forni elettrici, così conseguendo la sua decarbonizzazione (doc. 69 ILVA).

Osserva in proposito il Tribunale che: - il presupposto della necessità della transizione verso la decarbonizzazione della produzione, assai onerosa sul piano economico ed organizzativo, è costituito soprattutto dalla insostenibilità ambientale dell'attuale sistema produttivo; - l'AIA tuttavia autorizza la produzione a ciclo integrale per 12 anni; - non è attualmente previsto alcun vincolo cogente tra i piani di decarbonizzazione, peraltro prefigurati ad uno stadio attualmente solo embrionale, e la prosecuzione dell'attività a ciclo integrale, che dunque potrà proseguire senza decarbonizzazione per ben 12 anni; - è pacifico che la produzione come convertita, ed anzi probabilmente anche la stessa fase di transizione della produzione, necessiteranno di nuova AIA, trattandosi di impianti del tutto diversi; - gli enti locali coinvolti - Comune e Provincia di Taranto, Regione Puglia - non hanno dato parere favorevole all' AIA 2025 proprio in considerazione della mancanza di concretezza e di tempi certi nella realizzazione del processo di transizione verso la decarbonizzazione della produzione.

---

<sup>35</sup>) Doc. 18 all. mem. Ric. 22.10.2024. V. anche ISPRA proposte diffida 12.08.2024 e 25.11.2024, doc. 2 e 3 mem. Ric. 13.12.2024.

<sup>36</sup>) Doc. 1 nota dep. Codacons 21.5.2025.

<sup>37</sup>) Doc. 6 memoria Ric. 30.09.2025.

<sup>38</sup>) "Il GI ritiene necessario che il Gestore preveda anche un percorso che miri alla transizione verso la c.d. "decarbonizzazione" del processo produttivo, ciò anche in vista del recepimento della nuova Direttiva IED 2024/1785 del 24 aprile 2024 (in particolare con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 27-quinquies "*Trasformazione verso un'industria pulita, circolare e climaticamente neutra*" e 27-sexies "*Trasformazione industriale profonda*") e della nuova Direttiva sulla qualità dell'aria 2024/2881 del 23 ottobre 2024, pubblicata il 20 novembre 2024": PIC, p. 36.

In conclusione, anche per questo verso emerge l'urgenza di assicurare che, con riferimento alla produzione a ciclo integrale – l'unica effettivamente autorizzata ed eseguita ad oggi –, rischio sanitario e rischio ambientale siano ridotti entro limiti di sicura accettabilità.

#### *IV.3) Profili di illegittimità dell'AIA 2025 e parziale disapplicazione. Parziale accoglimento della domanda dei ricorrenti sub 1.*

IV.3.1) Potere / dovere del Giudice Ordinario di disapplicare, anche parzialmente, l'atto amministrativo illegittimo.

Il Giudice Ordinario può procedere alla disapplicazione dell'atto amministrativo, ai sensi degli artt. 4 e 5 dell'All. E della l.n. 2248 del 1865 a condizione che l'atto amministrativo costituisca il presupposto diretto o indiretto della lesione del diritto soggettivo e che sia contrastante con norme di legge.

E' pacifico – e riconosciuto anche dal legislatore attuale, laddove ha affermato di volere dare attuazione alla Sentenza CGUE nell'ambito del procedimento di riesame / rinnovo dell'AIA (art. 1-bis d.l. n. 3 del 24.01.2025 convertito, con modificazioni dalla l.n. 31 del 2025) – che rileva altresì il contrasto dell'atto amministrativo con altre fonti di diritto di grado pari o superiore (es.: norme costituzionali immediatamente precettive, fonti unionali, sentenze CGUE).

Occorre precisare altresì che le due norme suddette, come noto, identificano due tipi di disapplicazione: - disapplicazione principale o diretta (art. 4 cit.) nel caso la lesione del diritto soggettivo sia derivata immediatamente dall'atto amministrativo, caso in cui, tuttavia, la giurisdizione appartiene al Giudice Amministrativo per il fenomeno, ampiamente riconosciuto in giurisprudenza, di degradazione/trasformazione del diritto soggettivo in interesse legittimo <sup>(39)</sup>; - disapplicazione incidentale o indiretta allorquando l'atto amministrativo non ha un' incidenza diretta nella sfera giuridica del privato, lesa invece dall'attività che si fonda sull'atto amministrativo illegittimo, che viene dunque in rilievo come mero antecedente logico non come fondamento del diritto dedotto in giudizio <sup>(40)</sup>. In questo secondo caso, purché la controversia sia tra privati, vertendo il *petitum* sostanziale su diritti soggettivi, la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario <sup>(41)</sup>. Peraltro sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario anche nel caso di disapplicazione principale o diretta (art. 4 cit.) quando siano direttamente lesi "diritti indegradabili", tra i quali si pone certamente il diritto alla salute (artt. 9 comma 3, 32 comma 1, 41 commi 2 e 3, cost.) <sup>(42)</sup>.

Secondo autorevole dottrina, pienamente condivisa da questo Tribunale, la disapplicazione indiretta – diversamente da quella diretta – può essere officiosa, perché verte su questione pregiudiziale decidibile in via incidentale e senza effetto di giudicato (art. 34 c.p.c.).

E' il caso di aggiungere, al proposito, che ciò vale a maggior ragione nel procedimento per inibitoria ex art. 840-sexiesdecies c.p.c., sia perché si tratta di procedimento camerale conformato ex artt. 737 e ss. c.p.c. destinato a concludersi con decreto per sua natura insuscettibile di giudicato, sia perché il provvedimento inibitorio è per sua natura condizionato dalla clausola implicita "*sic*

---

<sup>39)</sup> vedasi però, in chiave espansiva: Trib. Cassino, sez. lav., 1 luglio 2021, n. 642, in Dejure.it; Trib. Reggio Emilia, sez. II, 24 settembre 2015, n. 1251, in Dejure.it, Cass, sez. lav., 10 marzo 2004, n. 4926; Cass., sez. unite, n. 8236/2020.

<sup>40)</sup> Cass., sez. un. n. 9543 del 2021.

<sup>41)</sup> "*Spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie relative al pagamento di crediti per prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate, anche nei casi in cui sia necessario accertare la legittimità di provvedimenti amministrativi (nella specie sui tetti di spesa e le conseguenti regressioni tariffarie), la cui efficacia sia stata eccepita in via di eccezione dalla amministrazione resistente quale fatto impeditivo o modificativo della pretesa creditoria*": Cass., sez. un., n. 18053 del 2018. "*il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario non può essere esercitato nei giudizi in cui sia parte la P.A., ma unicamente nei giudizi tra privati*": Cass. civ., sez. un., 6 febbraio 2015, n. 2244.

<sup>42)</sup> Cass., sez. un., ord. n. 8092 del 2020; Cass., sez. un., n. 11142 del 2017.

*rebus stantibus*” e perciò si presenta *ipso iure* revocabile al mutare dei suoi presupposti di fatto o di diritto.

Perciò, proposta, come nel caso di specie, una domanda di disapplicazione nell’ambito del procedimento ex art. 840-sexiesdecies c.p.c. essa deve essere intesa come domanda di decidere incidentalmente questione pregiudiziale, non come richiesta di accertamento con effetto di giudicato.

Una conseguenza è che la disapplicazione può essere pronunciata anche se non oggetto di esplicita domanda o eccezione, ma anche per motivi di illegittimità diversi e/o ulteriori rispetto a quelli prospettati dalle parti, purché i relativi aspetti siano stati oggetto di contraddittorio <sup>(43)</sup>.

Altra conseguenza è che la tutela del diritto soggettivo e quella dell’interesse legittimo si pongono su piani diversi e coesistenti, senza che la decisione del Giudice Ordinario possa vincolare il Giudice Amministrativo o viceversa <sup>(44)</sup>.

Infine, deve ritenersi possibile e consentita la disapplicazione parziale dell’atto amministrativo, quando esso non sia totalmente illegittimo, ma siano illegittime solo alcune sue parti dispositive, ed esse siano separabili da quelle legittime e non siano essenziali rispetto alle finalità dell’atto. In questo caso – fermo che il giudice ordinario non può modificare l’atto amministrativo – la parte illegittima dell’atto sarà disapplicata e rimarrà priva di effetti *inter partes*, mentre la parte legittima conserva la sua efficacia.

Nel presente procedimento parti ricorrenti hanno invocato la disapplicazione dell’AIA 2025 a fondamento della domanda n. 2) di sospensione immediata dell’attività produttiva dell’area a caldo, fino al rilascio di una nuova AIA.

Viceversa parti resistenti hanno eccepito, in chiave preclusiva della tutela richiesta, la legittimità dell’AIA 2025, sia sul piano procedimentale che sul piano del rispetto delle norme rilevanti e della Sentenza CGUE.

Il Consiglio di Stato, nella più volte evocata sentenza n. 4802 del 2021 – riprendendo la ricostruzione operata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 85 del 2013 – ha definito l’AIA come segue:

“l’A.I.A. costituisce l’esito della confluenza di plurimi contributi tecnici ed amministrativi in un unico procedimento, nel quale trovano simultanea applicazione i principi di prevenzione, precauzione, correzione alla fonte, informazione e partecipazione, che caratterizzano l’intero sistema normativo ambientale (§ 10.1. della citata sent. n. 85 del 2013).

Essa è rilasciata dall’autorità competente solo sulla base dell’adozione, da parte del gestore dell’impianto, delle migliori tecnologie disponibili (c.d. M.T.D., indicate anche con la locuzione di lingua inglese “*best available techniques*” o B.A.T.), di cui l’amministrazione deve seguire l’evoluzione (§ 7.2. della sent. n. 85 del 2013).

L’autorizzazione integrata ambientale realizza, quindi, il “*punto di equilibrio*” fra contrastanti interessi, in particolare fra la salute (art. 32 Cost.), da cui deriva altresì il diritto all’ambiente salubre, e il lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l’interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali e il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso (§ 9. della sent. n. 85 del 2013).

Si tratta di un delicato bilanciamento che non è prefissato in anticipo e che viene raggiunto, per l’appunto, attraverso l’emanazione dell’autorizzazione integrata ambientale.

---

<sup>43)</sup> Cfr. Cass., sez. un., n. 26242 e 26243 del 2014.

<sup>44)</sup> Sentenza CGUE, punto 54.

Esso costituisce un provvedimento per sua natura “dinamico”, poiché contiene un programma di riduzione delle emissioni, che deve essere periodicamente riesaminato, al fine di recepire gli aggiornamenti delle tecnologie cui sia pervenuta la ricerca scientifica e tecnologica nel settore (§ 7.2. della sent. n. 85 del 2013)”.

E’ dunque pacifico che l’AIA integra un atto amministrativo che – nell’individuare e configurare quel punto di equilibrio dinamico tra diversi diritti costituzionalmente protetti, articolandosi in prescrizioni attinenti a specifiche misure da adottare da parte del gestore, individuazioni di valori limite delle emissioni, ecc. – giunge a conformare in modo penetrante l’attività produttiva autorizzata in chiave *in primis* di tutela del diritto alla salute di tutte le persone che con l’attività si trovino in contatto. Conformando l’attività produttiva autorizzata, nel contempo, l’AIA correlativamente conforma il livello di rischio cui è sottoposto il diritto alla salute per effetto dell’esercizio dell’attività come autorizzata.

Ne consegue anzitutto che non è ipotizzabile, né è stato qui ipotizzato, un pregiudizio – specie sul piano del rischio rilevante – del diritto alla salute ed alla non turbativa della vita dei ricorrenti e degli altri individui pregiudicati direttamente riconducibile all’ AIA.

Invece il pregiudizio è stato prospettato come ricollegato all’attività produttiva autorizzata, cioè quella dello Stabilimento.

Ne deriva che, quale antecedente logico della pretesa inibitoria fatta valere in questa sede, l’AIA è senz’altro suscettibile di disapplicazione totale o parziale ex art. 5 l. n. 2248/1865 All. E quando ne sia riconosciuta l’illegittimità totale o parziale, sub specie, come si è detto (v. *supra*), di contrasto con norme di legge ordinaria o superiori.

Quanto ai vizi rilevabili si deve ritenere che il controllo del provvedimento ad opera del giudice civile è quello che di solito è consentito in sede di legittimità; perciò, la conformità dell’atto alla legge o al regolamento deve essere valutata sotto i profili non soltanto dell’incompetenza e della violazione di legge, ma anche dell’eccesso di potere <sup>(45)</sup>.

La stessa giurisprudenza costituzionale ha poi affermato a chiare lettere la soggezione dell’AIA alla legge e la sussistenza del potere del Giudice Ordinario e del Giudice Amministrativo di compiere il correlativo controllo <sup>(46)</sup>.

Dalle superiori considerazioni si evince non solo la titolarità in capo al Giudice Ordinario di giurisdizione in ordine alla valutazione non già del merito (opportunità o idoneità di determinate prescrizioni) ma della legittimità dell’AIA con riferimento ad ogni correlativo profilo, compresi

---

<sup>45)</sup> Cass. 15 febbraio 2022, n. 4927; Cass. 12 luglio 2019, n. 18813; Cass. 3 giugno 2015 n. 11487; Cass. 2 agosto 2005 n. 16143.

<sup>46)</sup> “8.2.– Speculare rispetto al perdurante potere delle autorità competenti di accertare le responsabilità dei titolari dell’impresa de qua è il diritto dei cittadini, che si ritengano lesi nelle proprie situazioni giuridiche soggettive, di adire il giudice competente per ottenere i provvedimenti riparatori e sanzionatori previsti dalle leggi vigenti. ... 10.1 ... La natura di tale atto [ l’AIA] è amministrativa, con la conseguenza che contro lo stesso sono azionabili tutti i rimedi previsti dall’ordinamento per la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi davanti alla giurisdizione ordinaria e amministrativa ... 10.4 .. Non ha neppure fondamento l’affermazione, dello stesso rimettente, che vi sia stata una “legificazione” dell’AIA riesaminata, con la conseguenza che contro tale atto amministrativo, nel caso specifico dell’Ilva di Taranto, non sarebbero esperibili i normali rimedi giurisdizionali. È vero, al contrario, che l’AIA è pur sempre – come statuito in via generale dall’art. 1, non contraddetto dall’art. 3 – un presupposto per l’applicabilità dello speciale regime giuridico, che consente la continuazione dell’attività produttiva alle condizioni ivi previste. In quanto presupposto, essa rimane esterna all’atto legislativo, con tutte le conseguenze, in termini di controllo di legalità, da ciò derivanti ... 12.6 ... Né può essere ammesso che un giudice (ivi compresa questa Corte) ritenga illegittima la nuova normativa in forza di una valutazione di merito di inadeguatezza della stessa, a prescindere dalla rilevata violazione di precisi parametri normativi, costituzionali o ordinari, sovrapponendo le proprie valutazioni discrezionali a quelle del legislatore e delle amministrazioni competenti. Tale sindacato sarebbe possibile solo in presenza di una manifesta irragionevolezza della nuova disciplina dettata dal legislatore e delle nuove prescrizioni contenute nell’AIA riesaminata. Si tratta di un’eventualità da escludere, nella specie ...”.

oltre all'incompetenza e violazione di legge, l'eccesso di potere e l'irragionevolezza, anche intrinseca (es.: contraddittorietà), alla luce del nuovo punto di equilibrio che la stessa Carta ha inteso introdurre (artt. 9, 32 e 41 cost.).

Del resto, un sindacato di ragionevolezza del bilanciamento dei diversi diritti in gioco è già stato effettivamente operato dalla stessa Corte – e necessariamente prima dal giudice rimettente – nella sentenza n. 58 del 2018 nel dichiarare l'illegittimità per contrasto agli artt. 2, 4, 32, 35 e 41 cost. di una norma che – a fronte di una situazione di concreto rischio per la salute – condizionava la prosecuzione dell'attività all'adozione, da parte del gestore, di un semplice piano di misure e attività aggiuntive, solo da comunicare alle autorità pubbliche competenti (v. *supra* IV.1.1).

La possibilità, cioè che il giudice ordinario valuti – in chiave di rimessione alla Corte se si tratta di disposizione normativa, in chiave di disapplicazione ex art. 5 ALL. E, se si tratta di AIA –, la irragionevolezza manifesta deriva dunque direttamente dalla giurisprudenza costituzionale addirittura anteriore alle modifiche degli artt. 9 e 41 cost. ed è da queste definitivamente confermata. E, come si diceva (v. *supra*, IV.1.1), **il criterio di bilanciamento per effettuare tale valutazione è il principio di precauzione** (e connessi), come già affermato nel TUA (art. 301) secondo una interpretazione che riceve diretta conferma dalle disposizioni di cui agli artt. 9, 32, e 41 cost. come rispettivamente riformati.

Infine non può essere sollevato alcun dubbio in ordine al potere del giudice di emettere, in sede di procedimento inibitorio ex art. 840-sexiesdecies c.p.c., un ordine di fare, posto che il sesto comma di tale articolo dispone: *“Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su richiesta del pubblico ministero o delle parti, ordinare che la parte soccombente adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate”* <sup>(47)</sup>.

#### IV.3.2) Aspetti di illegittimità di alcune prescrizioni dell'AIA.

Ai fini della valutazione della legittimità dell'AIA 2025 a fini di verifica dell'eventuale disapplicazione, va considerato, in premessa, quanto segue:

- La realizzazione delle misure e degli interventi di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM del 14 marzo 2014 è stata prima posticipata al 3 agosto 2016, poi al 30 settembre 2017 ed infine addirittura alla data di scadenza dell'AIA di cui al DPCM 2017, cioè al 23 agosto 2023, per un totale di oltre otto anni (art. 2, comma 5, decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20; art. 6 comma 10-bis, lett. a) decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19). In proposito si richiama espressamente quanto scritto nella Seconda Ordinanza al par. II.2). L'attestazione di completamento delle misure ed interventi in questione è intervenuta solo con nota ISPRA prot. 510616/2023 del 26.09.2023, ma è stata contestata dalla Regione Puglia con ricorso al Giudice Amministrativo.
- Gli impianti che compongono lo Stabilimento sono a ciclo integrale e – nonostante gli interventi di manutenzione ed ambientalizzazione – rimangono a rischio di incidenti e rotture (v. *supra*, IV.2.3, IV.2.4).
- L'AIA 2025 autorizza l'esercizio dello Stabilimento per 12 anni con assetto produttivo di 6 milioni di tonnellate annue di acciaio (6 Mt/a) con tempi di distillazione del fossile non inferiori a 24 ore.
- L'AIA 2025, all' Art. 1, comma 1, autorizza in via generale l'esercizio dello Stabilimento alle condizioni previste dal PIC reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC e dal PMC in ordine alle quali si deve dare atto dello sforzo compiuto con finalità di adeguamento alle

<sup>47)</sup> Cfr. anche Cass. n. 25843 del 2021; Cass., n. 9318 del 2019.

esigenze di prevenzione e precauzione ambientale e sanitaria, soprattutto a seguito e per effetto dell'adeguamento alla previsione di cui al punto 1) del dispositivo della Sentenza CGUE (PIC p. 33 s.) e dell'implementazione delle BATC 2022.

- Tuttavia l'AIA 2025 introduce, rispetto al PIC stesso, precisazioni o recepisce prescrizioni in chiave essenzialmente dilatoria che risultano illegittime e devono essere oggetto di disapplicazione (v. *postea*).
- Le prospettive di decarbonizzazione sono riservate ad un futuro non precisamente delineato né nei modi né nei tempi (v. *supra*, IV.2.4).

Tanto premesso, alla luce dei criteri valutativi sopra indicati, l'AIA 2025 presenta alcuni aspetti di illegittimità rispetto al principio di precauzione di cui all'art. 301 TUA (v. IV.3.1), al principio di ragionevolezza (art. 3 cost. e v. *supra*) ed a prescrizioni della Sentenza CGUE.

Quanto a quest'ultimo punto va qui rammentato che la Sentenza CGUE ha previsto, nel dispositivo, al punto 2) che, ai fini del rilascio o del riesame dell'AIA devono essere considerate tutte le sostanze inquinanti scientificamente note come nocive che possono essere emesse dall'installazione interessata, e, al punto 3), che, a fronte di pericoli gravi e rilevanti per l'ambiente e la salute umana, non possono essere concesse al Gestore ripetute proroghe per conformarsi alle misure di protezione dell'ambiente e della salute previste dall'autorizzazione stessa.

Va altresì ricordato che lo studio VIS doverosamente inserito nel PIC ha natura predittiva ed è configurato in relazione ad uno scenario emissivo correlato ad uno scenario produttivo di 6 Mt/a, sicché assume particolare rilevanza che le prescrizioni siano tutte tempestivamente realizzate prima che la produzione aumenti (rispetto all'attuale, di fatto molto inferiore) sino al limite previsto.

Sul piano fattuale va ricordato ancora che le prescrizioni previste dalle AIA 2014 e 2017 sono state completate solo alla scadenza di quest'ultima – cioè ad anni di distanza dall'autorizzazione – con la conseguenza che l'attività produttiva si è svolta, per gran parte, in assenza dell'attuazione delle prescrizioni previste e quindi in assenza del verificarsi di tutte le condizioni dell'autorizzazione (v. *supra*). Ciò è irragionevole e contrasta in modo evidente con i principi di prevenzione e precauzione e si è risolto in una proroga occulta dell'esercizio dell'attività senza che tutte le previste condizioni di esercizio si fossero previamente realizzate.

Orbene, come si vedrà, molte prescrizioni non recano l'indicazione di termini entro i quali gli studi di fattibilità ed i progetti commessi al Gestore debbano essere esaminati dalle Autorità competenti, approvati (eventualmente con modifiche o no), e quindi realizzati.

La mancata previsione di tali termini comporta che la realizzazione degli interventi ritenuti necessari potrà avvenire entro il termine di scadenza dell'AIA 2025 (luglio 2037).

Tale articolazione della tempistica di realizzazione degli interventi ritenuti necessari imponendo le prescrizioni è irragionevole e contrasta con i principi di prevenzione e precauzione e con il divieto di ripetute proroghe <sup>(48)</sup>.

In considerazione dei medesimi principi sono dunque da ritenere illegittime e perciò da *disapplicare le prescrizioni che, per non indicare un termine massimo entro il quale devono essere effettivamente realizzati i relativi interventi, consentono che la loro realizzazione sia procrastinata sino alla scadenza dell'AIA.*

Alla stregua di tali canoni normativi e dati fattuali, le seguenti disposizioni dell'AIA 2025 presentano i profili di illegittimità di seguito partitamente evidenziati.

---

<sup>48)</sup> In proposito vedasi anche TAR Lazio, ord. 21.07.2021, nonché D.M. MITE 27.05.2021 doc. 10 e 27 all. mem. Ric. 21.01.2022.

1. L' Art. 1 – recante (Autorizzazione Integrata Ambientale) - al comma 2, let. a), modificando la **prescrizione n. 300** (Gestione scoria ferrosa) prevede:

*“Si prescrive al Gestore di presentare all’Autorità competente e all’Autorità di controllo, entro 6 mesi dall’emanazione del provvedimento di rinnovo dell’AIA, la documentazione tecnica necessaria per verificare se, sulla base di quanto previsto dalla normativa, il residuo*

*di produzione sia da configurarsi come sottoprodotto o come rifiuto. Tale documentazione sarà oggetto di valutazione da parte dell’Autorità competente. Nelle more degli esiti delle valutazioni previste dalla presente prescrizione, le attività di gestione della scoria devono essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dall’AIA vigente (DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, n. DVA-DEC- 2012-547 del 26/10/2012, DPCM 14/03/2014 e DPCM 29/09/2017 e s.m.i.)”.*

Il Tribunale ritiene contrastante con il principio di precauzione, irragionevole e contrastante con il divieto di ripetute proroghe di cui al punto 3) della Sentenza CGUE:

- che – a distanza di oltre otto anni dall’adozione dell’AIA precedente (DPCM 2017), scaduta quasi due anni prima della adozione di quella di cui si discute - sia previsto che siano concessi al Gestore ulteriori 6 mesi per produrre documentazione utile a risolvere una questione inerente al tipo di produzione e sussistente da molto tempo prima della scadenza dell’AIA precedente (<sup>49</sup>);
- soprattutto (v. *supra*) che non sia previsto un termine né per l’esame di detta documentazione da parte dell’Autorità competente né per l’adozione del relativo provvedimento, che si configura di fatto come una proroga dell’AIA precedente in vista di un’integrazione dell’AIA attuale per la soluzione di un problema preesistente.

2. L' Art. 1, comma 2, let. b), prevede:

*“con riferimento alle **prescrizioni n. 60** (Wind Day) pagina 58, **n. 327** (Attività di recupero R5) pagina 294, **n. 332** (Attività di recupero R10) pagina 297 e **n. 416** (Attività portuali) pagina 340 del PIC dell’11 giugno 2025, il Gestore debba trasmettere, entro 6 mesi dall’emanazione del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA, un’istanza di riesame fornendo ogni ulteriore elemento necessario alla completa valutazione con riferimento a tali prescrizioni. Nelle more di tale valutazione, restano valide le prescrizioni dell’AIA vigente (DVADEC-2011-450 del 04/08/2011, n. DVA-DEC- 2012-547 del 26/10/2012, DPCM 14/03/2014 e DPCM 29/09/2017 e s.m.i.)”.*

Il Tribunale ritiene contrastante con il principio di precauzione, irragionevole e contrastante con il divieto di ripetute proroghe di cui al punto 3) della Sentenza CGUE:

- che – a distanza di oltre otto anni dall’adozione dell’AIA precedente (DPCM 2017), scaduta quasi due anni prima (23.08.2023) della adozione di quella di cui si discute - sia previsto che, con riferimento alle prescrizioni sopra indicate, siano concessi al Gestore ulteriori 6 mesi per richiedere il riesame del riesame con valenza di rinnovo dell’AIA, il che si configura come irragionevole ulteriore proroga dell’AIA precedente;
- che integra un profilo di irragionevolezza la circostanza che, proprio nel provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA, sia concesso un termine per chiedere il riesame del provvedimento stesso, dovendo invece la relativa attività istruttoria precedere l’adozione dell’AIA che deve contenere le relative prescrizioni volte a conformare l’attività da quel momento in avanti, salvi riesami legittimamente richiesti in relazione a circostanze rilevanti sopravvenute (es. riavvio di impianti come ad esempio Afo5 p. 38 PIC, mutamenti normativi, nuove BAT, accertamento di rischi sanitari, ecc.; art. 29-octies, comma 2, TUA);

---

<sup>49</sup>) IN tema si veda ISPRA – riscontro richiesta MASE 00113340 del 16.05.2025; Parere ISS 09.07.2025 doc. 6 nota dep. ric. 26.08.2025

- che tale previsione è particolarmente grave con riferimento ai Wind Days, che tutte le VDS in atti evidenziamo come fattori di significativo incremento del rischio sanitario, considerando che la prescrizione n. 60 è formulata in modo compiuto e non necessita, per essere immediatamente attuata, di ulteriore “istanza di riesame”;
  - comunque ed in ogni caso che non sia previsto un termine per l’espletamento di tale “riesame del riesame”, in tesi procrastinabile per un tempo indefinito.
3. L’art. 2 – recante (Limiti di emissione e prescrizioni per l’esercizio) – al comma 3. prevede: *“Come riportato alla **prescrizione n. 470 del paragrafo 5.14 “Altri interventi”, pagina 373 del PIC, il Gestore deve presentare all’Autorità competente, entro 18 mesi dall’emanazione del provvedimento di rinnovo dell’AIA, un’istanza di riesame dell’AIA contenente la documentazione progettuale e i cronoprogrammi di dettaglio relativi agli interventi di seguito riportati. [...]:***  
*Recupero e riutilizzo acque reflue [segue l’indicazione di n. 8 interventi] ...*  
*Emissioni in atmosfera – ambienti di lavoro [segue l’indicazione di n. 3 interventi]”*.  
 Il Tribunale ritiene contrastante con il principio di precauzione, irragionevole e contrastante con il divieto di ripetute proroghe di cui al punto 3) della Sentenza CGUE per gli stessi motivi indicati al punto 2., in particolare gli interventi relativi alle emissioni in atmosfera incidendo sulle quantità di PM10 e PM2,5 in esse incluse.
4. L’Art. 2, comma 4, richiama alcuni adempimenti relativi alla presentazione di piani, documentazione e studi di fattibilità indicati al paragrafo 5.14 “Altri interventi”, pagina 38 e 374 del PIC.  
 Orbene, alcuni di essi, come evidenziato anche dalla difesa delle Resistenti, appaiono finalizzati a ridurre ulteriormente le emissioni oppure stabiliscono tempi certi per gli interventi necessari.  
 Così è, ad esempio, per lo studio di fattibilità, che il Gestore deve presentare entro 12 mesi, relativo alla riduzione dell’inquinamento in torcia dei gas di acciaieria prodotti durante le fasi del processo di affinazione dell’acciaio. Desta tuttavia seria preoccupazione la premessa di tale prescrizione, consistente nel dovere del Gestore di *“effettuare un’analisi dei quantitativi di gas di acciaieria formati nelle fasi iniziali e finali del processo di affinazione dell’acciaio al fine di verificare l’adeguatezza della capacità di stoccaggio degli stessi”*, analisi evidentemente mai prescritta né svolta in precedenza, pur se altrettanto evidentemente necessaria in vista dell’adeguamento degli impianti a fini preventivi.  
 In altri casi sono previste prescrizioni volte a far sì che siano rispettati VLE o BAT, all’evidenza attualmente non rispettati od il cui rispetto non è garantito, e tuttavia è pur sempre previsto un termine entro il quale i relativi interventi devono essere completati. Ciò consente di ritenere legittime o comunque non suscettibili di disapplicazione prescrizioni che pure testimoniano l’attuale pericolo espresso dall’attività esercitata dallo Stabilimento.  
 Si vedano, ad esempio, anche le prescrizioni nn. 11, 95, 124, 170, 194, 196, 197, LB-1 prescrizione 244, LB-2 prescrizione 245, 349, 430-432. Certi, ma particolarmente dilatati (ben 10 anni) i tempi previsti per la realizzazione dell’“Impianto Tritom” di cui al par. 5.7.1.3.8. del PIC 2025 (prescrizione 359).  
 In molti altri casi invece risultano prescritti piani per installazioni o studi di fattibilità relativi ad impianti la cui attuale pericolosità costituisce il presupposto della prescrizione stessa, rimanendo tuttavia del tutto indeterminati i tempi di autorizzazione e realizzazione in

contrasto con i principi di precauzione, ragionevolezza e con il divieto di ripetute proroghe<sup>(50)</sup>.

Così è per i seguenti punti:

- Serbatoi contenenti sostanze pericolose per l'ambiente per cui si prevede la trasmissione di un piano di installazione entro 12 mesi (**prescrizione n.31**), i cui tempi di autorizzazione e installazione rimangono incerti.

- Studio di fattibilità da depositare entro sei mesi per l'implementazione di una rete di monitoraggio degli odori (**prescrizioni 58 e 59**), sulla base dei cui esiti sarà effettuata analisi tecnica degli interventi eventualmente necessari per ridurre l'impatto olfattivo, presentando istanza all'Autorità per valutazione e autorizzazione.

Occorre osservare che le emissioni odorigene non tollerabili – la cui sussistenza è stata denunciata dai Ricorrenti e che costituisce il presupposto della prescrizione - costituiscono immissioni che turbano il normale svolgimento della vita umana e che i tempi dell'analisi tecnica, dell'istanza e delle valutazioni ed autorizzazioni rimangono non specificamente stabiliti e dunque fissati alla scadenza dell'AIA.

- Studio di fattibilità da depositare entro 6 mesi relativo alla temperatura minima di combustione delle torce alle quali sono inviati i gas prodotti nel processo di affinazione dell'acciaio, sul presupposto che attualmente non è garantita la temperatura minima di 800 °C (**prescrizione n. 66 let. c**).

Anche in questo caso la mancata previsione di termini specifici comporta la loro fissazione alla scadenza dell'AIA 2025, con conseguente illegittimità della prescrizione.

- Studio di fattibilità da depositare entro 6 mesi volto ad individuare le misure tecnico-gestionali che consentano di garantire, entro i successivi 6 mesi, livelli emissivi di Azoto ammoniacale e Azoto nitroso allo scarico parziale 76AI in linea con i valori limite stabiliti dal D.Lgs. n. 152/2006 (prescrizione n. 82).

La prescrizione opportunamente prevede un termine finale, per quanto ampio, e pertanto non può essere disapplicata nemmeno parzialmente. Occorre tuttavia osservare che presupposto della prescrizione è che il VLE di Azoto ammoniacale e di Azoto nitroso, relativamente allo scarico indicato, non è rispettato e non vi è garanzia che lo sia per almeno 12 mesi. Anche questa prescrizione contribuisce a confermare l'attuale pericolosità dello Stabilimento, anche alla luce del Rapporto di controllo ISPRA del 20-22 febbraio 2024 sopra citato.

- Presentazione, entro 2 mesi, di una descrizione dettagliata di tutti gli scarichi parziali (inclusi quelli di raffreddamento) e finali e degli impianti di trattamento, al fine di disporre di un quadro aggiornato di tutti gli scarichi dello Stabilimento (prescrizione n. 92).

Trattandosi di prescrizione puramente conoscitiva rispetto alla quale è indicato un termine breve, essa non è suscettibile di disapplicazione. Nondimeno dalla stessa si trae che, nonostante lo Stabilimento sia in esercizio da decenni, manca un inventario preciso di tutti gli scarichi e, nonostante tale grave carenza – che pone in dubbio la stessa completezza delle rilevazioni dei dati relativi alle emissioni e l'efficacia dei controlli – l'attività è stata autorizzata<sup>(51)</sup>. Pertanto, anche questa prescrizione contribuisce a confermare l'attuale pericolosità dello Stabilimento. Identiche osservazioni valgono per la prescrizione 234.

- Studio di fattibilità, da presentare entro 18 mesi, teso a valutare *“il convogliamento delle emissioni diffuse ad oggi non convogliate, connesse alla fase di trasferimento del coke dal punto di sfornamento al punto di spegnimento, nonché dalla torre di spegnimento al punto di scarico sul nastro. Ciò al fine di intercettare le emissioni non completamente aspirate*

---

<sup>50)</sup> Cfr. anche Parere ISS 18.03.2025 (doc. 5 nota dep. ric. 26.08.2025, p.4): *“Le misure e le analisi modellistiche suggeriscono che le politiche e le strategie di mitigazione degli impatti ambientali devono continuare ad essere rafforzate per garantire la salute pubblica”*.

<sup>51)</sup> *“... lo stabilimento ha una vasta estensione ed è necessario avere la descrizione dell'impatto determinato da ogni singola sorgente per ciascun inquinante preso in considerazione, per poi procedere all'integrazione e ottenere una visione d'insieme”*: ISS Parere 24-27 luglio 2024 (pag. 4 doc. 3 nota dep. ric. 26.8.2025)

*nella fase di sfornamento ovvero nel caso di non completa distillazione del coke in seguito ad anomalie nella fase di distillazione dello stesso. Inoltre, la captazione e il convogliamento di dette emissioni dovrà essere accompagnata da idoneo sistema di abbattimento volto a garantire il rispetto dei limiti per i parametri già prescritti per la fase di sfornamento (prescrizione n. 106)*".

La prescrizione denuncia che le emissioni diffuse connesse alle fasi di trasferimento del coke non sono ad oggi completamente aspirate e convogliate e non vi è la garanzia che rispettino i limiti già previsti. Anche in questo caso non sono previsti né un termine per esame né un termine ragionevole di implementazione delle misure prevedibili.

- Presentazione, entro 6 mesi, della documentazione progettuale, con cronoprogramma, per la realizzazione dello stadio di debenzolaggio del gas di cokeria (**prescrizione 128**).

La problematica del debenzolaggio del gas di cokeria è assai risalente, riguarda una componente chimica pericolosa di quel gas, e, ciononostante, in violazione dei principi di prevenzione e divieto di ripetute proroghe, non sono stabiliti termini per esame della documentazione e termini ragionevoli per la realizzazione degli interventi.

- Documentazione progettuale e cronoprogramma dell'intervento volto a far sì che le emissioni di Nox dai camini E134, E135, E137, entro 18 mesi, rispettino il VLE di 100 mg./Nm<sup>3</sup> come media giornaliera anche in condizioni di marcia irregolare (prescrizioni 158 e 157).

La prescrizione opportunamente prevede un termine finale, per quanto assai ampio, e pertanto non deve essere disapplicata nemmeno parzialmente. Occorre tuttavia osservare che presupposto della prescrizione è che il VLE di Nox non è rispettato e non vi è garanzia che lo sia per almeno 18 mesi specie considerando la diffida Prot. MASE 169479 del 18/09/2024 relativa a superamenti VLE di emissione NO<sub>x</sub> (vi è in atti menzione del riscontro da parte del Gestore). La prescrizione contribuisce a confermare l'attuale pericolosità dello Stabilimento.

- Campagna di monitoraggio delle emissioni Ni e Pb della durata di sei mesi dalla messa in esercizio degli interventi di cui TN-1, PL-1 e PL-2 i cui risultati dovranno essere rimessi all'Autorità per le relative valutazioni e la definizione del VLE in conformità alle BATC FMP (**prescrizione 208**). Da notare che, ad esempio, alle tabelle di cui alle prescrizioni 206 e 207 pag. 186 e 187 del PIC, i VLE delle suddette sostanze non sono indicati.

La mancata attuale fissazione di VLE riferiti specificamente allo Stabilimento ne conferma la pericolosità, rende evidente l'irragionevolezza della estensione del termine alla scadenza dell'AIA 2025, rendendo viceversa viepiù necessarie previsioni utili all'implementazione tempestiva delle misure necessarie al loro rispetto.

- Presentazione all'Autorità competente, entro 12 mesi, di uno studio di fattibilità per la chiusura dell'impianto di disidratazione fanghi di laminazione (Area 12) e per il convogliamento e trattamento delle relative emissioni, comprensivo della documentazione progettuale dell'intervento individuato e del relativo cronoprogramma di dettaglio delle attività previste (**prescrizione n. 337**).

In particolare, il cronoprogramma di realizzazione dell'opera è lasciato alla completa discrezionalità del Gestore, senza che siano previsti un termine per il suo esame ed un ragionevole termine ultimo per il completamento in relazione a tipologia e dimensione dei lavori in questione.

- Presentazione all'Autorità competente, entro 12 mesi, di uno studio di fattibilità per il convogliamento e trattamento delle emissioni generate dall'impianto di disidratazione dei fanghi CCO 2-3, comprensivo della documentazione progettuale dell'intervento individuato e del relativo cronoprogramma di dettaglio delle attività previste (**prescrizione n. 338**).

Anche in questo caso, il cronoprogramma di realizzazione dell'opera è lasciato alla completa discrezionalità del Gestore, senza che gli sia imposto un ragionevole termine ultimo per il completamento in relazione alla tipologia e dimensione dei lavori in questione.

- Prescrizione al Gestore di trasmettere all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, entro 2 mesi dall'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'AIA, il censimento e la descrizione dettagliata dei punti di emissione convogliata, degli sfiati e delle sorgenti di emissioni diffuse/fuggitive per la valutazione da parte dell'Autorità competente per l'eventuale aggiornamento dell'autorizzazione (**prescrizione n. 418**).

Il termine breve è indicativo dell'urgenza e tuttavia risulta contrastante con i principi di precauzione e di ragionevolezza: - che l'AIA sia stata concessa senza previo censimento e descrizione dettagliata dei punti di emissione convogliata degli sfiati e delle sorgenti di emissioni diffuse/fuggitive, cioè di importanti fonti di emissioni inquinanti, sull'evidente presupposto che esse non siano completamente note; - che sia previsto, proprio in sede di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione, un suo ulteriore aggiornamento in relazione al censimento delle fonti di emissione di cui si discute.

- Presentazione all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, entro 2 mesi, di uno studio di fattibilità di un intervento per la gestione delle condense GAS COK e GAS OLG, corredato da cronoprogramma dettagliato di tutte le attività previste (**prescrizione n. 436**).

Anche in questo caso il termine breve è indicativo dell'urgenza ma il cronoprogramma di realizzazione dell'opera è lasciato alla completa discrezionalità del Gestore, senza che gli sia imposto un ragionevole termine ultimo per il completamento in relazione alla tipologia e dimensione dei lavori in questione.

5. Gli stessi aspetti di illegittimità che connotano le suddette prescrizioni espressamente menzionate nel provvedimento di AIA affliggono le seguenti prescrizioni del PIC 2025, che dell'AIA costituisce parte integrante (art. 1, comma 1, AIA 2025):

➤ dal PIC risulta che *“per quanto concerne gli interventi previsti per il riavvio delle batterie attualmente ferme (3-4-10-11) e dell'altoforno n. 5, dall'esame della documentazione fornita dal Gestore, da ultimo con la nota dell'11/11/2024, è emerso che, come riportato nei verbali delle riunioni del Gruppo Istruttore richiamati nelle premesse, non sono disponibili tutti i dettagli tecnici richiesti dal GI al fine di valutare in maniera esaustiva i relativi effetti ambientali”* (PIC p. 32). Ne consegue che il riavvio delle suddette batterie e dell'altoforno n. 5 non può avvenire prima della – o, al più, può avvenire contestualmente alla - realizzazione di tutti gli interventi e misure di ambientalizzazione che saranno previsti a seguito della presentazione della documentazione in questione e del suo esame da parte delle Autorità. E tuttavia questa condizione non è espressamente prevista, in violazione dei principi di prevenzione, ragionevolezza e divieto di proroghe ripetute, così consentendosi l'esercizio della produzione senza la almeno contestuale implementazione delle misure di sicurezza.

➤ Le **prescrizioni 40 e 232** del PIC 2025 prevedono “monitoraggio conoscitivo” (da svolgere secondo le modalità previste da PMC) dei quantitativi di PM10 e PM2,5 emessi da varie fonti dello Stabilimento (es., tra le tante: Cokefazione, part. 5.2.1.4; Preparazione miscela par. 5.2.2.1; Sforamento coke, par. 5.2.1.6, ecc.). Laddove invece è previsto un VLE per le polveri totali, è prescritto, a carico del Gestore, nel primo anno di monitoraggio, di effettuare la misurazione del PM10 e del PM2,5 emessi e ricavare il rapporto caratteristico con le polveri totali.

Osserva in proposito il Tribunale che: - dalle VDS, specie 2017 e 2021, emerge una correlazione tra aumento di PM10 e PM2,5 e rischio morte, nonché la necessità di una riduzione delle emissioni al fine di ricondurre il correlativo rischio in termini di accettabilità; - dalle prescrizioni sopra indicate emerge che, rispetto ad uno Stabilimento che ha operato per decenni e dopo cinque AIA (2011, 2012, 2024, 2017, 2025) non è noto il quantitativo di PM10 e Pm2,5 emessi, né, di conseguenza, sono stati individuati i relativi VLE né gli interventi impiantistici e di prassi organizzativa necessari a rispettarli.

Tale situazione contrasta con il principio di precauzione, è irragionevole e contrasta con il divieto di ripetute proroghe.

Si impone pertanto che siano previsti, oltre al termine per il monitoraggio: - un termine per esame del monitoraggio da parte delle Autorità competenti e per l'individuazione dei relativi VLE; - un termine ragionevole per implementare gli interventi prevedibili affinché tali VLE siano rispettati.

In conclusione il Tribunale, con riferimento alle prescrizioni sopra indicate, osserva:

- Sono riconosciute situazioni di pericolo di emissioni incontrollate.
- Si riconosce che tali situazioni, attualmente presenti e risalenti nel tempo, non sono state né disciplinate né sanate in precedenza nonostante lo Stabilimento sia stato in precedenza oggetto di ben quattro provvedimenti di AIA (2011, 2012, 2014, 2017), così confermando che lo Stabilimento ha operato e opera in condizioni di rischio.
- Sono concessi termini notevolmente dilatati per svolgere attività conoscitive preliminari o progettuali senza stabilire in ogni caso tempi certi entro i quali gli interventi dovranno essere autorizzati e realizzati, talché, in siffatta situazione, per un verso l'impianto viene utilizzato in condizioni di rischio e, per altro verso, gli interventi necessari a fini di tutela della salute umana e dell'ambiente potranno essere dilazionati per lunghissimo tempo, sino alla scadenza dell'AIA 2025.
- In alcuni casi (v. *supra*) sono tuttavia previsti i termini finali degli interventi, con ciò dimostrandosi per un verso la possibilità di tali previsioni e, per altro verso, la contraddittorietà ed irragionevolezza, negli altri casi, dell'omessa apposizione di termini.
- La disapplicazione trova dunque il suo fondamento non già nella irragionevolezza intrinseca e sostanziale delle prescrizioni ma nella illegittima dilatazione (12 anni) dei tempi necessari per la loro implementazione.

Si deve altresì considerare che tutte le VDS hanno messo in luce la connessione tra livello di produzione e livello di rischio sanitario. Tuttavia, nonostante la mole ingente di interventi ritenuti necessari ma procrastinabili sino alla sua scadenza, l'AIA non prevede – in contrasto con i principi di precauzione e proporzionalità letti alla luce degli artt. 3, 9, 32, 41 cost. - alcun limite di produzione – eventualmente stabilito a scaglioni o previsto con riferimento a determinati tipi di attività - da osservare fino a che gli interventi prescritti siano effettivamente realizzati.

In conclusione, il Tribunale ritiene che le suddette prescrizioni: - testimoniano, insieme a tutte le altre adottate ed alle risultanze meglio indicate al par. IV.2, le condizioni di rischio in cui opera tutt'ora lo Stabilimento; - contrastano con il divieto di concessione di proroghe di cui al punto 3 del dispositivo della Sentenza CGUE; - contrastano con i principi di precauzione, proporzionalità e ragionevolezza.

Ne consegue che l'AIA 2025 deve essere parzialmente disapplicata con riferimento alle prescrizioni sopra indicate.

In tali termini la domanda dei Ricorrenti di cui sub 1) deve essere parzialmente accolta.

In conclusione, il Tribunale, con riferimento all'AIA 2025, disapplica: - l'art. 1, comma 2, let a) (prescrizione 300 come modificata); - l'art. 1, comma 2, let. b) [prescrizioni n. 60 (Wind Day) pagina 58, n. 327 (Attività di recupero R5) pagina 294, n. 332 (Attività di recupero R10) pagina 297 e n. 416 (Attività portuali) pagina 340 del PIC]; - l'art. 2, comma 3; - l'art. 2, comma 4, relativamente alle prescrizioni n. 31, 58, 59, 66 let. c), 106, 128, 208, 337, 338, 418, 436; - la previsione di cui a pag. 31 del PIC 2025 relativa delle batterie attualmente ferme (3-4-10-11) e dell'altoforno n. 5; - le prescrizioni n. 40 e 232.

*IV.4) La domanda dei ricorrenti sub 2). Parziale accoglimento. Concessione di un termine di grazia. La domanda dei Ricorrenti sub 3): assorbimento. Le deduzioni in materia di frode alla legge: assorbimento. La domanda dei Ricorrenti sub 6): accoglimento. La domanda dei ricorrenti sub 7): rigetto.*

I Ricorrenti hanno chiesto di ordinare alle Resistenti ed aventi causa la sospensione immediata dell'attività produttiva dell'area a caldo, fino al rilascio di una nuova AIA che prescriva quanto imposto nella Sentenza CGUE e fino a quando dette prescrizioni non saranno completamente adempiute, con conseguente adeguamento degli impianti, assegnando un termine massimo di 60 giorni, idoneo allo svolgimento dei lavori di sospensione in sicurezza.

La domanda – letta ai sensi degli artt. 29-octies, 29-nonies TUA e dell'art. 840-sexiesdecies c.p.c. - si deve interpretare anche nel senso che essa include la domanda di imporre ai Resistenti, ed in particolare il Gestore, l'obbligo di proporre un'istanza di variazione / rinnovo dell'AIA.

Tale domanda deve essere accolta parzialmente.

A seguito della disapplicazione – sia pur parziale e riferita a specifiche prescrizioni – dell'AIA 2025 le condizioni legali di esercizio dello Stabilimento, allo stato, non sussistono.

Ne consegue che deve essere disposta la sospensione dell'attività dello Stabilimento.

Nondimeno l'AIA, come si diceva, non è stata disapplicata *in toto*, ma solo parzialmente e con riferimento ad alcune prescrizioni.

Si tratta cioè, come pure detto, di disapplicazione con funzione di implementazione di tempi certi e ragionevolmente contenuti di realizzazione di alcuni interventi già previsti. Inoltre l'AIA stessa – non disapplicata in toto – è stata configurata sul presupposto della continuità della produzione.

Orbene, i Ricorrenti hanno chiesto di sospendere l'attività dello Stabilimento fino a che non sarà adottata una nuova AIA conforme alle norme di legge.

Ne consegue che il Tribunale ben può – trattandosi di provvedimento di portata minore rispetto a quello richiesto – consentire la prosecuzione dell'attività per un certo tempo in attesa della regolarizzazione.

In particolare, considerata la natura della disapplicazione parziale di cui si tratta, si deve rammentare, per un verso, che il principio di precauzione è connesso e coordinato con quello di proporzionalità e, per altro verso ancora, che il provvedimento inibitorio ben può prevedere un termine di grazia entro il quale il destinatario può adeguare il suo comportamento o lo stato di fatto così evitando la sua applicazione (cfr. anche art. 840-sexiesdecies, comma 6, c.p.c.).

Dunque, in ragione della solo parziale disapplicazione dell'AIA 2025 ed in applicazione del principio di proporzionalità appare doVEROSO concedere un termine di differimento dell'efficacia iniziale del presente decreto entro il quale parti Resistenti potranno operare per ricondurre a legittimità l'AIA 2025 stessa.

Tale termine di differimento dell'efficacia iniziale del presente decreto va stabilito fino al 23 agosto 2026, trattandosi di un termine di 36 mesi – ampiamente invalso in questa materia (cfr. art. 1, comma 1, d.l. n. 207/2012 conv. l.n. 231/2012; art. 1, comma 7, d.l. n. 61 del 213, conv. l.n. 89 del 2013; sent. Corte cost. n. 85 del 2013 par. 10.3 del Considerato in diritto, sent. Corte cost. n. 105 del 2024) – decorrente dalla data (23 agosto 2023) entro la quale la precedente AIA (DPCM 2017) avrebbe dovuto essere rinnovata.

**Entro tale termine le Ricorrenti potranno evitare di dover sospendere l'attività di produzione dell'acciaio chiedendo un'integrazione dell'AIA 2025 che abbia ad oggetto l'indicazione di tempi certi e ragionevolmente brevi entri i quali gli studi di fattibilità, i piani ed i cronoprogrammi menzionati nelle prescrizioni sopra indicate dovranno trovare effettiva attuazione ed impegnandosi a tale tempestiva attuazione.**

A decorrere dal 24 agosto 2026 – in assenza degli adempimenti sopra indicati - dovranno iniziare le operazioni tecniche ed amministrative necessarie a sospendere in sicurezza, nel rispetto delle normative applicabili, l'attività produttiva dell'area a caldo.

Tali attività potranno cessare solo quando parti Ricorrenti avessero completamente adempiuto agli adempimenti sopra indicati, ottenendo le opportune modifiche dell'AIA 2025.

Alla stregua delle superiori statuizioni la domanda dei Ricorrenti sub 3. risulta assorbita.

Sono parimenti assorbite le deduzioni dei Ricorrenti in materia di frode alla legge con riferimento alle statuizioni del Contratto di Affitto (specie art. 19), a prescindere dall'assai ardua configurabilità della fattispecie in considerazione sia della funzione delle clausole contrattuali di regolamentazione dei rapporti *inter partes*, sia della impossibilità di assegnare a quelle disposizioni contrattuali una capacità di disinnescare norme pubblicistiche – previste anche ma non solo dal TUA - in materia di controlli e sanzioni.

\* La domanda dei Ricorrenti di pubblicazione di cui sub 6) – *“dare diffusione dei provvedimenti invocati ed emessi nelle modalità e con l'utilizzo dei mezzi di comunicazione ... - deve essere parzialmente accolta.*

*In primis* la domanda deve essere riqualificata ai sensi dell'art. 840-sexiesdecies, comma 8, c.p.c., norma speciale rispetto all'invocato art. 120 c.p.c. La norma speciale, a differenza di quella generale, non prevede una decisione discrezionale del giudice in punto di pubblicazione del provvedimento, ed invece la impone (*“Il giudice ... condanna ...”*). Nessuna delle due norme consente invece di dare diffusione ai *“provvedimenti invocati”* ma solo a quelli *“emessi”*.

In applicazione della norma suddetta, dunque, le Resistenti devono essere condannate a pubblicare l'intestazione ed il dispositivo del presente decreto, per una sola volta sui quotidiani Il Sole 24Ore ed Il Corriere della Sera nonché per tre giorni di seguito sul quotidiano *on line* Taranto Today entro dieci giorni dal momento in cui il decreto stesso diverrà esecutivo.

\* Non sussistono, allo stato, i presupposti per applicare gli artt. 614-bis e ss. c.p.c. considerando le considerevoli problematiche tecniche relative all'adempimento. La domanda dei ricorrenti sub 7) deve pertanto essere rigettata.

## **V. La domanda dei ricorrenti sub 4): rigetto.**

I Ricorrenti, al fine di ottenere dal Tribunale un ordine rivolto alle società Resistenti, di adottare un Piano Industriale che abbatta di almeno il 50 % delle emissioni di CO2 dello Stabilimento – in particolare quelle provocate dall'area a caldo – deducono:

1. In diritto:

- (i) che il *“diritto al clima”* trae le sue origini dall' Accordo sul clima di Parigi , adottato alla conferenza COP 21 nel dicembre 2015 e ratificato dall'Unione Europea il 5 ottobre 2016 <sup>(52)</sup>;
- (ii) che ne sono scaturite azioni volte all'affermazione della *“giustizia climatica”* finalizzata a *“combattere l'inazione dei governi, insufficiente a raggiungere gli obiettivi di abbattimento delle emissioni di gas ad effetto serra, secondo le indicazioni dell'IPCC , organismo dell'ONU”* e dell'Accordo di Parigi;
- (iii) che, su tali basi, assumendo una interpretazione evolutiva del diritto alla vita ad alla tranquillità dell'esistenza (artt. 2 e 8 CEDU), sono state emesse

---

<sup>52)</sup> L'accordo di Parigi, ratificato dall'Unione Europea nell'ottobre 2016, ha per oggetto la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 50% entro il 2025 per giungere alla neutralità delle emissioni entro il 2030 (c.d. *“zero netto”*).

sentenze “rivoluzionarie” e segnatamente: - Corte Suprema Olandese del 20 dicembre 2019; - Tribunal Administrativ de Paris del 3 febbraio 2021 (doc. n. 19); - Corte Costituzionale Tedesca del 24 marzo 2021, che avrebbe sancito l’esistenza di un diritto soggettivo qualificandolo come diritto delle future generazioni (doc. n. 20); - sentenza della Corte dell’Aja del 26 maggio 2021 (di seguito: “Sentenza Shell”) in una causa intrapresa da oltre 17.000 cittadini, che ha condannato la Shell, ritenendola corresponsabile della crisi climatica ed imponendole un taglio dell’emissione di CO2 del 45%, modificando i suoi piani industriali; - La sentenza del Tar Liguria (I Sez., 29 gennaio 2001);

(iv) che all’art. 9 la Direttiva IED recita: *“Quando le emissioni di un gas a effetto serra provenienti da un’installazione sono indicate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE in relazione a un’attività esercitata in tale installazione, l’autorizzazione contiene valori limite per le emissioni dirette di questo gas solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale”*. Nell’allegato I, sono espressamente richiamate le cokerie e, ciononostante, nulla è indicato nell’AIA 2025 in ordine alle emissioni di CO2.

2. In fatto:

(i) gli impianti siderurgici di Taranto costituirebbero, ad avviso dei Ricorrenti, la principale fonte industriale di emissione in Italia di gas climalteranti. Il processo industriale comporterebbe complessivamente una emissione totale di CO2 pari a circa 10.000.000 di tonnellate/anno. Tanto sarebbe ufficialmente attestato dalla deliberazione di assegnazione delle quote gratuite nell’ambito del sistema ETS Europeo (Emission Trading System) all’industrie a rischio di dumping ambientale. Dall’elenco in questione emergerebbe come ILVA sia di gran lunga la principale industria assegnataria per un valore delle quote, secondo l’attuale prezzo di mercato, pari a circa un miliardo e mezzo di euro (doc. n. 21, nel cui allegato elenco ILVA figura a pag. 19).

Le Resistenti hanno integralmente contestato, in fatto ed in diritto, la domanda in questione, chiedendone la reiezione.

Ritiene il Tribunale che la domanda è infondata e deve essere rigettata.

In diritto:

- (i) E’ pacifico che l’Accordo di Parigi è stato stipulato tra Stati ed obbliga gli Stati firmatari; peraltro esso non prevede vincoli e sanzioni per l’adempimento dei correlativi impegni, lasciando ampia discrezionalità a ciascuno degli Stati di determinare, a livello nazionale, la misura ed i tempi dei loro contributi, individuando solo obblighi di comunicazione e trasparenza al fine di monitorare il perseguimento degli obiettivi. L’Unione europea e lo Stato italiano hanno attivato i piani diretti a conseguire i risultati delineati dagli accordi internazionali. L’attuazione degli accordi spetta, infatti, agli Stati e non implica obblighi per le imprese, che debbono solo rispettare le iniziative e le discipline che, per rispettare i loro impegni, i singoli Stati hanno adottato.
- (ii) In connessione con la natura di tale accordo le menzionate cause risolte rispettivamente con la sentenza del Tribunale di Parigi e – in sede incidentale – dalla Corte costituzionale tedesca hanno riconosciuto il diritto di privati cittadini di agire contro lo Stato di appartenenza (in diverse articolazioni) al fine di ottenere la

conformazione della sua condotta alle sue proprie leggi – emanate in esecuzione dell'Accordo di Parigi – o dell'Accordo stesso <sup>(53)</sup>.

- (iii) Perciò tali sentenze nulla dicono in ordine al (presunto) diritto soggettivo fatto valere dai Ricorrenti, in forza del quale ogni cittadino italiano (od ogni essere umano ?) sarebbe legittimato a chiedere ed ottenere da una qualsiasi impresa italiana emittente notevoli quantità di CO<sub>2</sub> – quale ipotetico soggetto passivo del (presunto) obbligo -, la modifica del suo piano industriale al fine di ridurre le emissioni in questione, diritto che sarebbe fondato a sua volta su quello – che sarebbe attribuito ad ogni essere umano - di non subire alterazioni climatiche derivanti dall'attività antropica.
- (iv) I Ricorrenti non hanno individuato la base giuridica del “diritto al clima” nella sua declinazione di diritto individuale alla riduzione di emissioni di gas serra da parte di uno qualsiasi degli impianti industriali italiani a prescindere dagli effetti che tali emissioni possano avere sulla loro salute e sulla loro vita di relazione e nemmeno la base giuridica (e fattuale: v. *postea*) in forza della quale la posizione giuridica dei ricorrenti si individuerebbe rispetto a quella di qualsiasi essere umano, posto che l'interesse a che le temperature del globo non aumentino, in media, di oltre 1,5 C° appartiene, come tale, a tutti.
- (v) La “Sentenza Shell” si fonda su disposizioni dell'art. 162 del codice civile olandese <sup>(54)</sup> che non trovano riscontro nelle leggi italiane, non sono assimilabili alla fattispecie di responsabilità da “contatto sociale” – qui del tutto inapplicabile -, ed è stata riformata dalla Corte di Appello di Amsterdam <sup>(55)</sup>.
- (vi) La sentenza TAR Liguria citata è del tutto irrilevante, poiché le decisioni ivi assunte non si fondano sul “diritto al clima”.
- (vii) I Ricorrenti non hanno allegato alcun profilo di illegittimità né costituzionale né unionale della normativa nazionale in materia di attribuzione e gestione delle c.d. “quote CO<sub>2</sub>” (D.Lgs. n. 30/2013), né di irregolarità delle autorizzazioni rilasciate per lo Stabilimento (v. *postea*).
- (viii) Le parti Intervenute, nel sostenere le domande dei Ricorrenti, tuttavia non hanno riformulato in via autonoma la domanda di cui si discute né si sono poste direttamente come soggetti in quanto tali legittimati a proporle. Ne consegue che, anche rispetto alla domanda in questione, la posizione assunta da parti intervenute non richiede una apposita trattazione.

In fatto:

- (i) I Ricorrenti non hanno nemmeno allegato e tantomeno provato l'esistenza di alcun rischio significativo, per la loro salute e per la tranquillità della loro vita, in qualche modo derivante dalle emissioni di CO<sub>2</sub> dello Stabilimento.
- (ii) I Ricorrenti hanno dedotto che l'entità delle emissioni di CO<sub>2</sub> da parte dello Stabilimento: “... è ufficialmente attestato dalla deliberazione di assegnazione delle quote gratuite nell'ambito del sistema ETS Europeo (Emission Trading System) all'industria a rischio di dumping ambientale. Dall'elenco emerge come ILVA sia di gran lunga la principale industria assegnataria per un valore delle quote, secondo l'attuale prezzo di mercato, pari a circa un miliardo e mezzo di euro (doc. n. 21, nel

---

<sup>53)</sup> Cfr. peraltro Trib. Roma, sent. n. 39145/2021 r.g. del 26.02.2024 doc. 65 ILVA.

<sup>54)</sup> “1. A person who commits a tortious act (unlawful act) against another person that can be attributed to him, must repair the damage that this other person has suffered as a result thereof.

2. As a tortious act is regarded a violation of someone else's right (entitlement) and an act or omission in violation of a duty imposed by law or of what according to unwritten law has to be regarded as proper social conduct, always as far as there was no justification for this behaviour.

3. A tortious act can be attributed to the tortfeasor [the person committing the tortious act] if it results from his fault or from a cause for which he is accountable by virtue of law or generally accepted principles (common opinion)” .

<sup>55)</sup> Cfr. doc. 64 ILVA.

*cui allegato elenco ILVA figura a pag. 19)*” con ciò riconoscendo – come sostenuto dalle Resistenti - che lo Stabilimento ed i suoi gestori sono stati e sono assegnatari di quote di emissione di CO<sub>2</sub> secondo la normativa europea (direttiva 2003/87/CE; di seguito: “Direttiva ETS”) e nazionale applicabile.

- (iii) In particolare, è pacifico che lo Stabilimento è assoggettato al sistema di scambio di quote di emissioni di gas serra di cui alla Direttiva ETS nell’ambito della politica comunitaria e internazionale volta alla prevenzione dei cambiamenti climatici avviata con la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto avvenuta l’11 dicembre 1997. In particolare, l’art. 13 del D.Lgs. n. 30/2013 subordina l’esercizio di attività industriali che emettono CO<sub>2</sub> al rilascio – da parte del Comitato Nazionale per la gestione della Direttiva ETS (il “Comitato ETS”) – di un’autorizzazione a emettere gas ad effetto serra. In applicazione del predetto D. Lgs. n. 30/2013, il Comitato ETS ha rilasciato l’autorizzazione n. 762, riferita all’attività svolta presso lo Stabilimento.
- (iv) Allo Stabilimento sono state, poi, attribuite dal Comitato ETS le “quote di CO<sub>2</sub>” ed anzi – dato incontestato dai Ricorrenti – ad esso (a mente dell’articolo 20, D. Lgs. n. 30/2013) sono state attribuite quote gratuite da impiegare nel sistema di compensazione quote attribuite / quote utilizzate che è sotteso alla normativa anche unionale di cui si discute.
- (v) Posto che l’attribuzione di quote di emissione di CO<sub>2</sub> di per sé non prova l’effettiva entità delle emissioni prodotte, i Ricorrenti nemmeno hanno provato quali siano le effettive emissioni dello Stabilimento.
- (vi) I Ricorrenti non hanno né allegato né provato – a sostegno della domanda di abbattimento del 50 % delle emissioni di CO<sub>2</sub> - alcuna violazione di legge, da parte delle società Resistenti, né nell’ottenimento né nella gestione delle quote di CO<sub>2</sub>, -, né, tantomeno, che le emissioni dello Stabilimento avrebbero violato i limiti autorizzati, circostanza questa recisamente negata dalle Resistenti.
- (vii) I Ricorrenti non hanno allegato né provato quali effetti le emissioni dello Stabilimento abbiano avuto sul “clima”, genericamente evocato, non essendo chiaro se per “clima” i Ricorrenti intendano solo l’aumento della temperatura media del globo ovvero anche altro ovvero quello di Taranto o quello dell’Italia.
- (viii) I Ricorrenti non hanno specificamente allegato che si sia verificato il presupposto che la Direttiva IED prevede a fondamento dell’obbligo di indicazione nell’AIA dei valori limite per le emissioni dirette del CO<sub>2</sub>, cioè che “*ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale*”, in particolare non avendo né allegato né provato quale contributo le emissioni di gas serra provenienti dallo Stabilimento abbiano dato all’inquinamento dei Comuni di Taranto e Statte e/o dei quartieri a ridosso dello Stabilimento.

## **VI. Esecutività del presente decreto.**

Poiché l’art. 840-sexiesdecies, comma 3, c.p.c. prevede che il procedimento è regolato dagli artt. 737 e ss. c.p.c., trova applicazione anche l’art. 741 c.p.c.

Ai sensi dell’art. 741 c.p.c., non ravvisandosi – in ragione della solo parziale disapplicazione dell’ AIA e del differimento del momento iniziale di efficacia del decreto – motivi di urgenza tali da disporre l’immediata esecutività, esso acquisterà efficacia, decorsi i termini previsti per l’impugnazione di cui agli artt. 739 e 740 c.p.c., solo in caso di mancata impugnazione <sup>(56)</sup>.

## **VII. Il comando giudiziale.**

---

<sup>56)</sup> Cfr. Cass., n. 454 del 2017; Cass., n. 666 del 1990.

In conclusione, alla stregua di quanto previsto ai par. IV e VI, l'AIA 2025 deve essere disapplicata con riferimento alle seguenti prescrizioni: - l'art. 1, comma 2, let a) (prescrizione 300 come modificata); - l'art. 1, comma 2, let. b) [prescrizioni n. 60 (Wind Day) pagina 58, n. 327 (Attività di recupero R5) pagina 294, n. 332 (Attività di recupero R10) pagina 297 e n. 416 (Attività portuali) pagina 340 del PIC]; - l'art. 2, comma 3; - l'art. 2, comma 4, relativamente alle prescrizioni n. 31, 58, 59, 66 let. c), 106, 128, 208, 337, 338, 418, 436; - la previsione di cui a pag. 31 del PIC 2025 relativa delle batterie attualmente ferme (3-4-10-11) e dell'altoforno n. 5; - le prescrizioni n. 40 e 232.

Entro tale data le Ricorrenti potranno attivarsi per ottenere modifiche dell'AIA 2025 indicanti termini certi e ragionevolmente brevi entro i quali le suddette prescrizioni dovranno essere attuate.

A partire da tale data – in assenza di adempimento - dovranno iniziare le attività tecniche ed amministrative necessarie a sospendere in sicurezza e nel rispetto della normativa applicabile l'attività produttiva dell'area a caldo.

In ragione della sua natura di sospensione dell'attività di produzione dell'acciaio, il presente decreto cesserà di avere effetto quando e solo quando tutti gli incumbenti sopra indicati saranno adempiuti.

Parti resistenti devono essere condannate alla pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo del presente decreto nei termini di cui al dispositivo.

Si deve altresì dichiarare che, ai sensi dell'art. 741 c.p.c., il presente decreto esso acquisterà efficacia decorsi i termini previsti dagli artt. 739 e 740 c.p.c., in assenza di reclamo.

Ai sensi dell'art. 740 c.p.c. il presente decreto deve essere comunicato al Pubblico Ministero.

Il presente decreto deve essere trasmesso, a cura della Cancelleria, alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea come da sua richiesta.

## **VII. Spese processuali.**

Il procedimento ex art. 840-sexiesdecies c.p.c. si svolge in camera di consiglio ma non ha natura di volontaria giurisdizione, essendo volto a regolare e comporre, sia pure in modo peculiare, un conflitto tra diritti in tesi contrapposti.

Ne consegue che è doveroso, in questo caso, regolare il regime delle spese processuali secondo il principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c. <sup>(57)</sup> e, ai sensi dell'art. 4, comma 4-bis, D.M. 55/2014 s.m.i., secondo le tabelle dei compensi professionali relative ai giudizi di cognizione e sommari innanzi al Tribunale. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 s.m.i. la causa deve essere ritenuta di valore indeterminato di particolare importanza per oggetto, questioni giuridiche trattate, rilevanza degli effetti e dei risultati.

Deve altresì essere riconosciuto l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014 in relazione alla pluralità dei soggetti assistiti.

Inoltre, i Ricorrenti sono soccombenti con riferimento alle domande n. 4 e 7.

Appare pertanto conforme a giustizia compensare le spese processuali nella misura di 1/5.

Alla stregua dei criteri appena illustrati parti Resistenti soccombenti devono essere condannate alla rifusione delle spese legali in favore di parti Ricorrenti, ed in particolare in favore dei loro procuratori Avv.ti Ascanio Amenduni e Maurizio Rizzo Striano, dichiaratisi antistatari.

Le spese vanno liquidate, già operata la compensazione, in Euro 53.897,00.

---

<sup>57)</sup> Cass, n. [28331](#) del 28/11/2017; Cass., n. [11503](#) del 12/05/2010.

Ai sensi del punto 133 della Sentenza CGUE spetta altresì a parti Ricorrenti la liquidazione delle spese per il giudizio incidentale avanti alla medesima Corte, da liquidarsi, secondo i valori medi, in Euro 21.111,00.

Spettano dunque complessivamente € 75.008,00, oltre spese ed accessori di legge.

Regione Puglia, Codacons e GIG sono intervenuti *ad adiuvandum* dei Ricorrenti, chiedendo l'accoglimento delle domande proposte dagli stessi. Pertanto esse sono parti vittoriose rispetto alle Resistenti e, nei rispettivi rapporti processuali, deve ugualmente essere disposta la compensazione delle spese nella misura di 1/5.

Spetta a ciascuna delle parti intervenute la rifusione delle spese che, in considerazione del momento processuale avanzato in cui sono stati effettuati gli interventi ed all'attività processuale effettivamente svolta, risultando la partecipazione effettiva al giudizio avanti la Corte Europea di Giustizia solo con riferimento a Regione Puglia e GIG, si liquidano, con riferimento a questi ultimi e per ciascuno, già operata la compensazione, in complessivi Euro 30.000 per compensi professionali, oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Le spese processuali in favore di Codacons, che non risulta avere partecipato al giudizio avanti la CGUE, devono essere liquidate, già operata la compensazione, in € 15.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie ed accessori.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano, Sezione XV civile - specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore, diversa o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- I) In parziale accoglimento delle domande 1) e 2) di parti ricorrenti, con riferimento all'AIA 2025 **DISAPPLICA**: - l'art. 1, comma 2, let a) (prescrizione n. 300 come modificata); - l'art. 1, comma 2, let. b) (prescrizioni n. 60, n. 327, n. 332, n. 416); - l'art. 2, comma 3; - l'art. 2, comma 4, relativamente alle prescrizioni n. 31, n. 58, n. 59, n. 66 let. c), n. 106, n. 128, n. 208, n. 337, n. 338, n. 418, n. 436; - la previsione di cui a pag. 31 del PIC 2025 relativa delle batterie attualmente ferme (3-4-10-11) e dell'altoforno n. 5; - le prescrizioni n. 40 e n. 232 e, per l'effetto
- I) **ORDINA** la sospensione, a far data dal 24 agosto 2026, dell'attività produttiva dell'area a caldo dello stabilimento ILVA di Taranto svolta da Acciaierie d'Italia S.p.a. in A.S. e Acciaierie d'Italia Holding S.p.a. in A.S., precisando che da tale data dovranno iniziare le attività tecniche ed amministrative necessarie ad addivenire alla sospensione della predetta attività.
- I) **DISPONE** che l'ordine di sospensione cessi di avere effetto quando le Ricorrenti avranno adempiuto a tutti gli incumbenti meglio indicati al par. IV.4.
- II) In parziale accoglimento della domanda 6) di parti ricorrenti, **CONDANNA** parti resistenti Acciaierie d'Italia s.p.a. in A.S., Acciaierie d'Italia Holding s.p.a. in A.S., ILVA S.p.a. in A.S. a pubblicare, entro dieci giorni dal momento in cui diverrà esecutivo, l'intestazione ed il dispositivo del presente decreto, per una sola volta sui quotidiani Il Sole 24Ore ed Il Corriere della Sera nonché per tre giorni di seguito sul quotidiano *on line* Taranto Today.
- III) **DICHIARA** che, ai sensi dell'art. 741 c.p.c., il presente decreto acquisterà efficacia, in assenza di reclamo, decorsi i termini di cui agli artt. 739 e 740 c.p.c.

- IV) DISPONE** la compensazione delle spese di lite, tra tutte le parti, nella misura di 1/5.
- V) CONDANNA** parti resistenti Acciaierie d'Italia Holding S.p.a. in A.S., Acciaierie d'Italia S.p.a. in A.S., ILVA S.p.a. in A.S., a rifondere a parti ricorrenti Cinzia Zaninelli, Massimo Castellana, Simona Peluso, Aurelio Rebuzzi, Magnotta Salvatore, Emilia Albano, Giuseppe D'Aloia, Antonella Coronese, Serena Battista, Giuseppe Roberto, Andrea Simon, le spese di lite che, già operata la compensazione nella misura di 1/5, liquida in Euro 75.008,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato, spese forfettarie (15%), IVA e Cpa come per legge, da corrispondersi ex art. 97 c.p.c. agli Avv.ti Ascanio Amenduni e Maurizio Rizzo Striano, dichiaratisi antistatari.
- VI) CONDANNA** parti resistenti Acciaierie d'Italia Holding S.p.a. in A.S., Acciaierie d'Italia S.p.a. in A.S., ILVA S.p.a. in A.S., a rifondere a parti intervenute Regione Puglia e Gruppo di Intervento Giuridico, le spese di lite che si liquidano, per ciascuna parte, già operata la compensazione nella misura di 1/5, in Euro 30.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e Cpa.
- VII) CONDANNA** parti resistenti Acciaierie d'Italia Holding S.p.a. in A.S., Acciaierie d'Italia S.p.a. in A.S., ILVA S.p.a. in A.S., a rifondere a parte intervenuta Codacons, le spese di lite che si liquidano, già operata la compensazione nella misura di 1/5, in Euro 15.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e Cpa.

Si comunichi al Pubblico Ministero.

Manda la Cancelleria per la trasmissione del presente decreto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Milano, 26 febbraio 2026

Il Presidente estensore  
ANGELO MAMBRIANI